SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139º — Numero 239

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 13 ottobre 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 168

Ministero della sanità

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 7 agosto 1998.

Revisione delle «note» riportate nel provvedimento 30 dicembre 1993 di riclassificazione dei medicinali, e successive modificazioni.

98A8824

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1998, n. **351.**

Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di cessazione dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 35;

Visti gli articoli 509, comma 1, 510, comma 1, e 580, comma 1, del testo unico approvato con decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297;

Visto l'articolo 1, comma 74, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 1998;

Acquisito il parere della competente commissione del Senato della Repubblica;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, è scaduto il termine per l'emissione del parere della competente commissione parlamentare della Camera dei deputati;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 marzo 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Cessazione dal servizio

1. I collocamenti a riposo a domanda per compimento del quarantesimo anno di servizio utile al pensionamento e le dimissioni dall'impiego del personale del comparto «Scuola» con rapporto di lavoro a tempo indeterminato decorrono dall'inizio dell'anno scolastico o accademico successivo alla data in cui la domanda è stata presentata.

2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione è stabilito il termine entro il quale, annualmente, il personale di cui al comma 1 può presentare o ritirare la domanda di collocamento a riposo o di dimissioni.

3. La domanda di collocamento a riposo per compimento del quarantesimo anno di servizio si intende accolta alla scadenza del termine di cui al comma 2. Alla stessa data s'intende accolta la domanda di dimissioni, salvo che nei trenta giorni successivi essa non sia rifiutata o ritardata dall'amministrazione in quanto è in corso un procedimento disciplinare. Nel caso in cui l'accoglimento delle dimissioni sia ritardato, le stesse sono da intendere accolte dalla data di emanazione del relativo provvedimento di accoglimento da parte dell'amministrazione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche alle domande di trattenimento in servizio presentate ai sensi dell'articolo 509, commi 2, 3 e 5, del testo unico approvato con decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, nonché alle domande di cessazione dal servizio presentate dal personale che abbia ottenuto il predetto trattenimento.

5. L'amministrazione è tenuta a verificare, entro apposita data che è fissata dal decreto di cui al comma 2, l'avvenuta maturazione del diritto al trattamento di quiescenza. Qualora il personale dimissionario non abbia maturato tale diritto, l'amministrazione glielo comunica entro il predetto termine al fine di consentirgli di chiedere, entro cinque giorni dalla comunicazione, il ritiro delle dimissioni. Trascorso tale termine la domanda non può essere ritirata. L'amministrazione è esonerata dal predetto adempimento qualora l'interessato abbia manifestato, nella domanda di dimissioni, la volontà di interrompere comunque il rapporto di impiego indipendentemente dall'aver maturato o meno il diritto al trattamento di quiescenza.

Art. 2.

Adozione dei provvedimenti di quiescenza e previdenza

1. Ai fini della emanazione dei provvedimenti concernenti la quiescenza e la previdenza, nonché la relativa valutazione dei periodi e servizi di cui all'articolo 145 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, l'interessato può, sotto la propria responsabilità, sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 3, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, come modificato dall'articolo 3, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

2. L'amministrazione entro sessanta giorni dalla data di acquisizione della dichiarazione di cui al comma 1, richiede, ove necessario, agli enti o alle gestioni previdenziali competenti tutti gli elementi necessari ed utili per la definizione della posizione degli interessati. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla data della richiesta, i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati sulla base della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1.

3. Resta salva la potestà dell'amministrazione di procedere alle eventuali modifiche dei provvedimenti emessi con conseguenti conguagli o recuperi.

4. La domanda di riscatto non può essere ritirata una volta emesso il relativo provvedimento, il cui contenuto deve essere preventivamente comunicato all'interessato e da questi non rifiutato entro il termine di cinque giorni, da indicarsi espressamente, dalla ricezione della comunicazione.

Art. 3.

Disposizioni transitorie

1. Il personale della scuola che abbia già presentato la dichiarazione dei servizi e periodi di cui all'articolo 145 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, qualora non siano stati ancora adottati i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 1, può, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, confermare o integrare la predetta dichiarazione.

Art. 4.

Abrogazioni

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate le seguenti disposizioni: articoli 509, comma 4, 510 e 580 del testo unico, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e l'articolo 1, comma 74, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

BERLINGUER, *Ministro della pubblica istruzione*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti, a seguito della deliberazione della sezione del controllo in data 1° ottobre 1998, il 2 ottobre 1998
Atti di Governo, registro n. 114, foglio n. 10

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legisaltivi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti».

— Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa):

«8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei princìpi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie:

a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonché valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;

b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;

c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti commissioni parlamentari;

d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

e) procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia».

— Si riporta il testo del n. 35 dell'allegato 1 alla sopra citata legge 15 marzo 1997, n. 59:

«35. Procedimenti in materia di cessazione dal servizio e trattamento di quiescenza del personale della scuola:

legge 14 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;

testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, articoli 510 e 580».

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 509 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado):

«1. Il personale di cui al presente titolo è collocato a riposo d'ufficio dal 1° settembre successivo alla data di compimento del sessanta-

cinquesimo anno di età: a domanda, dal 1° settembre successivo al compimento del quarantesimo anno di servizio utile al pensionamento».

— Si riportano i testi degli articoli 510, comma 1, e 580, comma 1, del sopra citato testo unico approvato con decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297:

«Art. 510 *(Dimissioni)*. — 1. Le dimissioni dall'impiego decorrono dal 1° settembre successivo alla data in cui sono state presentate».

«Art. 580 *(Dimissioni)*. — 1. Per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario le dimissioni dall'impiego decorrono dal 1° settembre successivo alla data in cui sono state presentate».

— Si riporta il testo del comma 74 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 66 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica):

«74. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i termini entro i quali, annualmente, il personale di ruolo può presentare o revocare le dimissioni. I commi 2 e 3 degli articoli 510 e 580 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono abrogati».

— Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

— Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 20 della sopra citata legge 15 marzo 1997, n. 59:

«3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati».

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 509, commi 2, 3 e 5, del testo unico approvato con decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297 (per il titolo v. nelle note alle premesse):

«Art. 509 *(Collocamento a riposo per raggiunti limiti d'età)*. — 1. *(Omissis)*.

2. Il personale in servizio al 1° ottobre 1974, che debba essere collocato a riposo per limiti di età e non abbia raggiunto il numero di anni di servizio richiesto per il massimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento della pensione nella misura massima e non oltre il settantesimo anno di età.

3. Il personale che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età.

4. *(Omissis)*.

5. Al personale di cui al presente titolo è attribuita, come alla generalità dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici, la facoltà di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 145 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato):

«Art. 145 *(Dichiarazione dei servizi e documentazione)*. — Il dipendente statale, all'atto dell'assunzione in servizio è tenuto a dichiarare per iscritto tutti i servizi di ruolo e non di ruolo prestati in precedenza allo Stato, compreso il servizio militare o ad altri enti pubblici, nonché i periodi di studio e di pratica ed esercizio professionali di cui all'art. 13. La dichiarazione deve essere resa anche se negativa.

Il provvedimento che dispone la nomina a posto di ruolo negli impieghi statali deve contenere l'attestazione che il dipendente abbia reso la dichiarazione di cui al comma precedente; per gli insegnanti l'attestazione è fatta nel provvedimento di nomina a ordinario.

Sono ammesse dichiarazioni integrative nel termine perentorio di due anni dalla data della dichiarazione originaria; in caso di decesso del dipendente, la dichiarazione originaria può essere integrata dagli aventi causa.

Il dipendente, inoltre, è tenuto a dichiarare i dati relativi al suo stato di famiglia nonché le successive variazioni.

La documentazione relativa alle dichiarazioni di cui ai commi precedenti, ove non sia prodotta dall'interessato, è acquisita d'ufficio.

I servizi e i periodi non dichiarati ai sensi dei commi precedenti non possono essere valutati ai fini del trattamento di quiescenza».

— Si riporta il testo del comma primo dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme), come modificato dall'art. 3, comma 2, della legge n. 127/1997:

«I regolamenti delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, stabiliscono per quali fatti, stati e qualità personali, oltre quelli indicati nell'art. 2, è ammessa, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato. In tali casi la documentazione sarà successivamente esibita dall'interessato, a richiesta dell'amministrazione, prima che sia emesso il provvedimento a lui favorevole».

Nota all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 145 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato):

«Art. 145 *(Dichiarazione dei servizi e documentazione)*. — Il dipendente statale, all'atto dell'assunzione in servizio è tenuto a dichiarare per iscritto tutti i servizi di ruolo e non di ruolo prestati in precedenza allo Stato, compreso il servizio militare o ad altri enti pubblici, nonché i periodi di studio e di pratica ed esercizio professionali di cui all'art. 13. La dichiarazione deve essere resa anche se negativa.

Il provvedimento che dispone la nomina a posto di ruolo negli impieghi statali deve contenere l'attestazione che il dipendente abbia reso la dichiarazione di cui al comma precedente; per gli insegnanti l'attestazione è fatta nel provvedimento di nomina a ordinario.

Sono ammesse dichiarazioni integrative nel termine perentorio di due anni dalla data della dichiarazione originaria; in caso di decesso del dipendente, la dichiarazione originaria può essere integrata dagli aventi causa.

Il dipendente, inoltre, è tenuto a dichiarare i dati relativi al suo stato di famiglia nonché le successive variazioni,

La documentazione relativa alle dichiarazioni di cui ai commi precedenti, ove non sia prodotta dall'interessato, è acquisita d'ufficio.

I servizi e i periodi non dichiarati ai sensi dei commi precedenti non possono essere valutati ai fini del trattamento di quiescenza».

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (per il titolo v. nelle note alle premesse):

«4. I regolamenti entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti».

— Si riportano i testi degli articoli 509, comma 4, 510 e 580 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (per il titolo v. nelle note alle premesse):

«Art. 509. — 1-3. *(Omissis).*

4. Le richieste di permanenza in servizio devono essere prodotte, a pena di decadenza, entro il 31 marzo dell'anno di compimento del sessantacinquesimo anno di età».

«Art. 510 *(Dimissioni).* — 1. Le dimissioni dall'impiego decorrono dal 1° settembre successivo alla data in cui sono state presentate.

2-3. *(Omissis).*

4. Il personale è tenuto a prestare servizio fino a quando non gli venga comunicata l'accettazione delle dimissioni.

5. L'accettazione delle dimissioni può essere rifiutata o ritardata quando sia in corso procedimento disciplinare.

«Art. 580 *(Dimissioni).* — 1. Per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario le dimissioni dall'impiego decorrono dal 1° settembre successivo alla data in cui sono state presentate.

2-3. *(Omissis).*

4. Il personale è tenuto a prestare servizio fino a quando non gli venga comunicata l'accettazione delle dimissioni.

5. L'accettazione delle dimissioni può essere rifiutata o ritardata quando sia in corso procedimento disciplinare».

— Si riporta il testo del comma 74 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica):

«74. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i termini entro i quali, annualmente, il personale di ruolo può presentare o revocare le dimissioni. I commi 2 e 3 degli articoli 510 e 580 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono abrogati».

98G0399

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DEL TURISMO

DECRETO 30 settembre 1998.

Approvazione della graduatoria dei progetti ammissibili a contributo per la regione siciliana per «Itinerari culturali interregionali» - Programma multiregionale «Sviluppo e valorizzazione del turismo sostenibile nelle regioni dell'obiettivo 1» - Misura 3 - Sottoprogramma I - Magna Grecia Tirrenica.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DEL TURISMO

Visti i regolamenti comunitari di riforma dei Fondi strutturali 2081/93 e 2082/93;

Visto il quadro comunitario di sostegno 1994-1999 per lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo, obiettivo 1 - Italia, approvato dalla Commissione europea il 29 luglio 1994 con decisione C (94) 1835;

Visto il programma operativo «Sviluppo e valorizzazione del turismo sostenibile nelle regioni dell'obiettivo 1», approvato dalla Commissione europea in data 7 giugno 1995 con Decisione C (95) n. 1146 e riprogrammato con decisione n. 3716 del 15 dicembre 1997;

Vista la misura 3 del sottoprogramma I «itinerari culturali interregionali», in cui si prevede la realizzazione di interventi di valorizzazione turistica attraverso l'ideazione e l'organizzazione di itinerari storico-culturali e interregionali;

Vista la delibera CIPE dell'8 agosto 1995 che stabilisce le quote di cofinanziamento nazionale per l'attuazione del programma operativo per gli anni 1995-1996;

Visto il protocollo d'intesa tra il Dipartimento del turismo e la regione siciliana, registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 1998, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 8, concernente l'individuazione e l'attuazione di un programma di interventi per lo sviluppo turistico delle aree di rilevante interesse storico-culturale situate nei comuni ricadenti nelle aree di intervento individuate dalla regione siciliana nella delibera della giunta regionale n. 308 del 22 luglio 1997;

Visti i verbali e i relativi allegati dei lavori del gruppo di valutazione che ha proceduto alla selezione delle proposte da ammettere a finanziamento;

Visti i progetti predisposti dai comuni individuati nella delibera di cui sopra e trasmessi dalla regione siciliana con protocollo n. 1337 dell'11 dicembre 1997;

Vista la graduatoria dei progetti ammissibili a contributo, redatta dal gruppo di valutazione il 24 marzo 1998;

Vista la presa d'atto della regione siciliana del 10 aprile 1998, relativa alla graduatoria dei progetti ammissibili a contributo;

Considerato che i progetti approvati comportano un costo ammissibile pari a L. 14.755.847.358;

Considerata la regolarità delle procedure seguite nella fase istruttoria;

Considerato che ai sensi dell'art. 9 del citato protocollo d'intesa occorre approvare, mediante decreto ministeriale, l'elenco dei progetti ammissibili, la graduatoria dei progetti ammessi nonché l'ammontare del contributo concesso;

Vista la decisione del comitato di sorveglianza del quadro comunitario di sostegno - obiettivo 1 - 1994/99 del 28 aprile 1998 che ha ridotto le risorse finanziarie del programma operativo multiregionale turismo e, contestualmente, ha autorizzato l'utilizzo dei ribassi d'asta verificatisi nell'ambito di opere in corso di realizzazione nel quadro del programma operativo turismo, quale coperetura finanziaria dei progetti ritenuti ammissibili ma non ancora ammessi a contributo;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la graduatoria dei progetti ammissibili a contributo per la regione siciliana, di cui all'allegato *A* che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

L'assegnazione del contributo avverrà previa verifica della acquisizione delle risorse provenienti dai ribassi d'asta risultanti dai progetti del programma operativo multiregionale turismo.

Art. 3.

I contributi graveranno sul Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie istituito presso l'I.G.R.U.E. - Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 1998

Il capo del dipartimento: LANDI

ALLEGATO *A*

MISURA 3 - SOTTOPROGRAMMA I - ITINERARI CULTURALI INTERREGIONALI
ELENCO DEI PROGETTI AMMISSIBILI

Numero d'ordine	Soggetto beneficiario	Titolo progetto	Punteggio	Contributo richiesto	Contributo concesso
1	Comune di Ragusa	Interventi di miglioramento della fruizione turistico-culturale nell'area archeologica di Camarina	6	570.000.000	570.000.000
2	Comune di Castelvetrano . . .	Allestimento spazio all'interno del museo civico selinuntino a Castelvetrano e cartellonistica informativa sul parco archeologico di Selinunte	5	556.000.000	556.000.000
3	Comune di Giardini Naxos . .	Valorizzazione dell'area archeologica sub 1. Parchi urbani e percorsi pedonali lungo il margine del parco archeologico	5	9.310.442.782	5.595.984.808
4	Comune di Noto	Accessibilità dell'area archeologica di Eloro	5	1.191.838.750	1.191.838.750
5	Comune di Buscemi	Strada di accesso a Monte Casale con servizi di accoglienza turistica	4	548.960.000	548.960.000
6	Comune di Cattolica Eraclea .	Itinerario archeologico paesaggistico ad Eraclea Minos	4	556.000.000	556.000.000
7	Comune di Lipari	Valorizzazione del castello dell'isola di Lipari tramite l'illuminazione artistica delle mura, delle emergenze architettoniche e delle aree interne	4	1.512.000.000	1.512.000.000
8	Comune di Messina	Costituzione di un Antiquarium con la valorizzazione dell'attigua area archeologica ricadente nell'atrio del palazzo comunale	4	512.050.000	512.050.000
9	Comune di Milazzo	Costituzione di Antiquarium archeologico Magna Grecia nell'ex carcere femminile	4	572.000.000	572.000.000
10	Comune di Palazzolo Acreide	Ingresso belvedere all'area archeologica di Akrai con servizi di accoglienza	4	544.522.500	544.522.500
11	Comune di Taormina	Costituzione Antiquarium archeologico nel complesso di Badia Vecchia	4	600.000.000	600.000.000
12	Comune di Termini Imerese .	Lavori di manutenzione della strada Rocca del Drago di accesso alla borgata Villaurea, nonché ammodernamento dell'impianto di illuminazione dell'area medesima	4	219.251.300	219.251.300
13	Comune di Palazzolo Acreide	Ostello della gioventù con annesso spazio polifunzionale	3	527.240.000	527.240.000
14	Comune di Termini Imerese .	Recupero dell'immobile comunale di Cortile Maltese	3	250.000.000	250.000.000
			Totale . . .	17.470.305.332	13.755.847.358
			Cartellonistica regionale		1.000.000.000
				Totale . . .	14.755.847.358

98A8829

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 1° settembre 1998, n. **352.**

Regolamento recante i criteri e le modalità per la corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria per ritardato pagamento degli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale a favore dei dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'articolo 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che demanda al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il compito di determinare i criteri e le modalità di applicazione della norma, recata dallo stesso comma 36;

Visto l'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti i regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 3, comma 1, lettera *b),* della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 26 settembre 1996;

Viste le osservazioni della Corte dei conti mosse con rilievi istruttori n. 3/51 del 4 marzo 1996, e n. 2/27 del 14 marzo 1997;

Considerato che in conseguenza di ciò è stata interessata la sezione del controllo della Corte dei conti la quale ha ricusato il visto con deliberazione n. 24 del 26 gennaio 1998;

Ritenuto di doversi adeguare ai rilievi contenuti nella sopraddetta deliberazione;

Vista la comunicazione del presente provvedimento inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 1° settembre 1998;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai crediti concernenti retribuzioni, pensioni e provvidenze di natura assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza, con effetto dal 1° gennaio 1995. Le stesse disposizioni si applicano altresì nei confronti dei titolari di pensioni a carico delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sia ordinarie che privilegiate, aventi funzione sostitutiva o integrativa di quelle ordinarie; dei titolari di pensioni privilegiate ordinarie e militari di cui all'articolo 67, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ed annessa tabella n. 3.

Art. 2.

Criteri per la corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria

1. Dal 1° gennaio 1995, l'importo dovuto a titolo di interessi legali, nella misura riconosciuta ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile, sui crediti di cui all'articolo 1 è portato in detrazione dalle somme spettanti a titolo di rivalutazione monetaria ai sensi dell'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

2. Gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sono liquidati secondo la disciplina vigente all'epoca della maturazione del diritto. Qualora l'obbligo di pagamento comprenda più periodi diversamente regolati, la liquidazione avviene in conformità alla disciplina vigente in ciascun ambito temporale.

3. Sui crediti il cui diritto alla percezione sia maturato prima del 16 dicembre 1990, sono dovuti gli interessi nella misura legale del 5% e la rivalutazione monetaria.

4. Sui crediti il cui diritto alla percezione sia maturato prima del 1° gennaio 1995, sono dovuti soltanto gli interessi nella misura legale del 10%.

5. La rivalutazione monetaria è calcolata in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai accertati dall'Istituto nazionale di statistica e pubblicati mensilmente nella *Gazzetta Ufficiale.*

6. Gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sono corrisposti d'ufficio.

7. Rimangono fermi gli ordinari termini di prescrizione.

Art. 3.

Modalità di calcolo

1. Gli interessi legali o la rivalutazione monetaria decorrono dalla data di maturazione del credito principale, ovvero dalla scadenza del termine previsto ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'adozione del relativo provvedimento e sono dovuti fino alla data di emissione del titolo di pagamento, da comunicare all'interessato nel termine di trenta giorni.

2. Gli interessi legali o la rivalutazione monetaria sono calcolati sulle somme dovute, al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali. È escluso l'anatocismo.

3. Sulle somme da liquidare a titolo di interesse legale o rivalutazione monetaria è applicata la ritenuta fiscale ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.

Art. 4.

Imputazione della spesa

1. La spesa relativa agli interessi legali o alla rivalutazione monetaria per ritardato pagamento delle retribuzioni ai dipendenti dello Stato è imputata nell'ambito delle pertinenti unità previsionali di base agli appositi capitoli, aventi natura di spesa obbligatoria, iscritti negli stati di previsione delle singole amministrazioni.

2. Per i dipendenti pubblici non statali la spesa di cui al comma 1, è a carico delle amministrazioni di appartenenza.

3. Per quanto attiene le pensioni e le altre provvidenze di natura assistenziale, la spesa è a carico delle amministrazioni, organismi ed enti previdenziali competenti all'erogazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 1° settembre 1998

p. *Il Ministro:* PENNACCHI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 1998
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 323

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo del comma 36, dell'art. 22, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure per la razionalizzazione della finanza pubblica), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 30 dicembre 1994, è il seguente:

«36. *(Omissis).* L'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

— Il testo del comma 6, dell'art. 16, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante: «Disposizioni in materia di finanza pubblica», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 1991, è il seguente:

«6. Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda. L'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito».

— Il testo del comma 3, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, reca: «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato», ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 23 novembre 1923.

— Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, reca: «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato», ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 3 giugno 1924, supplemento ordinario.

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi», ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 1990.

— Il testo del comma 1, lettera *b),* dell'art. 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1994, è il seguente:

«1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge:

a) (omissis);

b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa».

Note all'art. 1:

— Il testo del comma 2, dell'art. 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», pubblicato nel supplemento ordinario n. 14 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1993, è il seguente:

«2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio,

industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale».

— Il testo dell'ultimo comma, dell'art. 67, del D.P.R. 28 dicembre 1973, n. 1092, recante: «Testo unico delle norme sul trattamento di quiescienza dei dipendenti civili e militari dello Stato», è il seguente:

«Per i caporal maggiori, i caporali e i soldati, per i sottocapi e i comuni di I e II classe del C.E.M.M., per i primi avieri, gli allievi scelti e gli avieri nonché per gli allievi carabinieri, allievi della guardia di finanza, allievi della guardia della pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia ed allievi delle guardie forestali dello Stato la misura della pensione privilegiata è quella indicata all'annessa tabella n. 3».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 1284 del codice civile è il seguente:

«Art. 1284 *(Saggio degli interessi)*. — Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo.

Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.

Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale».

— Per il testo dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 vedi nelle note alle premesse;

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il seguente:

«Art. 2. — 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parete.

3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.

4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».

— Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, recante: «Armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 1997, supplemento ordinario n. 188/L, è il seguente:

«Art. 1 *(Definizione dei redditi di lavoro dipendente)*. — 1. Nell'articolo 46 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la definizione dei redditi di lavoro dipendente, il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente:

a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati;

b) le somme di cui all'art. 429, ultimo comma, del codice di procedura civile».

98G0403

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 21 settembre 1998.

Aggiornamento delle tariffe orarie dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

E

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966;

Visti i decreti interministeriali del 29 aprile 1991 e del 7 gennaio 1995, contenenti le tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Ravvisata la necessità, a seguito dell'aumento dei costi del personale e delle risorse necessarie per l'attività di funzionamento dei servizi, di dover procedere, ai sensi dell'art. 40 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, alla determinazione ed all'aggiornamento delle tariffe in questione;

Considerata l'opportunità, per la tabella 1 relativa alle tariffe per l'impiego del personale, di prevedere una diversificazione tra i servizi resi in relazione alla tipologia degli stessi nonché delle differenti professionalità richieste per il loro espletamento;

Decreta:

Le tariffe orarie dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste dai decreti ministeriali 29 aprile 1991 e 7 gennaio 1995 sono sostituite da quelle allegate al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 1998

p. *Il Ministro dell'interno*
BARBERI

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
PENNACCHI

Il Ministro delle finanze
VISCO

TABELLA 1

DETERMINAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE ORARIE PER L'IMPIEGO DEL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER I SERVIZI A PAGAMENTO.

A) *Servizi di prevenzione incendi*

	Tariffa oraria
Operatore tecnico:	
1. Esame progetto	L. 75.000
2. Sopralluogo	L. 83.000

B) *Servizi di vigilanza e servizi tecnici non di soccorso*

	Tariffa oraria
Personale della carriera direttiva dell'area operativa	L. 49.000
Personale della carriera di concetto dell'area operativa	L. 41.000
Capi reparto e capi squadra	L. 38.000
Vigili	L. 35.000

C) *Servizi resi dal Centro studi esperienze*

	Tariffa oraria
Operatore tecnico	L. 75.000

Avvertenze:

Se le prestazioni sono di durata inferiore ad un'ora, l'indennità è dovuta per un'ora intera; se hanno durata superiore, le frazioni di tempo vanno calcolate secondo che siano superiori o inferiori a trenta minuti.

Sono inoltre a carico degli enti e dei privati che richiedano il servizio di cui ai punti A), B) e C), le indennità di trasferta, se e in quanto dovute, calcolate dall'uscita al rientro nella sede di servizio.

TABELLA 2

AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE ORARIE RELATIVE ALL'IMPIEGO DI AUTOMEZZI E NATANTI PER I SERVIZI TECNICI A PAGAMENTO, CON ESCLUSIONE DEI SERVIZI DI CUI ALLA TABELLA 1 - LETTERA A).

Descrizione	Tariffa oraria
Autovettura	L. 10.000
Autofurgone e pulman (14 posti)	L. 15.000
Autocarro e pulman (20 posti)	L. 24.000
Autopompa serbatoio tipo piccolo e autobotte	L. 75.000
Autopompa serbatoio tipo grande	L. 110.000
Autoscala da 30/37 M	L. 200.000
Autoscala da 50 M	L. 280.000
Autogru da 16/25 T	L. 135.000
Autogru da 30/40 T	L. 180.000
Anfibio con entrobordo e anfibio con idrojet	L. 230.000
Mezzi movimento terra	L. 180.000
Motobarca pompa	L. 385.000
Motopompa su carrello (compreso automezzo di traino)	L. 25.000

Avvertenze:

Il funzionamento di durata complessiva inferiore ad un'ora viene conteggiato per un'intera ora.

Se il funzionamento dura più di un'ora, le frazioni di tempo vanno calcolate per un'intera ora o non vanno calcolate, salvo che esse siano superiori o inferiori a trenta minuti.

TABELLA 3

AGGIORNAMENTO DELLA TARIFFA ORARIA DELLE PROVE PER CONTO TERZI ESEGUITE PRESSO I LABORATORI DEL CENTRO STUDI ED ESPERIENZE.

	Tariffa oraria
Chimica	L. 100.000
Difesa atomica	L. 100.000
Elettrotecnica e comunicazioni	L. 100.000
Idraulica	L. 100.000
Macchine e termotecnica	L. 100.000
Scienza delle costruzioni:	
a) sezione temperatura ordinaria	L. 100.000
b) sezione alta temperatura (forno sperimentale)	L. 160.000

Avvertenze:

Le tariffe comprendono l'uso di attrezzature, materiale di consumo ed energia elettrica con esclusione della spesa del combustibile necessario per l'alimentazione del forno e per i focolai nelle prove di spegnimento, che deve essere quantificato a consuntivo.

Le tariffe orarie non comprendono l'attività degli operatori, per i quali si rinvia a quanto previsto nella tabella 1, punto C).

TABELLA 4

AGGIORNAMENTO DELLA TABELLA RELATIVA ALL'IMPIEGO DI AUTOMEZZI ANTINCENDIO AEROPORTUALI.

Tariffa oraria	L. 125.000

98A8868

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 21 settembre 1998.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Rimini.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto 29 gennaio 1998, prot. n. 1998/11772, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Visto l'art. 1 della citata legge che assoggetta all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione delle scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente da prodursi al pubblico registro automobilistico;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione e visto l'art. 3, commi da 48 a 53, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la menzionata addizionale regionale con un'addizionale provinciale;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico e l'art. 3, comma 54, della già richiamata legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 1996, l'imposta provinciale in questione;

Considerato che per l'addizionale provinciale di cui al sopracitato art. 3, commi da 48 a 53, della legge 23 dicembre 1995, n. 549, si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione;

Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1997, n. 124, recante norme sulle modalità per l'attuazione dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, e considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro in quanto compatibili;

Considerata la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Vista la nota con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Bologna ha segnalato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Rimini nel giorno 14 settembre 1998 per interventi sul sistema automatizzato volti ad ottimizzare la rete di trasmissione dati;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Rimini è accertato per il giorno 14 settembre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 21 settembre 1998

Il direttore regionale: PIRANI

98A8830

DECRETO 28 settembre 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della sezione staccata di Padova della direzione regionale del Veneto.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE DEL VENETO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota protocollo n. 18378/1998-Rep.Gab. in data 7 agosto 1998 con la quale il responsabile della sezione staccata di Padova ha comunicato a questa Direzione il mancato funzionamento dell'ufficio nel giorno 8 agosto 1998, a causa della disinfestazione dei locali;

Visto il decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate protocollo n. 1/7998/UDG in data 10 luglio 1997 con cui i direttori regionali delle entrate sono delegati ad adottare i decreti di accertamento del mancato od irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Decreta

il mancato funzionamento della sezione staccata di Padova, sita in Padova - via Degli Zabarella, n. 54 - nel giorno 8 agosto 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 28 settembre 1998

Il direttore regionale: ABATINO

98A8831

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 7 ottobre 1998.

Autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia, campagna 1998/1999, per la regione Campania limitatamente alla provincia di Benevento.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che quando le condizioni climatiche in talune zone viticole lo rendano necessario gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dai vitigni di cui all'art. 69 del regolamento medesimo, del vino atto a dare vino da tavola;

Visto l'art. 8, paragrafo 2, del regolamento CEE del Consiglio n. 823/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, in una delle zone viticole di cui all'art. 7 del regolamento medesimo, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto l'art. 4 del regolamento CEE del Consiglio n. 2332/92 del 13 luglio 1992 il quale prevede che ogni Stato membro può autorizzare, quando le condizioni climatiche nel suo territorio lo abbiano reso necessario, l'arricchimento delle partite destinate all'elaborazione dei vini spumanti definiti al punto 15 dell'allegato 1 del regolamento CEE n. 822/87;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendeminia;

Visto l'attestato dell'assessorato regionale all'agricoltura della regione Campania limitatamente alla provincia di Benevento con il quale l'organo medesimo ha certificato che nei propri territori si sono verificate, per la vendemmia 1998, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle modalità di controllo previste dai regolamenti CEE 2240/89, n. 2640/88, n. 2238/93 nonché delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi e dall'A.I.M.A. in materia;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 1998/1999 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Campania limitatamente alla provincia di Benevento.

2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 7 ottobre 1998

Il Ministro: PINTO

98A8832

DECRETO 7 ottobre 1998.

Estensione al comune di Gravedona della dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità per gli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Como.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Visto il decreto ministeriale del 31 gennaio 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 15 febbraio 1994, con il quale è stato dichiarato, tra l'altro, il carattere di eccezionalità delle piogge persistenti verificatisi dal 23 settembre 1993 all'11 ottobre 1993 in alcuni comuni della provincia di Como per l'applicazione delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, art. 3, comma 3, lettera *b)*;

Vista la delibera di giunta n. 37789 del 31 luglio 1998, con la quale la regione Lombardia propone di estendere l'applicazione delle provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)* della legge n. 185/1992, al territorio del comune di Gravedona;

Ritenuto di accogliere la proposta integrativa;

Decreta:

La dichiarazione di eccezionalità delle piogge persistenti verificatisi dal 23 settembre 1993 all'11 ottobre 1993 di cui al decreto 31 gennaio 1994 richiamato nelle premesse, è estesa al comune di Gravedona, della provincia di Como, ai fini dell'applicazione delle provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, art. 3, comma 3, lettera *b)*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 1998

Il Ministro: PINTO

98A8833

DECRETO 7 ottobre 1998.

Estensione al comune di Azzio della dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità per gli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Varese.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Visto il decreto ministeriale del 22 marzo 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 aprile 1996, con il quale è stato dichiarato, tra l'altro, il carattere di eccezionalità delle piogge persistenti verificatisi dal 12 settembre 1995 al 13 settembre 1995 in alcuni comuni della provincia di Varese per l'applicazione delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, art. 3, comma 2, lettere *d), e),* art. 3, comma 3, lettere *a)* e *b)*;

Vista la delibera di giunta n. 37790 del 31 luglio 1998, con la quale la regione Lombardia propone di estendere l'applicazione delle provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)* della legge n. 185/1992, al territorio del comune di Azzio;

Ritenuto di accogliere la proposta integrativa;

Decreta:

La dichiarazione di eccezionalità delle piogge alluvionali verificatisi dal 12 settembre 1995 al 13 settembre 1995 di cui al decreto 22 marzo 1996 richiamato nelle premesse, è estesa al comune di Azzio, della provincia di Varese, ai fini dell'applicazione delle provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, art. 3, comma 3, lettera *a)*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 1998

Il Ministro: PINTO

98A8834

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 settembre 1998.

Scioglimento di cinque società cooperative.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione, del 6 marzo 1996, di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18, della legge n. 59/1992;

Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 luglio 1971, n. 127;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa «CON.ART. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Vincenzo Sisto in data 14 gennaio 1993, repertorio n. 26591, registro società n. 25896/93, tribunale di Salerno, BUSC n. 5602/261811;

2) società cooperativa «Diana - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Atena Lucana, costituita per rogito notar Agnese Bruno in data 28 aprile 1987, repertorio n. 52392, registro società n. 1309, tribunale di Sala Consilina, BUSC n. 5166/250224;

3) società cooperativa «Edelcoop - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in San Marzano sul Sarno, costituita per rogito notar Aniello Calabrese in data 7 giugno 1989, repertorio n. 37446, registro società n. 1009, tribunale di Salerno, BUSC n. 4917/242665;

4) società cooperativa «Esse C - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Bellizzi, costituita per rogito notar Sergio Barela in data 25 luglio 1991, repertorio n. 24835, registro società n. 1008/91, tribunale di Salerno, BUSC n. 5345/254774;

5) società cooperativa «Pronti per voi - Servizi utili - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Castellabate, costituita per rogito notar Aniello Calabrese in data 20 mrzo 1986, repertorio n. 11651, registro società n. 614/86, tribunale di Salerno, BUSC n. 4186/219033.

Salerno, 14 settembre 1998

Il direttore: GAROFALO

98A8835

DECRETO 14 settembre 1998.

Scioglimento di dieci società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI TORINO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947;

Decreta:

Le seguenti cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa agricola «Latteria sociale di Sauze D'Oulx», con sede in Sauze D'Oulx (Torino), costituita per rogito notaio Ferraris Venanzio in data 9 aprile 1960, rep. n. 19148, registro imprese di Torino n. 323/60, tribunale di Torino, BUSC n. 727/67499;

2) società cooperativa produzione lavoro «CO.E.-SET», con sede in Torino, costituita per rogito notaio Viscusi Gennaro in data 2 febbraio 1971, rep. n. 83927, registro imprese di Torino n. 301/71, tribunale di Torino, BUSC n. 2670/114085;

3) società cooperativa produzione lavoro «C.A.B.I. – Cooperativa allevatori bovini da ingrasso», con sede in Torino, costituita per rogito notaio Fissore Luigi in data 3 aprile 1971, rep. n. 56513, registro imprese di Torino n. 513/1971, tribunale di Torino, BUSC n. 2677/114296;

4) società cooperativa mista «C.T.L. Cultura Tempo Libero», con sede in Torino, costituita per rogito notaio Revigliono Agostino in data 3 dicembre 1976, rep. 19584, registro imprese di Torino n. 72/77, tribunale di Torino, BUSC n. 3374/149276;

5) società cooperativa trasp. «C.A.M. – Coop. autonoleggio Moncalieri», con sede in Torino, costituita per rogito notaio Sicignano Mario in data 10 gennaio 1977, rep. n. 4552, registro imprese di Torino n. 2806/77, tribunale di Torino, BUSC n. 3381/149533;

6) società cooperativa mista «Consorzio Artigiano della Sartoria Torinese - C.A.S.T.», con sede in Torino, costituita per rogito notaio Sicignano Mario in data 16 giugno 1977, rep. 5116, registro imprese di Torino n. 1865/77, tribunale di Torino, BUSC n. 3436/153136;

7) società cooperativa mista «C.E.P.A.T.», con sede in Torino, costituita per rogito notaio Revigliono Agostino in data 27 febbraio 1978, rep. n. 22674, registro imprese di Torino n. 1100/78, tribunale di Torino, BUSC n. 3568/158507;

8) società cooperativa mista «Laboratorio di comunicazione visiva per un intervento sul territorio - ALCOOP», con sede in Torino, costituita per rogito notaio Di Paolo Massimo in data 10 novembre 1978, rep. n. 1414, registro imprese di Torino n. 3114/78, tribunale di Torino, BUSC n. 3718/164155;

9) società cooperativa mista «C.T.A. Guido Reni», con sede in Torino, costituita per rogito notaio Grimaldi Errica in data 21 marzo 1980, rep. n. 11904, registro imprese di Torino n. 2172/80, tribunale di Torino, BUSC n. 4043/176411;

10) società cooperativa mista «S.I.C.A.I. - Servizi per imprese comm. agr. e industr.», con sede in Torino, costituita per rogito notaio Baglio Bruno in data 5 aprile 1982, rep. n. 49636, registro imprese di Torino 1935/82, tribunale di Torino, BUSC n. 4425/190896.

Torino, 14 settembe 1998

Il dirigente del servizio: ROSSI

98A8812

DECRETO 22 settembre 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa mista «C.O.E.P.A.M. 2 - Società cooperativa a r.l.», già Centro operativo per la promozione e la organizzazione e l'esportazione della produzione artigiana delle Marche - C.O.E.P.A.M. 2 - Società cooperativa a r.l., in Ancona, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Vista la relazione in data 23 gennaio 1998 del dott. Di Paolo Paolo commissario governativo della società cooperativa mista «C.O.E.P.A.M. 2 - Società cooperativa a r.l.», già Centro operativo per la promozione e la organizzazione e l'esportazione della produzione artigiana delle Marche - C.O.E.P.A.M. 2 - Società cooperativa a r.l., con sede in Ancona dalla quale si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa mista «C.O.E.P.A.M. 2 - Società cooperativa a r.l.», già Centro operativo per la promozione e la organizzazione e l'esportazione della produzione artigiana delle Marche - C.O.E.P.A.M. 2 - Società cooperativa a r.l., con sede in Ancona, costituita per rogito notaio dott. Marcello Pane di Castelfidardo, in data 21 maggio 1982, rep. n. 2218 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Paolo Di Paolo, residente in Ancona, via Pizzecolli, n. 11, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A8904

DECRETO 22 settembre 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Costruiamo insieme», in Genzano di Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Vista la sentenza in data 16 marzo 1998 con la quale il tribunale di Velletri ha dichiarato lo stato di insolvenza della Società cooperativa edilizia «Costruiamo insieme», con sede in Genzano di Roma (Roma);

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Costruiamo insieme», con sede in Genzano di Roma (Roma), costituita per rogito notaio dott. Rodolfo Jannitti Piromallo in data 1º marzo 1985 - rep. n. 22.816, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Giovanni Gigli, nato a Roma il 25 novembre 1954 ed ivi domiciliato con studio in via Conca D'Oro n. 287, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A8905

DECRETO 22 settembre 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Agrinova a r.l., in Apricena, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 20 luglio 1998 effettuata nei confronti della società cooperativa Agrinova a r.l. con sede in Apricena (Foggia) dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;

Decreta:

La società cooperativa Agrinova a r.l., con sede in Apricena (Foggia), costituita per rogito notaio Matteo Torelli in data 10 dicembre 1985, rep. n. 6279/2017, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e la dott.ssa Cardella Eliana, residente in via Togliatti n. 40 Manfredonia (Foggia) ne è nominata commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A8836

DECRETO 22 settembre 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «Nuova Fradal a r.l.», in Savignano sul Rubicone, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 1º luglio 1998 effettuata nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Nuova Fradal a r.l.», con sede in Savignano sul Rubicone (Forlì), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «Nuova Fradal a r.l.», con sede in Savignano sul Rubicone (Forlì), costituita per rogito notaio dott. Franco Longo Debellis, in data 13 novembre 1996, repertorio n. 15879, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Giancarlo Giornelli, nato a Ferrara il 25 novembre 1933, e residente in Forlì - via Treves, n. 13, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A8837

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 18 settembre 1998.

Riconoscimento di titoli di studio esteri ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso enti pubblici di ricerca.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO AUTONOMIA UNIVERSITARIA
E STUDENTI

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto interministeriale 26 luglio 1967 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 282;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dal dott. Richard-Fabian Schumacher;

Visti i precedenti riconoscimenti di titoli tedeschi;

Decreta:

Sono riconosciuti, ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso Enti pubblici di ricerca, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, il titolo di «Arztliche prufung» ed il titolo di «Doktors der medizin» rilasciati dall'Albert. Ludwigs - Universitat Freiburg al dott. Richard-Fabian Schumacher, nato a Roma il 20 aprile 1959.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 1998

Il direttore del Dipartimento: MARABELLI

98A8838

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI FERRARA

DECRETO RETTORALE 1° settembre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'Istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto rettorale 20 novembre 1997, n. 83, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 19 dicembre 1997, relativo alla modifica al regolamento didattico dell'Università di Ferrara per l'istituzione del corso di laurea in lingue e letterature straniere;

Considerata la necessità di integrare il punto 8 lettera *o)* del decreto di cui sopra;

Decreta:

Il decreto rettorale 20 novembre 1997, n. 83, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 19 dicembre 1997, relativo alla modifica al regolamento didattico dell'Università di Ferrara per l'istituzione del corso di laurea in lingue e letterature straniere deve intendersi modificato come segue:

al punto 8 lettera *o)* scienze storiche (settori scientifico disciplinari L02A, L02B, L13E, L13H, L13I, L14A, L15B),

deve intendersi:

lettera *o)* scienze storiche (settori scientifico disciplinari L02A, L02B, L13E, L13H, L13I, L14A, L15B, L23F, L23G, M01X, M04X, M02A, M02B, M03A, M03B, M03C, M03D, M08E, Ml2A, M13X, P03X, Q02X, Q03X, Q04X, Q06A, Q06B).

Ferrara, 1° settembre 1998

p. *Il rettore:* CONCONI

98A8841

DECRETO RETTORALE 2 settembre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 luglio 1995, relativo a modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea afferenti alla facoltà di ingegneria;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17, commi 95, 101 e 119;

Vista la proposta di modifica allo statuto formulata dal senato accademico nella seduta del 22 aprile 1998, acquisiti i pareri favorevoli del consiglio della facoltà di ingegneria e del consiglio di amministrazione;

Vista la circolare ministeriale 5 agosto 1997, n. 2079;

Visto il verbale del 26 maggio 1998, con il quale il Comitato regionale di coordinamento della regione Emilia-Romagna delibera l'approvazione delle proposte di sviluppo fatta dall'Università degli studi di Ferrara;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con il decreto indicato in premessa, è ulteriormente modificato come segue:

TITOLO 2

ORDINAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI LAUREA

Capo 6

FACOLTÀ DI INGEGNERIA

Art. 2.6.4.

Corso di laurea in ingegneria meccanica

1. Istituzione e obiettivi dei corsi di laurea.

Presso la facoltà di ingegneria sono istituiti i seguenti corsi di laurea:

1) ingegneria civile;

2) ingegneria dei materiali;

3) ingegneria elettronica;

4) ingegneria meccanica.

I suddetti corsi di laurea afferiscono ai seguenti settori corrispondenti a vaste aree scientifico-culturali e a distinti ambiti professionali:

1) settore civile - corso di laurea in ingegneria civile;

2) settore dell'informazione - corso di laurea in ingegneria elettronica;

3) settore industriale:

corso di laurea in ingegneria dei materiali;

corso di laurea in ingegneria meccanica.

I corsi di laurea possono essere articolati in indirizzi di cui all'allegata tabella *A*. Dell'indirizzo eventualmente seguito viene fatta menzione sul certificato di laurea.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di «dottore in ingegneria», con la specializzazione del corso di laurea seguito.

I corsi di laurea possono essere articolati in orientamenti locali. Il corso di laurea in ingegneria civile è articolato nell'indirizzo di cui alla tabella *A* e in orientamenti locali. L'indirizzo «idraulica» si prefigge lo scopo di permettere l'approfondimento del particolare campo di competenze in idraulica sia di tipo metodologico, sia di tecniche progettuali, realizzative e di gestione.

Per ciascun corso di laurea è costituito un unico consiglio, indipendentemente dal numero degli indirizzi.

Obiettivo generale di ciascun corso di studio è quello di formare tecnici di elevata preparazione, qualificati per svolgere e gestire le attività connesse con la ricerca e la progettazione, e per promuovere e sviluppare l'innovazione tecnologica. Si richiede, pertanto, una formazione di base ad ampio spettro, che approfondisca anche gli aspetti teorici, sia per le discipline propedeutiche, sia per quelle ingegneristiche, unitamente a una preparazione professionale approfondita in un campo delimitato nei suoi contenuti ed individuato dal titolo del corso di laurea.

2. Accesso ai corsi di laurea.

1) L'iscrizione al corso di laurea è regolata dalle norme vigenti in materia di accesso agli istituti universitari.

3. Ordinamento dei corsi di laurea.

La durata dei corsi di laurea è stabilita in cinque anni.

L'attività didattica assistita di ciascun corso di laurea comprende almeno 3.000 ore (lezioni, esercitazioni teoriche e pratiche, laboratori, seminari, progetti ed elaborati, visite tecniche, prove parziali di valutazione, tirocinio, ecc.).

L'ordinamento didattico è formulato con riferimento a uno o più settori scientifico-disciplinari in modo da raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi.

Le tabelle *B, C, D* riportano le indicazioni dei settori scientifico-disciplinari e del numero delle corrispondenti annualità obbligatorie per i diversi corsi di laurea.

L'ordinamento didattico è riportato nelle tabelle con riferimento alla «annualità», intesa come corso di insegnamento monodisciplinare o integrato, comprendente in ogni caso non meno di 80 ore di attività didattica assistita. Il corso di insegnamento integrato è costituito da un massimo di tre moduli coordinati, nessuno dei quali inferiore a 20 ore, affidati a docenti diversi.

Le modalità di svolgimento dei corsi di insegnamento dovranno favorire la partecipazione attiva dello studente; particolare enfasi sarà dedicata alle connesse attività di laboratorio e progettuali, in modo da raggiungere, compatibilmente con le risorse disponibili, classi di insegnamento limitate e, di norma, non superiori a 100 studenti.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver frequentato e superato gli esami di un numero pari a 28 annualità.

Di tali annualità, 9 sono da scegliersi in accordo con la tabella *B;* i corrispondenti insegnamenti hanno l'obiettivo di creare la cultura di base e le competenze, anche strumentali, comuni a tutti i corsi di laurea in ingegneria.

Almeno 6 annualità sono da scegliersi in accordo con le tabelle *C,* i cui insegnamenti hanno la finalità di caratterizzare gli aspetti di base e professionali dei tre settori dell'ingegneria.

Almeno 5 annualità sono da scegliersi dalla pertinente tabella *D,* i cui insegnamenti hanno l'obiettivo di fornire la cultura specifica e le competenze professionali generali dei singoli corsi di laurea.

L'indirizzo di corso di laurea ha l'obiettivo di far approfondire, in un particolare campo, sia competenze di tipo metodologico, sia tecnico-progettuali, realizzative e di esercizio.

Le annualità, in numero non inferiore a 3, sono scelte in accordo con l'obiettivo indicato al punto 1, comma 6.

Le strutture didattiche competenti, in conformità a quanto stabilito dal regolamento di Ateneo e di facoltà deliberano quali tra le restanti annualità rendere eventualmente obbligatorie per ogni corso di laurea e quali organizzare in orientamenti locali.

Il regolamento didattico di facoltà indicherà pure il numero, ed eventualmente i settori scientifico-disciplinari, delle annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo.

Durante il primo triennio del corso di laurea lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. Le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di facoltà. Particolari corsi di insegnamento delle lingue potranno essere istituiti dall'Ateneo anche facendo ricorso a tecniche e strumenti specifici.

4. Regolamento dei corsi di laurea.

I consigli delle competenti strutture didattiche determinano, con apposito manifesto degli studi, in conformità al regolamento didattico di facoltà, l'articolazione dei corsi di laurea secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

In particolare, nel manifesto sarà indicato il piano degli studi nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di settore scientifico-disciplinare di cui al precedente punto 3, e con l'indicazione delle denominazioni dei singoli corsi di insegnamento (monodisciplinari o integrati), della loro collocazione nei successivi periodi didattici e delle loro eventuali propedeuticità.

Andranno altresì specificati gli eventuali insegnamenti integrati con i loro moduli, le attività pratiche e di laboratorio associate ai singoli corsi, le prove di valutazione, le modalità dell'esame di laurea.

Per motivate esigenze didattiche possono essere istituiti corsi di insegnamento monodisciplinari di durata ridotta, corrispondenti a mezza annualità (da 40 a 60 ore).

Nel predisporre i piani degli studi, anche al fine di facilitare il ricorso a esperienze e professionalità esterne, potranno essere utilizzati anche altri moduli didattici da quotarsi in frazioni di annualità, sino alla concorrenza massima di due annualità.

L'attività di tirocinio, opportunamente documentata e sottoposta a corrispondente esame, potrà essere ritenuta equivalente fino al massimo di una delle annualità previste per il conseguimento della laurea.

Ciascun anno di corso può essere articolato in due periodi di esclusiva attività didattica (semestri) della durata di almeno tredici settimane didattiche durata stabilita dal regolamento didattico di Ateneo e di facoltà, ciascuno, separati dai periodi di valutazione finale degli studenti. Nel formulare il piano degli studi i consigli delle strutture didattiche competenti distribuiranno le attività didattiche tenendo anche presente la necessità degli studenti di disporre di un congruo periodo di tempo per lo studio individuale. Preferibilmente nel corso dell'ultimo anno, con apposite convenzioni o nel quadro dei programmi europei di mobilità studentesca e di cooperazione università-imprese, la facoltà intende favorire l'effettuazione di stages e di periodi di studio anche nell'ambito della Comunità

europea, sia presso laboratori di ricerca universitari o extrauniversitari, sia presso imprese e industrie qualificate.

Le attività didattiche non puramente teoriche, facenti parte dei singoli insegnamenti, oltre che quelle di tirocinio, potranno essere svolte anche presso qualificati enti pubblici e privati con i quali l'Ateneo abbia stipulato apposite convenzioni.

Il consiglio di facoltà potrà prevedere seminari e brevi corsi, da frequentare anche presso altre facoltà, al fine di favorire una migliore formazione umanistica, in particolare per quegli studenti che per iter degli studi secondari o per altre motivazioni abbiano mostrato uno scarso livello di preparazione nelle scienze umane.

L'identità di denominazione di insegnamenti comuni a più corsi di laurea non comporta necessariamente identità di programmi e di svolgimento, e quindi di docente.

Gli insegnamenti attivabili sono tutti quelli indicati nei settori scientifico-disciplinari previsti dal decreto 12 aprile 1994 e successive integrazioni e modificazioni.

5. Revisione periodica dell'ordinamento.

In occasione dei piani di sviluppo dell'università l'ordinamento didattico dei corsi di laurea in ingegneria potrà essere modificato e integrato secondo le procedure di cui all'art. 9 della legge n. 341/1990.

TABELLA *A*

INDIRIZZI DEI CORSI DI LAUREA

A.1. Corso di laurea in ingegneria civile: idraulica.

TABELLA *B*

ANNUALITÀ COMUNI A TUTTI I CORSI DI LAUREA IN INGEGNERIA

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
A02-A01C	Analisi matematica - Geometria	
A03X-A04A	Fisica matematica - Analisi numerica	
A01A-A01B	Logica matematica - Algebra	
A02B-S01A	Probabilità e statistica matematica - Statistica	4
B01A	Fisica generale	1
B01A-B03X	Fisica generale - Struttura della materia	1
C06X	Chimica	1
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	
K05B	Informatica	1
H15X-I27X	Estimo - Ingegneria economico-gestionale	
P01A	Economia politica	1

TABELLE *C*

ANNUALITÀ COMUNI AI CORSI DI LAUREA DI UN SETTORE

TABELLA *C.1*

SETTORE CIVILE

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
H01A-H01B	Idrualica - Costruzioni idrauliche	1
H06X	Geotecnica	1
H07A	Scienza delle costruzioni	1
H08A	Architettura tecnica	1
H11X	Disegno	1
I04C	Sistemi e tecnologie energetici	
I05B	Fisica tecnica ambientale	
I07X	Meccanica applicata alle macchine	
I17X	Elettrotecnica	
I18X	Convertitori, macchine e azionamenti elettrici	2
I14A	Scienza e tecnologia dei materiali	1

TABELLA *C.2*

SETTORE DELL'INFORMAZIONE

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
H07A	Scienza delle costruzioni	
I04B-I04C	Macchine a fluido - Sistemi e tecnologie energetici	
I05A-I05B	Fisica tecnica industriale - Fisica tecnica ambientale	
I07X	Meccanica applicata alle macchine	1
I17X	Elettrotecnica	1
K01X	Elettronica	1
K03X	Telecomunicazioni	1
K04X	Automatica	1
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1

TABELLA *C.3*

SETTORE INDUSTRIALE

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
H07A	Scienza delle costruzioni	
H07B	Tecnica delle costruzioni	1
I05A-I05B	Fisica tecnica industriale - Fisica tecnica ambientale	
I15B	Principi di ingegneria chimica	1
I07X	Meccanica applicata alle macchine	
I09X	Disegno e metodi dell'ingegneria industriale	1
I04A	Propulsione aerospaziale	
I04B-104C	Macchine a fluido - Sistemi e tecnologie energetici	1
I10X	Tecnologie e sistemi di lavorazione	
I14A	Scienza e tecnologia dei materiali	
I14B	Materiali macromolecolari	1
I17X	Elettrotecnica	
I18X	Convertitori, macchine e azionamenti elettrici	1
K01X	Elettronica	
K04X	Automatica	1

TABELLE *D*

ANNUALITÀ CARATTERIZZANTI I CORSI DI LAUREA

Settore 1 - Civile.

TABELLA *D.1.1.*

INGEGNERIA CIVILE

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
H01B-H01C	Costruzioni idrauliche - Costruzioni marittime	1
H03X	Strade, ferrovie ed aeroporti	1
H04X	Trasporti	1
H05X	Topografia e cartografia	1
H07B	Tecnica delle costruzioni	1
H14A	Tecnica e pianificazione urbanistica	
K04X	Automatica	1

Settore 2 - Dell'informazione.

TABELLA *D.2.2.*

INGEGNERIA ELETTRONICA

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
K01X	Elettronica	1
K03X	Telecomunicazioni	1
K02X	Campi elettromagnetici	1
K10X	Misure elettriche ed elettroniche	
K04X	Automatica	1
K01X	Elettronica	
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1

Settore 3 - Industriale.

TABELLA *D.3.3.*

INGEGNERIA DEI MATERIALI

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
B03X	Struttura della materia	
I15A	Chimica fisica applicata	1
I13X	Metallurgia	1
I10X	Tecnologie e sistemi di lavorazione	
I14A	Scienza e tecnologia dei materiali	1
I06X	Misure meccaniche e termiche	
I08A	Progettazione meccanica e costruzione di macchine	1
I17X	Elettrotecnica	
K10X	Misure elettriche ed elettroniche	1
I11X	Impianti industriali meccanici	
I13X-I15C	Metallurgia - Impianti chimici	1

Settore 3 - Industriale.

TABELLA *D.3.5.*

INGEGNERIA MECCANICA

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
H01A	Idraulica	
I03X	Fluidodinamica	1
I08A	Progettazione meccanica e costruzione di macchine	1
I09X	Disegno e metodi dell'ingegneria industriale	1
I10X	Tecnologie e sistemi di lavorazione	1
I11X	Impianti industriali meccanici	1
I04B	Macchine a fluido	
I06X	Misure meccaniche e termiche	
I07X	Meccanica applicate alle macchine	1

Ferrara, 2 settembre 1998

Il rettore: DALPIAZ

98A8842

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

DECRETO RETTORALE 15 settembre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 837, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni relativo a disposizioni sull'ordinamento didattico universitario;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590 - istituzione di nuove università;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare il 1° comma dell'art. 16 relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1992 (modificato dai decreti del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e 6 giugno 1994) relativo ai settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari;

Visti i decreti ministeriali 11 maggio 1995, 14 febbraio 1996 e 3 luglio 1996 che hanno modificato la Tab. XLV/2 recante l'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (Dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti) del 31 ottobre 1996, protocollo n. 2402, recante articolazione dei corsi e dei piani degli studi universitari (ex art. 11, legge n. 341/1990) e piani di studio individuali (ex art. 2 legge n. 910/1969 e art. 924/1970);

Visto l'art. 10 dello statuto di autonomia dell'Università degli studi dell'Aquila emanato con decreto rettorale 196 - 0072 del 30 dicembre 1996;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, relativa all'autonomia didattica;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (Dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti) del 5 agosto 1997, protocollo n. 2079/Ufficio I, recante art. 17 commi 95, 101 e 119 della legge 15 maggio 1997, n. 127. Autonomia didattica. Regime transitorio. Atto di indirizzo;

Tenuto conto della nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 22 settembre 1997, prot. n. 2251, relativa alla scuola di specializzazione in radiodiagnostica;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (Dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti) del 16 giugno 1998, protocollo n. 1/98, recante legge 15 maggio 1997, n. 127. Autonomia didattica. Nota di indirizzo;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università (consigli della facoltà di medicina e chirurgia dell'8 aprile e del 22 luglio 1997; senati accademici del 27 maggio e del 29 ottobre 1997; consigli di amministrazione del 29 maggio e del 30 ottobre 1997);

Visto che il Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 3 luglio 1998 ha espresso parere favorevole;

Considerato che nelle more dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma, della scuole di specializzazione e dirette a fini speciali vengono operate sul vecchio statuto, emanato ai sensi dell'art. 17 del sopracitato testo unico, ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 837, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Al fine di adeguare lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila alla Tab. XLV/2 recante gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore medico, l'art. 312 (elenco delle scuole riformate in base ai nuovi ordinamenti didattici) è modificato come segue; sono abrogati i seguenti articoli: 403 (norme transitorie relative alle scuole per le quali resta in vigore il vecchio ordinamento); dal 404 al 411 (endocrinologia e malattie del ricambio); dal 412 al 419 (radiologia); dal 420 al 427 (dermatologia e venereologia); dal 428 al 435 (medicina interna); dal 460 al 467 (allergologia e immunologia clinica); dal 476 al 492 (anestesia e rianimazione); dal 501 al 508 (medicina dello sport); dal 509 al 517 (geriatria); vengono inseriti i seguenti nuovi articoli: dal 313 al 318 (allergologia e immunologia clinica); dal 319 al 324 (anestesia e rianimazione); dal 343 al 348 (dermatologia e venereologia); dal 349 al 354 (endocrinologia e malattie del ricambio); dal 361 al 366 (geriatria); dal 385 al 390 (medicina dello sport); dal 391 al 396 (medicina interna); dal 439 al 445 (radiodiagnostica); dal 446 al 452 (radioterapia); 459 (norme transitorie relative alle scuole per le quali resta in vigore il vecchio ordinamento); conseguentemente scorrerà la numerazione degli altri articoli dello statuto.

Art. 312.

Ordinamento scuole

Al settore medico affluiscono le seguenti scuole di specializzazione, oltre a quelle che saranno aggiunte con successivi decreti:

1) allergologia ed immunologia clinica;
2) anestesia e rianimazione;
3) cardiologia;
4) chirurgia generale;
5) chirurgia maxillo-facciale;
6) dermatologia e venereologia;
7) endocrinologia e malattie del ricambio;
8) gastroenterologia;
9) geriatria;
10) ginecologia ed ostetricia;
11) igiene e medicina preventiva;
12) medicina del lavoro;
13) medicina dello sport;
14) medicina interna;
15) neurologia;
16) oftalmologia;
17) oncologia;
18) otorinolaringoiatria;
19) patologia clinica;
20) pediatria;
21) psichiatria;
22) radiodiagnostica;
23) radioterapia;
24) urologia.

I relativi ordinamenti sono definiti al capo II.

CAPO II

NORME RELATIVE ALLE
SINGOLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

ALLERGOLOGIA E IMMUNOLOGIA CLINICA

Art. 313.

La scuola di specializzazione in allergologia e immunologia clinica risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 314.

La scuola ha lo scopo di formare medici specialistici nel settore professionale della prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione delle malattie immunologiche e allergiche.

Art. 315.

La scuola rilascia il titolo di specialista in allergologia ed immunologia clinica.

Art. 316.

Il corso ha la durata di 4 anni.

Art. 317.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia - Dipartimento di medicina interna e sanità pubblica e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

La sede amministrativa della scuola è il Dipartimento di medicina interna e sanità pubblica.

Art. 318.

Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi al primo anno di corso è di numero quattro iscritti, tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui all'art. 317.

TABELLA *A* - *Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.*

A.1 *Area disciplinare di fisiopatologia generale.*

Obiettivo: ampliare e approfondire le conoscenze fondamentali relative all'ontogenesi ed all'organizzazione strutturale del sistema immunitario, al suo funzionamento; conoscere i meccanismi del controllo genetico della risposta immunitaria, i meccanismi immunologici di lesione e di riparazione tessutale e le possibili correlazioni con la patologia allergica e immunologica.

Settori: E04B biologia molecolare, F04A patologia generale, F07A medicina interna.

A.2 *Area disciplinare di immunopatologia.*

Obiettivo: conoscere le alterazioni fondamentali degli organi linfoidi, le alterazioni funzionali e i meccanismi di controllo del sistema immunitario, nonché le cause determinanti, il substrato immunogenetico e le lesioni ad essi corrispondenti; i quadri morfologici da un punto di vista anatomo ed istopatologico delle principali malattie immunologiche e delle malattie linfoproliferative; conoscere i meccanismi patogenetici e le implicazioni di ordine immunologico nel corso delle principali malattie infettive; con particolare riferimento alla patologia da HIV; conoscere i meccanismi immunologici di controllo della crescita tumorale; conoscere i meccanismi di azione, il metabolismo, gli effetti terapeutici e avversi dei farmaci e presidi utilizzati nelle malattie allergiche ed immunologiche.

Settori: E07X farmacologia; F04A patologia generale; F04B patologia clinica; F06A anatomia patologica; F07A medicina interna; F07I malattie infettive.

A.3 *Area disciplinare di laboratorio.*

Obiettivo: saper eseguire studi statistici ed epidemiologici nel campo delle malattie allergiche ed immunologiche; conoscere ed interpretare le tecniche relative alla diagnostica allergologica e immunologica.

Settori: F01X statistica medica; F04B patologia clinica; F22A igiene generale ed applicata.

A.4 *Area disciplinare di laboratorio.*

Obiettivo: conoscere, eseguire ed interpretare le prove allergologiche «in vivo» e le metodologie di diagnostica immunologica, istopatologica, sierologica, cellulare e allergologica.

Settori: F07A medicina interna; F04B patologia clinica.

A.5 *Area disciplinare di clinica e terapia.*

Obiettivo: saper riconoscere i sintomi e i segni clinico-funzionali con cui si manifestano le malattie immunologiche ed allergologiche; saper risolvere i problemi clinici; definire la prognosi e pianificare le terapia delle malattie suddette; mettere in atto le misure di prevenzione primaria e secondaria in questa classe di pazienti; conoscere i principi e saper pianificare ed eseguire la terapia delle malattie allergiche ed immunologiche.

Settori: F07A mecicina interna; F07B malattie dell'apparato respiratorio, F07G malattie del sangue; F07H reumatologia; F17X malattie cutanee e veneree; F15A otorinolaringoiatria; F14X malattie dell'apparato visivo; F19A pediatria generale e specialistica; F22C medicina del lavoro.

TABELLA *B* - *Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma, deve aver eseguito personalmente i seguenti procedimenti specialistici:

a) diagnosi microscopica: allestimento e lettura, assistiti da un docente, di almeno 50 preparati complessivi per lo studio citologico, citochimico, ed immunoistochimico di campioni di sangue, di midollo osseo e di organi linfoidi, in condizioni normali e patologiche, comprese quelle relative alle malattie autoimmuni, alle immunodeficienze, alle malattie immunoproliferative ed alle malattie allergiche;

b) diagnostica immunologica sierologica e dei fluidi biologici: esecuzione e lettura, assistiti da un docente, di almeno 500, globalmente considerati test per il dosaggio delle Ig (classi e sottoclassi), per la determinazione degli immunocomplessi circolanti, per il dosaggio dei fattori di complemento, per la determinazione degli anticorpi organo - e non organo-specifici, per il dosaggio delle immunoglobuline IgE specifiche, delle precipitine e delle crioproteine, per il dosaggio delle citochine e degli antigeni di membrana e di antigeni in forma solubile;

c) diagnostica di immunologia cellulare:

*c.*1 esecuzione ed interpretazione, assistite da un docente, di almeno 100 test complessivi per la caratterizzazione fenotipica delle cellule mononucleate ottenute dal sangue periferico e/o dagli organi e tessuti linfoidi, e/o, dal midollo osseo, e/o dai versamenti sierosi, e/o dal liquido di lavaggio broncoalveolare, e/o dal liquor;

*c.*2 esecuzione e interpretazione, assistite da un docente, di almeno 50 tests complessivi di funzionalità linfocitaria proliferazione linfocitaria indotta da mitogeni ed antigeni; coltura mista linfocitaria; citotossicità) e tipizzazione degli antigeni del sistema maggiore di istocompatibilità;

d) diagnostica allergologica «in vivo»: esecuzione ed interpretazione di test allergologici in vivo (cutireazioni e test di provocazione specifici) in almeno 200 pazienti;

e) atti medici specialistici relativi all'inquadramento, allo studio e alla terapia di almeno 200 pazienti, necessari a raggiungere i seguenti obiettivi:

*e.*1 approfondimento in senso immunologico dell'anamnesi;

*e.*2 schematizzazione dei principali dati anamnestici e di quelli semeiologici relativi ai pazienti esaminati;

*e.*3 ricerca di elementi suggestivi per la presenza di malattie di ordine allergoimmunologico nel contesto di un esame obiettivo generale;

*e.*4 pianificazione del procedimento diagnostico concernente le principali malattie allergiche ed immunologiche;

*e.*5 interpretazione corretta dei risultati delle indagini comprese nella pianificazione del procedimento diagnostico;

*e.*6 esecuzione di manovre strumentali atte ad ottenere materiali biologici utilizzabili ai fini diagnostici;

*e.*7 predisporre e prevedere idonei parametri di controllo periodico della malattia;

*e.*8 riconoscimento delle situazioni che richiedono provvedimenti terapeutici d'urgenza;

*e.*9 pianificazione ed esecuzione dei protocolli terapeutici utilizzabili per le principali malattie allergiche ed immunologiche;

*e.*10 monitoraggio periodico, sia clinico che laboratoristico, degli effetti benefici e di quelli indesiderati della terapia immunologica e anti-allergica;

*e.*11 conoscenza dei principi relativi alla profilassi e alla terapia delle principali malattie infettive;

*e.*12 conoscenza delle caratteristiche dei farmaci chemioterapici, citostatici, antibiotici e dei principi della immunoterapia specifica per allergopatie.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

ANESTESIA E RIANIMAZIONE

Art. 319.

La scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 320.

La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nei settori dell'anestesiologia, della rianimazione, della terapia intensiva, della terapia antalgica e della terapia iperbarica.

La scuola è articolata negli indirizzi di:

a) anestesiologia e rianimazione;

b) terapia intensiva;

c) terapia antalgica;

d) terapia iperbarica.

Art. 321.

La scuola rilascia il titolo di specialista in anestesia e rianimazione.

Art. 322.

Il corso ha la durata di 4 anni.

Art. 323.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia - e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario

appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Sede amministrativa della scuola è il Dipartimento di discipline chirurgiche dell'Università degli studi dell'Aquila.

Art. 324.

Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è determinato in quindici unità per ciascun anno di corso, tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui all'art. 323.

TABELLA *A* - *Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.*

Area A. *Preparazione preoperatoria e del trattamento medico.*

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di valutare correttamente e preparare adeguatamente il paziente all'intervento chirurgico, individuando lo stato psicologico e le condizioni fisiopatologiche che possono influenzare la condotta anestesiologica.

Settori: E07X farmacologia, F08A chirurgia generale, F21X anestesiologia, M11E psicologia.

Area B. *Anestesia generale.*

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di scegliere e somministrare farmaci ed utilizzare tecniche idonee a determinare ed a mantenere uno stato di anestesia generale in condizioni di elezione ed in quelle di urgenza.

Settori: B01B fisica, E07X farmacologia, F04B patologia clinica, F21X anestesiologia.

Area C. *Anestesia loco-regionale.*

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di applicare le principali tecniche di anestesia loco-regionale.

Settori: E06A fisiologia umana, E09A anatomia umana, E07X farmacologia, F21X anestesiologia.

Area D. *Anestesia e terapia intensiva nelle specialità.*

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di condurre un trattamento anestesiologico completo, appropriato e sicuro nei diversi settori di applicazione; saper illustrare i principi dei più comuni ed importanti interventi che richiedono un trattamento anestesiologico sia in condizioni di elezione che in quelle di urgenza nei seguenti settori: eurochirurgia, toracochirurgia, cardiochirurgia, chirurgia pediatrica, ginecologica ed ostetrica, chirurgia addominale, maxillo-facciale, dei trapianti, urologia, ginecologia, otorinolaringoiatrica, chirurgia vascolare, chirurgia plastica, ortopedia, oculistica, indagini radiologiche, radioterapia ecc.; trattare il paziente durante e dopo tali procedure specialistiche collaborando con gli altri membri dello staff operatorio.

Settori: F21X anestesiologia; F08A chirurgia generale; F08B chirurgia plastica, F08E chirurgia vascolare, F09X chirurgia cardiaca, F10X urologia, F12B neurochirurgia F13B malattie odontostomatologiche, F13C chirurgia maxillo-facciale, F14X malattie apparato visivo, F15A otorinolaringoiatrica, F20X ginecologia ed ostetricia.

Area E. *Assistenza perioperatoria.*

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di controllare l'evoluzione dell'immediato recupero post-operatorio, il trattamento clinico del dolore post-operatorio.

Settori: F21X anestesiologia.

Area F. *Rianimazione ed intervento di emergenza.*

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di diagnosticare e trattare le principali sindromi di pertinenza della rianimazione: nonché essere in grado di affrontare le principali situazioni di emergenza sanitaria intra ed extra-ospedaliere.

Settori: F21X anestesiologia, F07A medicina interna, F08A chirurgia generale, F09A anatomia umana, E06A fisiologia umana, E07X farmacologia.

Area G. *Rianimazione e terapia intensiva.*

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di diagnosticare e trattare i principali quadri di interesse intensivologico, conoscere le basi fisiopatologiche ed applicare le principali tecniche di monitoraggio invasivo e non invasivo di parametri cardiologici, emodinamici, respiratori, neurologici, neurofisiologici, metabolici.

Settori: F07A medicina interna, F08A chirurgia generale, F21X anestesiologia.

Area H. *Terapia antalgica.*

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di arrecare sollievo al dolore acuto e cronico; conoscere le basi anatomiche e fisiologiche della genesi, conduzione e percezione dello stimolo doloroso; conoscere le caratteristiche farmacologiche e le modalità d'impiego degli analgesici.

Settori: E07X farmacologia, F11B neurologia, F21X anestesiologia, M11E psicologia clinica.

Area I. *Terapia iperbarica.*

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere le indicazioni al trattamento iperbarico, saper diagnosticare i quadri clinici per i quali il trattamento deve considerarsi elettivo ed essere in grado di applicarlo adeguatamente.

Settori: E10X biofisica, F21X anestesiologia.

Area L. *Monitoraggio e misurazioni.*

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di valutare le diverse situazioni che richiedono un monitoraggio e di scegliere la strumentazione adatta; deve saper definire i principi di misurazione delle piu importanti variabili fisiologiche.

Settori: E10X biofisica, F01X statistica medica, F04B patologia clinica, F21X anestesiologia, K05B informatica.

Area M. *Organizzazione.*

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere le principali esigenze organizzative della anestesiologia e rianimazione anche in relazione alle implicazioni bioetiche e legali della pratica medica ed anestesiologica.

Settori: F02X storia della medicina, F21X anestesiologia, F22B medicina legale.

TABELLA *B - Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

1. *Area della preparazione preoperatoria e del trattamento medico:*

aver partecipato alla discussione preoperatoria di almeno 1000 casi clinici;

aver discusso la preparazione preoperatoria;

aver osservato la preparazione di routine;

conoscere gli effetti della premedicazione e le sue conseguenze nel periodo pre- e post-operatorio.

2. *Area dell'anestesia generale:*

aver acquisito esperienza nel somministrare anestesie generali ad almeno 500 pazienti in tutte le branche chirurgiche;

aver utilizzato un'ampia varietà di attrezzature;

aver applicato le diverse tecniche di monitoraggio;

aver utilizzato uno stimolatore nervoso;

aver valutato il funzionamento delle attrezzature in ambito clinico.

3. *Area dell'anestesia loco-regionale:*

aver acquisito autonomia nell'attuazione delle principali tecniche di anestesia loco-regionale e nell'analgesia del parto.

4. *Area dell'anestesia nelle specialità e della terapia intensiva post-operatoria:*

aver effettuato il trattamento anestesiologico per pazienti di tutte le branche chirurgiche con almeno 500 anestesie generali;

aver seguito nel decorso postoperatorio almeno 1000 casi clinici anche nell'ambito dei turni di cui al punto 7;

aver utilizzato in sala operatoria le più comuni posizioni chirurgiche (laterale, litotomica, ecc.);

aver osservato, durante un tirocinio in sala operatoria di cardio-chirurgia, l'applicazione di tecniche di circolazione e di ossigenazione extracorporea.

5. *Area dell'assistenza peri-operatoria:*

aver effettuato un periodo continuativo di servizio presso la sala di risveglio;

aver partecipato alle visite postoperatorie;

aver partecipato alla supervisione del controllo delle attrezzature della sala di risveglio;

aver partecipato alle discussioni su casi clinici di cui al punto 1.

6. *Area della rianimazione e dei trattamenti di emergenza:*

aver eseguito su manichini le prove di rianimazione cardiopolmonare;

aver partecipato al trasferimento intra ed inter ospedaliero di pazienti critici;

aver utilizzato adeguate attrezzature di rianimazione portatili ed aver partecipato ad attività di soccorso extraospedaliero avanzato e di trasporto primario;

aver raccolto l'anamnesi ed effettuato l'esame clinico e prescritto il trattamento terapeutico di pazienti con patologia acuta respiratoria, cardiocircolatoria, nervosa e metabolica;

aver trattato pazienti con ritenzione di secrezione tracheobronchiale;

aver utilizzato broncoscopi, tubi endobronchiali ed altre protesi respiratorie;

aver partecipato ad attività di soccorso extraospedaliero avanzato e di trasporto primario;

aver partecipato al trasferimento inter e intraospedaliero di pazienti critici.

7. *Area della rianimazione e della terapia intensiva:*

aver effettuato almeno 300 turni di servizio attivo di un reparto di rianimazione e terapia intensiva polivalente;

aver studiato protocolli di valutazione e di trattamento del paziente in stato di shock;

aver effettuato il cateterismo venoso centrale e misurato le pressione venosa centrale;

aver somministrato soluzioni infusionali ed elettrolitiche adeguate per tipologia ed entità ed aver osservato gli effetti della loro somministrazione;

aver partecipato alla valutazione ed al controllo di situazioni emorragiche;

aver valutato il ruolo dell'anestesista nella prevenzione e nel trattamento dell'insufficienza renale acuta;

aver osservato il nursing del paziente critico;

aver partecipato alla valutazione dei pazienti ed averne seguito l'evoluzione clinica sulla base dei principali indici prognostici;

aver preso parte alla valutazione dei livelli di coma;

aver utilizzato le diverse tecniche di ventilazione artificiale;

aver preso parte al trattamento di pazienti critici nei diversi settori specialistici e nelle principali condizioni di interesse intensivologico:

aver applicato protocolli nutrizionali idonei alle esigenze dei principali quadri clinici;

aver studiato protocolli idonei a prevenire il rischio delle infezioni in terapia intensiva;

aver utilizzato protocolli razionali di antibiotico terapia;

aver preso parte alle riunioni organizzative e di aggiornamento del team intensivologico.

8. *Area della terapia antalgica:*

aver trattato 1500 pazienti affetti da dolore acuto o cronico ivi compreso il dolore post-operatorio;

aver partecipato alla valutazione algologica in numerose situazioni cliniche;

aver studiato protocolli di terapia antalgica nelle diverse condizioni cliniche;

aver partecipato alla conduzione di trattamenti strumentali antalgici;

aver preso parte all'applicazione delle principali tecniche strumentali antalgiche non invasive;

aver seguito l'evoluzione algologica in numerose situazioni cliniche sulla base dell'applicazione di protocolli terapeutici;

aver discusso con gli specialisti medici di altre discipline una condotta terapeutica integrata.

9. *Area della terapia iperbarica:*

aver parte alla selezione dei pazienti da proporre alla terapia iperbarica;

aver partecipato alla preparazione dei pazienti da sottoporre a trattamento iperbarico;

aver preso parte a trattamenti iperbarici nel corso di diversi quadri clinici;

aver discusso con lo staff i protocolli di nursingin corso di terapia ricompressiva;

aver partecipato al trattamento in iperbarismo di pazienti critici sottoposti a ventilazione artificiale, monitoraggio dei parametri clinici e terapia farmacologica ed infusionale;

aver studiato le misure per la prevenzione dei rischi connessi al trattamento iperbarico.

10. *Area del monitoraggio e delle misurazioni:*

aver utilizzato un'ampia varietà di attrezzature ed averne discusso i principi di funzionamento, il significato della variazione dei parametri misurati ed i possibili errori;

aver effettuato determinazioni emogasanalitiche ed altri test di funzionalità respiratoria;

aver osservato e monitorizzato le modificazioni dei parametri clinici su pazienti durante la ventilazione meccanica;

aver proceduto all'applicazione delle diverse tecniche di monitoraggio invasivo e non invasivo dei diversi parametri di interesse intensivologico nelle varie situazioni cliniche.

11. *Area dell'organizzazione:*

conoscere le principali esigenze strutturali e funzionali delle sale operatorie, delle sale di risveglio, dei reparti di rianimazione e terapia intensiva e di terapia del dolore;

conoscere le normative attinenti la specialità dello Stato, della regione e dell'ospedale ove si opera;

saper calcolare il rapporto costo/beneficio di un modello organizzativo;

dimostrare di conoscere le implicazioni giuridiche e legali inerenti alla attività professionale;

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA

Art. 343.

La scuola di specializzazione in dermatologia risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 344.

La scuola in dermatologia e venereologia ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale della dermato-venereologia, comprese la cosmetica, la dermatologia tropicale e la dermatologia allergologica e professionale.

Art. 345.

La scuola rilascia il titolo di specialista in dermatologia e venereologia.

Art. 346.

Il corso ha la durata di 4 anni.

Art. 347.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

La sede amministrativa della scuola è il Dipartimento di scienze e tecnologie biomediche dell'Università dell'Aquila.

Art. 348.

Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è determinato in cinque unità per ogni anno di corso, tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui all'art. 347.

TABELLA *A* - *Aree di addestramento professionale e relativi settori scientifico-disciplinari.*

A. *Area propedeutica e di fisiopatologia cutanea.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di anatomia, genetica della pelle e dei suoi annessi, di oncologia, di immunologia, nonché le conoscenze avanzate dei meccanismi eziopatogentici che determinano l'insorgenza delle malattie della pelle e degli annessi cutanei.

Settori: E04B biologia molecolare, E05A biochimica, E09A anatomia umana, E09B istologia, F03X genetica medica, F04A patologia generale, F04B patologia clinica, F17X malattie cutanee e veneree.

B. *Area laboratorio e diagnostica dermatologica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche di fisiologia, biochimica, nonché le tecniche in tutti i settori di laboratorio e di diagnostica applicati alla dermatologia e venereologia, comprese la citopatologia, l'istopatologia, l'immunopatologia, la diagnostica ultrastrutturale, la diagnostica per immagini, la microbiologia e micologia dermatologiche e la statistica medica.

Settori: E06A fisiologia umana, F01X statistica medica, F04B patologia clinica, F05X microbiologia e microbiologia clinica, F17X malattie cutanee e veneree, F18X diagnostica per immagini e radioterapia.

C. *Area dermatologia clinica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche necessarie per la valutazione epidemiologica, per la prevenzione e per la diagnosi e terapia, compresa quella chirurgica e fisioterapica, delle malattie cutanee e della dermatologia pediatrica, delle malattie immunologiche con prevalente estrinsecazione cutanea, delle malattie neoplastiche cutanee. Lo specializzando deve inoltre saper partecipare a studi clinici controllati secondo le norme di buona pratica clinica.

Settori: E07X farmacologia, F8X botanica farmaceutica, F01X statistica medica, F07C malattie dell'apparato cardiaco, F08B chirurgia plastica, F17X malattie cutanee e veneree, F18X diagnostica per immagini e radioterapia, F22B medicina legale.

D. *Area dermatologia allergologica e professionale.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche necessarie per la valutazione epidemiologica, per la prevenzione, la diagnosi e la terapia delle malattie cutanee di natura allergica e professionale ed ambientale.

Settori: F01X statistica medica, F17X malattie cutanee e veneree.

E. *Area venereologia e malattie sessualmente trasmesse.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche necessarie per la valutazione delle epidemiologia, la prevenzione, la legislazione, la diagnosi e la terapia, compresa quella fisica, delle malattie trasmissibili per via sessuale compresa l'AIDS.

Settori: F04A patologia generale, F17X malattie cutanee e veneree, F22A igiene generale ed applicata.

F. *Area dermatologia cosmetologica ed estetica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche e pratiche relative alle valutazioni strumentali dei parametri fisiologici della cute, dei test funzionali nonché alla diagnosi e terapia degli inestetismi cutanei, all'etica professionale ed alla legislazione sanitaria.

Settori: E07X farmacologia, E08X biologia farmaceutica, F17X malattie cutanee e veneree, F22B medicina legale.

G. *Area dermatologia tropicale.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le principali conoscenze teoriche e tecniche per la prevenzione diagnosi e terapia delle malattie dermatologiche tropicali comprese quelle insorte su cute caucasica e le malattie dermatologiche cosmopolite insorte su cute nera.

Settori: F01X statistica medica, F05X microbiologia, F17X malattie cutanee e veneree, F22A igiene.

H. *Area dermatologia chirurgica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche per la diagnosi e terapia delle malattie dermatologiche suscettibili di trattamento chirurgico.

Settori: E07X farmacologia, F17X malattie cutanee e veneree, F18X diagnostica per immagini e radioterapia.

TABELLA *B* - *Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma deve:

1) aver eseguito personalmente almeno 40 biopsie cutanee;

2) aver eseguito personalmente e/o valutato almeno:

100 esami microscopici e colturali di materiale biologico;

30 esami sierologici per le MTS;

30 esami istologici e immunopatologici;

10 test di dermatologia cosmetologica (phmetria, submetria, elastometria, tricogramma, ecc.);

50 test cutanei;

3) aver seguito personalmente almeno 400 casi di dermopatie di cui:

50 casi di dermatologia allergologica;

50 casi di MTS;

50 di dermatologia oncologica;

30 di dermatologia pediatrica;

partecipando attivamente alla programmazione, esecuzione e controllo dei protocolli terapeutici;

4) aver partecipato come osservatore o aver eseguito personalmente sotto supervisore almeno:

80 interventi di chirurgia dermatologica;

100 trattamenti di terapia fisica (crioterapia, fototerapia, diatermocoagulazione, trattamenti LASER);

20 trattamenti iniettivi intralesionali.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL RICAMBIO

Art. 349.

La scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 350.

La scuola ha lo scopo di formare medici specialistici nel settore professionale dell'endocrinologia clinica e delle malattie del ricambio. La scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio è articolata in indirizzi alternativi di:

a) endocrinologia;

b) diabetologia e malattie del ricambio;

c) andrologia.

Art. 351.

La scuola rilascia il titolo di specialista in endocrinologia e malattie del ricambio.

Art. 352.

Il corso ha la durata di 5 anni.

Art. 353.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionari e discipline.

Sede amministrativa della scuola il Dipartimento di medicina sperimentale dell'Università degli studi di L'Aquila.

Art. 354.

Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è determinato in cinque unità per ciascun anno di corso, tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui all'art. 353.

TABELLA *A* - *Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori sclentifico-disciplinari.*

Area A. *Propedeutica e fisiopatologica generale.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di anatomo-fisiologia, embriologia del sistema endocrino e metabolico, di biochimica degli ormoni e del metabolismo intermedio, di genetica, dei meccanismi che determinano lo sviluppo delle malattie endocrine, andrologiche e metaboliche e la patogenesi delle complicanze, nonché acquisire le basi biologiche per l'apprendimento della metodologia di laboratorio, della clinica e della terapia endocrino-metabolica.

Settori: E09A anatomia umana, E09B istologia, E05A biochimica, E06A fisiologia umana, F03X genetica medica, F04A Patologia generale, F07E endocrinologia.

Area B. *Medicina generale.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze fondamentali di fisiopatologia dei diversi organi ed apparati, le conoscenze teoriche e pratiche necessarie per il riconoscimento delle principali malattie che riguardano i diversi sistemi dell'organismo, le conoscenze teoriche dei principali settori di diagnostica strumentale e di laboratorio relativi alle suddette malattie, deve acquisire inoltre la capacità di valutazione delle connessioni ed influenze internistiche.

Settori: F07A medicina interna, F07B malattie dell'apparato respiratorio, F07C malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D gastroenterologia, F07F nefrologia, F07G malattie del sangue, F07E reumatologia.

Area C. *Laboratorio e diagnostica endocrinologica, andrologica e metabolica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche dei settori di laboratorio applicati all'endocrinologia e al metabolismo, con particolare riguardo agli aspetti di biochimica clinica, di dosaggi ormonali e dei metaboliti, della citoistologia ed alla diagnostica per immagini.

Settori: E05B biochimica clinica, F04B patologia clinica, F06A anatomia patologica, F07E endocrinologia, F18X diagnostica per immagini, F12A neuroradiologia.

Area D. *Area clinica di endocrinologia, andrologia e malattie metaboliche.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche necessarie per la valutazione epidemiologica e per la prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie del sistema endocrino (inclusi endocrinologia dell'età infantile e della pubertà, tumori endocrini ed endocrino-dipendenti, patologia endocrina dell'età avanzata ed endocrinologia della riproduzione umana), delle malattie andrologiche (inclusi: disturbi della funzione erettile, prevenzione e cura dell'infertilità di coppia e tecniche relative alla fecondazione assistita) e delle malattie del metabolismo (inclusi forme dismetaboliche congenite, diabete infantile, prevenzione e cura delle complicanze croniche del diabete mellito, obesità, disipidemie e patologia metabolica dell'osso).

Settori: F07E endocrinologia, con la collaborazione di: E07X farmacologia, F12A neuroradiologia, F18X diagnostica per immagini e radioterapia, F19A pediatria generale e specialistica, F20X ginecologia ed ostetricia.

Area E. *Emergenze endocrine e metaboliche.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche e la pratica clinica necessarie a prevenire, riconoscere e trattare le principali patologie che costituiscono condizioni di emergenza endocrina e metabolica.

Settori: F07E endocrinologia, F21X anestesiologia, F07A medicina interna.

Area F1. *Fisiopatologia endocrina avanzata.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze relative alle possibili applicazioni alle malattie endocrine congenite ed acquisite in termini clinici (preventivi, diagnostica e terapeutici) delle più recenti acquisizioni biotecnologiche.

Settori: F03X genetica medica, F04A patologia generale, F07E endocrinologia.

Area F2. *Endocrinologia dell'età infantile e della pubertà.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze teoriche ed esperienza pratica relativa agli aspetti endocrini e metabolici delle patologia dell'età infantile incluse le forme disendocrine e diemetaboliche congenite, neonatali, dell'infanzia e dell'adolescenza, l'utilizzo di parametri auxologici e di idonee procedure diagnostiche e terapeutiche e la valutazione degli aspetti psicosociali.

Settori: F07E endocrinologia con la collaborazione di F19A pediatria generale e specialistica.

Area F3. *Endocrinologia della riproduzione umana.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze teoriche ed esperienza pratica relativa alle alterazioni endocrine responsabili dei difetti maschili e femminili dell'attività riproduttiva, inclusi gli aspetti genetici, infettivi, disendocrini, dismetabolici dell'infertilità di coppia, l'applicazione delle relative tecniche diagnostiche, i trattamenti pluri-specialistici inclusa la fecondazione assistita e gli aspetti psico-sociali.

Settori: area F07E endocrinologia con la collaborazione di F20X ginecologia e ostetricia.

Area F4. *Patologia neoplastica delle ghiandole endocrine e dei tumori ormonodipendenti.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze teoriche ed esperienza pratica relativa alla prevenzione, diagnostica e terapia della patologia tumorale delle ghiandole endocrine e dei tumori ormono-dipendenti, incluse le terapie sostitutive e quelle con antagonisti ormonali e la valutazione degli aspetti psicosociali e di qualità della vita del paziente oncologico.

Settori: F07E endocrinologia con la collaborazione di F04A patologia generale, F07A medicina interna.

Area F5. *Fisiopatologia andrologica avanzata.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze relative alle possibili applicazioni alle malattie andrologiche congenite ed acquisite in termini clinici (preventivi, diagnostici e terapeutici) delle più recenti acquisizioni biotecnologiche.

Settori: F04A patologia generale, F03X genetica medica, F07E endocricinologia e malattie del ricambio.

Area F6. *Andrologia funzionale sessuologica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche e l'esperienza pratica relativa alle alterazioni ormonali congenite ed acquisite, vascolari, neurologiche e psicogene responsabili dei difetti primitivi e secondari della funzione erettile, inclusa l'applicazione delle relative tecniche diagnostiche e dei vari tipi di trattamento ormonale e farmacologico.

Settori: F07E endocrinologia con la collaborazione di F18X diagnostica per immagini, F11B neurologia, F11A psichiatria.

Area F7. *Obesità e patologia legata a disturbi della nutrizione.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze teoriche e pratiche relative alla epidemiologia, alla prevenzione, diagnostica differenziale, terapia inclusa quella educativa delle diverse forme di obesità e magrezze, inclusi gli aspetti interdisciplinari delle complicanze relative a queste patologie e gli aspetti psico-sociali di questi pazienti.

Settori: F07E endocrinologia, F07A medicina interna, F11A psichiatria.

Area F8. *Fisiopatologia metabolica avanzata.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze relative alle possibili applicazioni alle malattie metaboliche congenite ed acquisite in termini clinici (preventivi, diagnostici e terapeutici) delle più recenti acquisizioni biotecnologiche.

Settori: F04A patologia generale, F03X genetica medica, F07E endocrinologia.

Area F9. *Diabetologia.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze teoriche e pratiche relative alla epidemiologia ed alla prevenzione primaria e secondaria, alla diagnostica e al trattamento delle varie forme di diabete mellito, incluso il diabete infantile ed il diabete in gravidanza ed alla prevenzione, diagnostica e trattamento pluridisciplinare dei fattori di rischio e delle complicanze croniche del diabete (oculari, neurologiche, cardiovascolari, etc.) inclusi gli aspetti psico-sociali di questi pazienti.

Settori: F07E endocrinologia, con la collaborazione di: F07A medicina interna, F07F nefrologia, F07C malattie dell'apparato cardiovascolare, F11B neurologia, F14X malattie dell'apparato visivo, F18X diagnostica per immagini, F11A psichiatria.

Area F10. *Patologia del metabolismo lipidico.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze teoriche e pratiche relative alla epidemiologia, alla prevenzione, alla diagnostica differenziale ed alla terapia della patologia del metabolismo lipidico, ai fattori di rischio ed alla terapia dell'arteriosclerosi e delle patologie ad essa correlate.

Settori: F07E endocrinologia, F07A medicina interna, F07C malattie dell'apparato cardiovascolare.

TABELLA *B* - *Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

Lo specializzando per essere ammesso all'esame di diploma deve:

1) aver seguito personalmente in reparto:

sessanta pazienti degenti per endocrinopatie e con patologie endocrine neoplastiche curandone personalmente l'impostazione diagnostica, la fase terapeutica e quella dei controlli a breve e medio termine;

cinquanta pazienti degenti per diabete mellito tipo 1 e 2, iperlipemia, obesità, partecipando direttamente oltre che alla impostazione diagnostica e terapeutica anche all'educazione del paziente ed alla programmazione ed esecuzione dei controlli a breve e medio termine;

trenta pazienti degenti per patologie di tipo andrologico e con patologie neoplastiche androgeno--dipendenti curandone personalmente l'impostazione diagnostica, la fase terapeutica e quella dei controlli a breve e medio termine;

2) aver frequentato ambulatori e day hospital nei seguenti settori:

endocrinologia (compresa l'andrologia): duecentocinquanta ore;

diabetologia e patologia del metabolismo: duecentocinquanta ore;

3) aver seguito personalmente, inclusa la fase di valutazione delle necessità del test, della sua esecuzione e discussione ed interpretazione dei risultati:

almeno 100 test dinamici di funzione delle ghiandole endocrine (tiroide, ipofisi, surrene, etc.);

almeno 100 test dinamici per lo studio della funzione del pancreas endocrino e del metabolismo intermedio;

almeno 100 test di funzionalità testicolare di cui 30 relativi alla funzione leydigiana e 70 relativi alla funzione spermatogenetica;

4) aver seguito personalmente pazienti ricoverati per urgenze endocrine e/o metaboliche ed anche con patologie acute cardio e cerebro-vascolari e con patologie chirurgiche, ostetriche, etc., con una componente fisiopatologica e clinica di interesse endocrino e/o metabolico.

Lo standard di addestramento professionale deve essere rivolto per almeno il 60% sulle patologie di tutte le aree di indirizzo (F1-F10) e per la restante quota sulle patologie specifiche relative all'indirizzo prescelto (aree di indirizzo F1-F4, F7 per l'indirizzo in endocrinologia; aree di indirizzo F3-F6 per l'indirizzo in andrologia, aree di indirizzo F7-F10 per l'indirizzo in malattie del ricambio e diabetologia).

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

GERIATRIA

Art. 361.

La scuola di specializzazione in geriatria risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 362.

La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della geriatria e gerontologia.

Art. 363.

La scuola rilascia il titolo di specialista in geriatria.

Art. 364.

Il corso ha la durata di 4 anni.

Art. 365.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia (*) e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

La sede amministrativa della scuola è il dipartimento di medicina interna e sanità pubblica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi dell'Aquila.

Art. 366.

Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è determinato in cinque per ciascun anno di corso, tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui all'art. 365.

TABELLA *A* - *Aree di addestramento professionale e relativi settori scientifico-disciplinari.*

A.1 - *Area della patogenesi e gerontologia generale.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le nozioni fondamentali sulle teorie dell'invecchiamento, sulla biologia della senescenza e deve conoscere la fisiopatologia e le modalità di presentazione della involuzione fisiologica dei vari organi e apparati e dell'anziano nella sua globalità. Lo specializzando deve essere in grado inoltre di pianificare ed interpretare studi atti a valutare il profilo demografico ed epidemiologico e i rischi sia della popolazione anziana in generale che di gruppi particolari (aree metropolitane, urbane, rurali; anziani a domicilio o in istituzioni; differenti categorie di reddito).

Settori: F07A medicina interna; F04A patologia generale; F01X statistica medica.

A.2 - *Area della clinica e terapia geriatrica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le peculiarità della metodologia clinica geriatrica e, in particolare, i metodi specifici di rilievo anamnestico ed obiettivo nel paziente anziano, familiarizzandosi con il concetto di multipatologia cronica (co-morbilità) e con le tecniche di valutazione complessiva. Deve inoltre apprendere le modificazioni età-correlate della farmacocinetica e della farmacodinamica e, attraverso lo studio farmaco-epidemiologico, conoscere i possibili effetti dell'impiego di più trattamenti concomitanti, ed infine apprendere i principi atti a prevenire i danni iatrogenici.

Settori: F07A medicina interna; F08A chirurgia generale; E07X farmacologia.

A.3 - *Area della geriatria e delle specialità geriatriche.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire la conoscenza approfondita delle malattie proprie dell'età geriatrica e conseguire la preparazione culturale necessaria a differenziare lo stato di malattia dall'involuzione fisiologica della senescenza. A tal fine lo specializzando dovrà pertanto apprendere gli elementi fondamentali nel campo delle varie specialità in modo da arrivare, in maniera autonoma, ad una corretta diagnosi clinica nelle situazioni di comorbilità tipiche dell'età avanzata.

Settori: F07A medicina interna; F10X urologia; F11A psichiatria; F16A malattie dell'apparato locomotore; F11B neurologia.

A.4 - *Area della valutazione funzionale e multidimensionale geriatrica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze culturali necessarie ad arrivare, superando l'ottica della patologia d'organo, ad una diagnosi funzionale globale ed a realizzare programmi di intervento multidimensionale (medico, sociale, riabilitativo) atti a prevenire o a limitare la disabilità e ad ottenere il recupero funzionale dell'anziano.

Settori: F07A medicina interna; F16B medicina fisica e riabilitazione.

A.5 - *Area della medicina riabilitativa dell'anziano e aspetti socio-sanitari della popolazione anziana.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere gli obiettivi fondamentali ed i principi generali della riabilitazione nell'anziano, e le tecniche da utilizzare in specifiche patologie croniche o con possibili esiti invalidanti, principalmente nei settori ortopedico, neurologico, neuropsichiatrico, cardiologico. Deve inoltre saper valutare la applicabilità e la efficacia di programmi di riabilitazione in differenti regimi di assistenza (es: ambulatoriale, in day-hospital, in ricovero ospedaliero, in residenze sanitarie assistenziali, ecc.).

Settori: F07A medicina interna; F16B medicina fisica e riabilitazione.

TABELLA *B* - *Standard complessivo di addestramento professionalizzato.*

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma, deve aver eseguito personalmente i seguenti atti medici e proecedimenti specialistici:

a) medicina clinica:

*a*1 redatto e firmato 100 cartelle cliniche di degenti e/o di pazienti amubulatoriali comprensive, ove necessario, degli esami di liquidi biologici personalmente eseguiti o siglati (urine, striscio di sangue periferico, esame di escreato, feci, liquidi pleurico);

*a*2 eseguito almeno 20 consulenze geriatriche presso altri reparti, 20 in RSA e 20 sul territorio;

*a*3 eseguito personalmente, refertandone l'esecuzione in cartella, atti medici quali:

50 esplorazioni rettali; 50 manovre invasive; (inserimento di linee venose centrali e arteriose, toracentesi, paracentesi ecc.; posizionamento di 20 cateteri vescicali e di 20 sondini nasogastrici; esecuzione e refertazione di 20 esami del fundus oculi; detersione e medicazione di 20 piaghe da decubito, ulcere trofiche, piede diabetico; eseguito personalmente il bilancio idrico, elettrolitico e nutrizionale di almeno 30 pazienti;

*a*4 aver condotto, in almeno 20 casi, la valutazione dell'osteopenia dell'anziano.

b) medicina strumentale e laboratoristica:

*b*1 aver eseguito e controfirmato almeno 50 esami ECG; 20 esami doppler dei vasi epiaortici e periferici; 20 esami ecografici addominali;

*b*2 aver discusso con un esperto almeno: 20 esami TC/RMN dell'encefalo; 50 tra RX di torace, rachide, digerente, colon per clisma; 20 esami urodinamici; 20 esami ecocardiografici; 10 esami angiografici;

c) valutazione multidimensionale geriatrica:

aver coordinato una UVG, stendendo il relativo programma di intervento, in almeno 40 casi di anziani in diversi punti della rete di assistenza geriatrica (intraospedaliera, ospedale diurno, territorio), utilizzando le principali scale di valutazione funzionale (globale, neurologica) e psicometrica.

d) geriatria ambulatoriale:

aver prestato servizio per almeno 30 giorni complessivi in ognuno dei seguenti ambulatori: m: di Parkinson; demenza; diabetologico; di riabilitazione funzionale.

e) medicina d'urgenza:

*e*1 aver prestato servizio per 60 giorni complessivi in un reparto in cui venga praticata la medicina d'urgenza;

*e*2 aver condotto 10 volte le basilari manovre di rianimazione cardiopolmonare su un manichino e, possibilmente, alcune volte su paziente;

*e*3 aver praticato almeno 10 volte ventilazione assistita con pallone AMBU;

*e*4 aver eseguito sotto controllo almeno 3 volte una defibrillazione elettrica.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

MEDICINA DELLO SPORT

Art. 385.

La scuola di specializzazione in medicina dello sport risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 386.

La scuola ha lo scopo di formare medici specialistici nel settore professionale della medicina dello sport, sia riguardo all'attività scolastica, che a quella amatoriale, che a quella agonistica, che a quella correttiva.

Art. 387.

La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina dello sport.

Art. 388.

Il corso ha la durata di 4 anni.

Art. 389.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella A e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

La sede amministrativa della scuola è il dipartimento di scienze e tecnologie biomediche della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi dell'Aquila.

Art. 390.

Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è determinato in numero di tre unità, tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui all'art. 389.

TABELLA *A* - *Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.*

A. *Area propedeutica, morfologica e fisiologica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze di base sulla struttura e funzioni degli apparati direttamente e indirettamente implicati nelle attività sportive, sulle principali correlazioni biochimiche e nutrizionali dall'età evolutiva a quella adulta con le capacità di elaborare statisticamente i dati raccolti.

Settori: E05A biochimica, E06A fisiologia umana, E06B alimentazione e nutrizione umana, E09A anatomia umana, F01X statistica medica, E03X genetica medica, F19A pediatria generale e specialistica.

B. *Area fisiopatologica e fatinacologica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le principali conoscenze dei meccanismi fisiopatologici, compresi quelli connessi con la traumatologia sportiva nonché le principali cognizioni di farmacologia, terapia del dolore e tossicologia sportiva.

Settori: F04A patologia generale, E07X farmacologia, F07E endocrinologia.

C. *Area patologica e traumatologica.*

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere le patologie di interesse internistico cardiologico e ortopedico-traumatologico che limitano o controindicano l'attività fisica e sportiva. Deve inoltre conoscere gli effetti dei farmaci sulle capacità prestative con particolare riguardo agli aspetti tossicologici.

Settori: F07A medicina interna, F07B malattie dell'apparato respiratorio, F07C malattie dell'apparato cardiaco, F16A malattie dell'apparato locomotore.

D. *Area valutativa e medico-preventiva.*

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di effettuare una completa valutazione clinica e strumentale dello sportivo sia a riposo che sotto sforzo. Egli deve inoltre conoscere le principali malattie e patologie ortopediche in rapporto all'attività motoria in generale ed ai diversi sport. Deve anche apprendere le patologie correlate all'attività sportiva con finalità di prevenzione.

Settori: E06A fisiologia umana, F04B patologia clinica, F07A medicina interna, F16A malattie dell'apparato locomotore, F22A igiene generale ed applicata.

E. *Area terapeutica e riabilitativa.*

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere i principali concetti di pronto soccorso, terapia e riabilitazione nelle diverse lesioni traumatologiche di interesse sportivo. Deve inoltre conoscere l'influenza dell'attività sportiva su patologie preesistenti e l'utilizzazione della medesima a fini terapeutici.

Settori: F07A medicina interna, F08A chirurgia generale, F16A malattie dell'apparato locomotore, F16B medicina fisica e riabilitativa, F21X anestesiologia.

F. *Area psicologica.*

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere i fondamenti della psicologia applicata allo sport ed acquisire gli strumenti per una corretta valutazione dei comportamenti psicomotori e delle motivazioni alla pratica sportiva, specie in età evolutiva.

Settori: E06A fisiologia umana, M10B psicobiologia e psicologia fisiologica.

G. *Area organizzativa e tecnico-metodologica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire la conoscenza dei concetti fondamentali relativamente ai seguenti ambiti: teoria del movimento e dello sport; etica sportiva; organizzazione sportiva nazionale ed internazionale; regolamentazione delle diverse specialità sportive; teoria, metodologia e pratica dell'allenamento sportivo.

Settori: F22A igiene generale ed applicata.

H. *Area medico-legale e assicurativa.*

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere i principi della responsabilità professionale medico-sportiva nei confronti della colpa generica, della colpa specifica e della tutela dei diritti dell'atleta. Deve essere informato sulle normative della tutela assicurativa per il rischio privato sportivo nonché dei regolamenti nazionali ed internazionali delle assicurazioni a particolare tutela dell'atleta.

Settori: F22B medicina legale.

TABELLA *B* - *Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver superato gli esami annuali ed i tirocini ed aver condotto, con progressiva assunzione di autonomia professionale, i seguenti atti specialistici in strutture proprie della scuola o in strutture convenzionate, in particolare con quelle gestite dal CONI:

1) aver partecipato alla valutazione di almeno 300 giudizi di idoneità, di cui 50 derivanti dalla valutazione integrativa di esami strumentali e/o di laboratorio per problematiche in ambito cardiologico, internistico ortopedico;

2) aver partecipato alla definizione di 50 protocolli riabilitazione post-traumatica ed aver eseguito differenti tipi di bendaggi funzionali per traumi da sport;

3) aver stilato almeno 5 protocolli di osservazione diretta, effettuata prcsso centri sportivi amatoriali ed agonistici, centri riabilitativi e correttivi ed istituzioni scolastiche, per una corretta valutazione dei comportamenti del soggetto;

4) aver seguito almeno 20 gare, affiancando il medico addetto nella raccolta del liquido organico per l'antidoping;

5) aver personalmente eseguito almeno 30 valutazioni funzionali ergonometriche in atleti e 5 cardiopatici e/o asmatici;

6) aver partecipato alla formulazione di almeno 30 programmi di allenamento in 4 discipline sportive (2 a prevalente attività anaerobica e 2 a prevalente attività aerobica).

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

MEDICINA INTERNA

Art. 391.

La scuola di specializzazione in medicina interna risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 392.

La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della medicina interna, comprese la medicina d'urgenza e le inter-relazioni con la medicina specialistica.

La scuola si articola in due indirizzi:

medicina interna;

medicina d'urgenza.

Art. 393.

La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina interna.

Art. 394.

Il corso ha la durata di 5 anni.

Art. 395.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella A e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

La sede amministrativa della scuola è il Dipartimento di medicina interna e sanità pubblica dell'Università degli studi de L'Aquila.

Art. 396.

Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è determinato in sei unità per ciascun anno di corso, tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui all'art. 395.

TABELLA *A* - *Area di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.*

A) AREA COMUNE.

A.1 - *Area della fisiopatologia clinica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali dei meccanismi etiopatogenetici e fisiopatologici delle malattie umane.

Settori: F04A patologia generale, F07A medicina interna.

A.2 - *Area della metodologia clinica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze approfondite di epidemiologia, di metodologia clinica e semeiotica clinica, funzionale e strumentale, nonché di medicina di laboratorio, diagnostica per immagini e medicina nucleare.

Settori: F01X statistica medica, F04B patologia clinica, F07A medicina interna, F18X diagnostica per immagini e radioterapia.

A.3 - *Area della clinica e della terapia.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire la conoscenza approfondita delle malattie umane, deve saper impiegare gli strumenti clinici e le indagini più appropriate per riconoscere i differenti quadri clinici al fine d'impiegare razionalmente le terapie più efficaci, deve saper valutare e prescrivere, anche sotto il profilo del costo/efficacia, i diversi trattamenti cimici.

Settori: F07A medicina interna.

B) INDIRIZZO DI MEDICINA INTERNA.

B.1 - *Area della medicina clinica e delle specialità internistiche.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire sia le conoscenze teoriche che quelle strumentali di interesse internistico al fine di raggiungere una piena autonomia professionale nella pratica della medicina clinica.

Settori: F07A medicina interna, F07B-C-D-E-F-G-H-I specialità mediche, F04B oncologia medica.

B.2 - *Area della terapia avanzata.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire la piena conoscenza teorica e applicativa delle terapie dietetiche, farmacologiche e strumentali necessarie ai pazienti con stati di malattie che coinvolgano l'organismo nella sua globalità, ivi comprese le terapie da applicare nel paziente «critico».

Settori: E07X farmacologia, F07A medicina interna.

B.3 - *Area della clinica specialistica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze approfondite di medicina clinica specialistica, in particolare riguardo alle correlazioni con la medicina interna.

Settori: F07A medicina interna, F11A psichiatria, F11B neurologia, F12A neuroradiologia, F17X malattie cutanee e veneree.

C) INDIRIZZO DI MEDICINA D'URGENZA.

C.1 - *Area di medicina d'urgenza.*

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di riconoscere le cause delle patologie proprie del paziente in situazioni di urgenza ed emergenza, comprese quelle di tipo tossico o traumatico, e di poter attuare i relativi interventi.

Settori: E07A farmacologia, F07A medicina interna, F07C malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D gastroenterologia, F08A chirurgia generale.

C.2 - *Area delle urgenze.*

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di riconoscere situazioni d'emergenza traumatica e di eseguire i primi interventi rianimatori.

Settori: F07A medicina inierna, F11B neurologia, F12A neuoradiologia, F15A otorinolaringoiatria, F16A malattie dell'apparato locomotore, F21X anestesiologia.

TABELLA *B* - *Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma, deve aver eseguito personalmente i seguenti atti medici e procedimenti specialistici:

1*a* medicina clinica:

*a*1 aver steso personalmente e firmato almeno 120 cartelle cliniche di degenti, comprensive, ove necessario, degli esami di liquidi biologici personalmente eseguiti e siglati (urine, striscio sangue periferico, colorazione di Gram, liquido ascite, liquido pleurico, escreato, feci etc.);

*a*2 aver esteso personalmente e firmato almeno 100 cartelle ambulatoriali;

*a*3 aver eseguito e firmato almeno 50 consulenze internistiche presso reparti esterni, specialistici o territoriali;

*a*4 aver firmato almeno 100 ECG, aver eseguito almeno 50 emogasanalisi con prelievo di sangue arterioso personalmente eseguito;

*a*5 aver eseguito personalmente, refertandone l'esecuzione in cartella, almeno 100 manovre invasive, comprendenti, fra l'altro, inserimento di linee venose centrali, punture pleuriche e di altre cavità, incisioni di ascessi, manovre di ventilazione assistita, rianimazione cardiaca.

1*b* diagnostica per immagini:

*b*1 aver controfirmato la risposta di almeno 50 esami ecografici, eseguiti direttamente;

*b*2 aver discusso in ambito radiologico almeno 50 casi clinici.

2. Inoltre, per l'indirizzo di medicina interna:

2*a* aver seguito almeno altri 50 casi di degenti, dei quali almeno 30 specialistici;

2*b* aver seguito almeno 50 casi in day hospital.

3. Indirizzo di medicina d'urgenza:

3.1 aver compiuto almeno 150 turni di guardia in medicina d'urgenza, dei quali almeno 20 turni di guardia festivi e 20 notturni al pronto soccorso, ed aver compiuto una rotazione di almeno 6 settimane in terapia intensiva medica e di 4 settimane in terapia intensiva chirurgica (o in rianimazione);

3.2 aver eseguito personalmente, con firma in cartella che ne attesti la capacità di esecuzione, le seguenti manovre:

disostruzione delle vie areee: manovra di Heimlich e disostruzione mediante aspirazione tracheobronchiale;

laringoscopia;

intubazione oro-naso-tracheale di necessità;

somministrazione endotracheale di farmaci;

accesso chirurgico d'emergenza alle vie aree: cricotiroidotomia;

defibrillazione cardiaca;

massaggio cardiaco esterno;

massaggio del seno carotideo;

ossigenoterapia: metodi di somministrazione;

assistenza ventilatoria: ventilazione meccanica manuale, con ventilatori pressometrici e volumetrici;

posizionamento di un catetere venoso centrale;

toracentesi;

cateterismo vescicale;

sondaggio gastrico e intestinale, compreso posizionamento nel paziente comatoso;

lavaggio gastrico e intestinale;

posizionamento sonda Blakemore;
paracentesi esplorativa ed evacuativa;
anestesia locoregionale;
disinfezione ferite e sutura ferite superficiali;
prelievo di sangue arterioso;
tamponamento emorragie, applicazione di lacci;
puntura lombare;
tamponamento nasale;
otoscopia;
metodi di immobilizzazione paziente violento;
immobilizzazione per fratture ossee, profilassi lesioni midollari.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

RADIODIAGNOSTICA

Art. 439.

La scuola di specializzazione in radiodiagnostica risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 440.

La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nei settori professionali delle scienze delle immagini e radiologia interventistica, e della neuroradiologia diagnostica e terapeutica.

La scuola ha un tronco comune di tre anni e si articola negli indirizzi di radiologia diagnostica ed interventistica e di neuroradiologia diagnostica e terapeutica.

Art. 441.

La scuola rilascia il titolo di specialista in radiodiagnostica.

Art. 442.

Il corso ha la durata di 4 anni.

Art. 443.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella A e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

La sede amministrativa della scuola è il dipartimento di medicina sperimentale dell'Università degli studi dell'Aquila.

Art. 444.

Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è determinato in cinque unità per ciascun anno di corso, tenuto nto delle capacità formative delle strutture di cui all'art. 443.

Art. 445.

Norma transitoria: la scuola di specializzazione in radiodiagnostica e quella in radioterapia sostituiscono la pre-esistente scuola in radiologia.

TABELLA *A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.*

Area A. *Propedeutica.*

Obiettivo: lo specializzando deve approfondire le conoscenze di fisica medica, informatica, anatomia ed anatomia patologica, biologia, protezionistica e danni iatrogeni in radiologia ai fini di una adeguata preparazione nei settori della scuola di specializzazione.

Settori: F18X diagnostica per immagini e radioterapia; B01B fisica medica; E06A fisiologia umana; E09A anatomia umana; E10X biofisica; F04A patologia generale; F06A anatomia patologica; F22A igiene generale ed applicata; F22B medicina legale; F01 statistica medica.

Area B. *Tecnologia della strumentazione, formazione, elaborazione e conservazione delle immagini radiologiche.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire una conoscenza avanzata sia sulle strumentazioni tradizionali che sulle nuove macchine di diagnostica per immagini. Deve inoltre essere al corrente delle problematiche inerenti le immagini digitali.

Settori: F18X diagnostica per immagini e radioterapia; B01B fisica medica; E10X biofisica.

Area C. *Tecniche di radiologia e diagnostica per immagini.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire la completa conoscenza delle tecniche per l'impiego delle strumentazioni per l'esame dei vari organi ed apparati.

Settori: F18X diagnostica per immagini e radioterapia; B01B fisica medica; E10X biofisica; F07A medicina interna; F08A chirurgia generale.

Area D. *Metodologia e radiologia clinica dei vari organi ed apparati.*

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere le metodologie da impiegare per lo studio dei vari organi ed apparati e deve conoscere i problemi inerenti alla clinica medica e chirurgica per un preciso orientamento delle metodiche da impiegare. Deve inoltre conoscere le possibilità di studio funzionale degli organi ed apparati e di localizzazione di processi patologici mediante scintigrafia (planare, SPET, PET).

Settori: F18X diagnostica per immagini e radioterapia; F07A medicina interna; F08A chirurgia generale.

Area E. *Radiologia internistica vascolare e non vascolare.*

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere e deve saper praticare esami angiografici e procedure inerenti la radiologia interventistica dei vari organi ed apparati.

Settori: F18X diagnostica per immagini e radioterapia; F07A medicina interna; F08A chirurgia generale.

Area F. *Organizzativa gestionale e forense.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire la conoscenza per programmare l'attività di un servizio di radiologia, organizzare e gestire le diverse attività; deve altresì conoscere i problemi medico-legali inerenti l'uso delle diverse procedure diagnostiche.

Settori: F18X diagnostica per immagini e radioterapia; F22A igiene generale ed applicata; F22B medicina legale.

Area G. *Neuroradiologia* (specifico indirizzo).

Obiettivo: lo specializzando deve avere una approfondita conoscenza dell'anatomia ed anatomia patologica relative al settore, di tutte le metodiche neuroradiologiche diagnostiche e terapeutiche, nonché nozioni di clinica neurologica e neurochirurgia.

Settori: F18X diagnostica per immagini e radioterapia; F11B neurologia; F12A neuroradiologia, F12B neurochirurgia.

TABELLA *B* - *Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma deve aver frequentato le sezioni, i servizi generali e speciali del reparto radiologico avendo collaborato alla effettuazione e alla refertazione degli esami come di seguito elencato:

frequenza per mesi 2 del trattamento immagini, informatica, ecc.;

frequenza per mesi 4 della sezione di ecografia con partecipazione all'iter diagnostico di almeno n. 1.000 esami;

frequenza per mesi 4 della sezione di tomografia computerizzata con partecipazione ad almeno n. 750 esami;

frequenza per mesi 5 della sezione di risonanza magnetica con partecipazione all'iter diagnostico di almeno n. 700 esami;

frequenza per mesi 7 della sezione di radiologia scheletrica e dell'apparato respiratorio con partecipazione all'iter diagnostico di almeno n. 1.500 esami

frequenza per mesi 5 della sezione di radiologia gastrointestinale e genitourinaria (compresi organi addominali) con partecipazione all'iter diagnostico di almeno n. 600 esami;

frequenza per mesi 4 del reparto o sezione di neuroradiologia con partecipazione all'iter diagnostico di almeno n. 600 esami;

frequenza per mesi 5 della sezione di radiologia cardiovascolare e interventistica con partecipazione all'iter diagnostico di almeno n. 400 esami;

frequenza per mesi 2 del reparto o sezione di radiologia d'urgenza e pronto soccorso con partecipazione all'iter diagnostico di almeno n. 500 esami;

frequenza per mesi 2 della sezione di mammografia con partecipazione all'iter diagnostico di almeno n. 500 esami;

frequenza per mesi 1 della sezione di radiologia maxillo-facciale e odontostomatologia con partecipazione all'iter dignostico di almeno n. 300 esami;

frequenza per 3 mesi della sezione di radiologia pediatrica, con partecipazione all'iter diagnostico di almeno 300 esami.

Costituiscono attività di perfezionamento opzionali:

radiologia informatica: acquisizione di conoscenze teoriche e pratiche necessarie alla produzione di sistemi di aiuto alla diagnosi a all'utilizzazione di apparecchiature per l'elaborazione delle immagini.

Lo specializzando deve inoltre avere acquisito esperienze di teleradiologia.

Indirizzi di neuroradiologia:

lo specializzando deve frequentare nell'ultimo anno un reparto di neuroradiologia od una sezione aggregata con partecipazione ad almeno 1600 esami. Tale periodo, che riguarda il 4° anno, dovrà essere detratto in proporzione dal periodo di frequenza negli altri reparti radiologici;

infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno una sperimentazione clinica controllata.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti specialistici ed il relativo peso specifico.

RADIOTERAPIA

Art. 446.

La scuola di specializzazione in radioterapia risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 447.

La scuola ha lo scopo di formare medici specialistici in radioterapia con particolare riguardo alla oncologia.

Art. 448.

La scuola rilascia il titolo di specialista in radioterapia.

Art. 449.

Il corso ha la durata di 4 anni.

Art. 450.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e quelle del Servizio sanitario nazionale individuale nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relafivo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella A e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

La sede amministrativa della scuola presso il dipartimento di medicina sperimentale dell'Università degli studi dell'Aquila.

Art. 451.

Il numero massimo degli specialiazandi che possono essere ammessi determinato in due unità per ciascun anno di corso, tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui all'articolo 450.

Art. 452.

Norma transitoria: la scuola di specializzazione in radiodiagnostica e quella in radioterapia sostituiscono la pre-esistente scuola in radiologia.

TABELLA *A* - *Aree di addestramento professionalizzante e relativi seltori scientifico-disciplinari.*

1. *Area della fisica, della tecnologia e delle tecniche di impiego degli strumenti della radioterapia e della informatica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze sulle sorgenti di radiazioni e sulle basi fisiche della radioterapia, sulle procedure di dosimetria dei fasci di radiazioni, sulle attrezzature per radioterapia esterna e per brachiterapia, sulle attrezzature per la simulazione, sulle tecniche di trattamento con tali attrezzature, sui sistemi per il calcolo della dose, sulle procedure di controllo di qualità, sulle procedure di radioprotezione.

Settori: B01B fisica medica, E10X biofisica medica, F18X diagnostica per immagini e radioterapia, F22C medicina del lavoro, K05B informatica, K06X bioingegneria.

2. *Area della radiobiologia e della radioprotezionistica.*

Obiettivo: lo specializzando deve approfondire le conoscenze sui meccanismi di azione delle radiazioni sulle popolazioni cellulari, sulla risposta tumorale alle radiazioni, sugli effetti precoci e tardivi sui vari tessuti ed organi, sugli indicatori della risposta biologica alle radiazioni, sui criteri di radioprotezione dei lavoratori e della popolazione.

Settori: F18X diagnostica per immagini e redioterapia, F04A patologia generale, F06A anatomia patologica, F22A igiene generale ed applicata, F22B medicina legale.

3. *Area della diagnostica per immagini e di rappresentazione dei tumori con le tecniche di immagini.*

Obiettivo: lo specializzando deve raggiungere un grado di conoscenze adeguato ad interpretare correttamente le immagini per formulare un giudizio clinico autonomo e procedere alla simulazione e alla preparazione dei piani di trattamento.

Settori: F18X diagnostica per immagini e radioterapia, B01B fisica medica, K05B informatica.

4. *Area dell'oncologia generale.*

Obiettivo: lo specializzando deve approfondire le conoscenze sulla biologia del cancro, sulle misure di prevenzione primaria e secondaria, sulla istopatologia dei tumori, sui metodi di classificazione e sui fattori prognostici.

Settori: F04A patologia generale, F04B patologia clinica, F06A anatomia patologica, F22A igiene generale ed applicata.

5. *Area della oncologia clinica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze adeguate sui sintomi e sui quadri clinici delle malattie neoplastiche, sul ruolo generale della terapia oncologica della chirurgia, della radioterapia, della terapia medica (chemioterapia, ormonoterapia e altre terapie) e della loro integrazione sulle terapie di supporto e di assistenza al malato terminale.

Settori: F08A chirurgia generale, F04C oncologia medica, F18X diagnostica per immagini e radioterapia, F21 anestesiologia, F07A medicina interna, E07X farmacologia.

6 *Area di radioterapia clinica.*

Obiettivo: lo specializzando, sulla base delle conoscenze dei risultati delle varie metodiche, deve essere in grado di definire la impostazione clinica del trattamento radioterapico in un quadro generale a carattere interdisciplinare; deve essere in in grado di eseguire le varie fasi della procedura radioterapica (simulazione, planning, verifica) sia con radioterapia esterna che con brachiterapia e di programmare ed effettuare il follow up del paziente.

Settori: F18X diagnostica per immagini e radioterapia, F06A anatomia patologica, F04C oncologia medica, F08A chirurgia generale, F07A medicina interna.

TABELLA *B* - *Standard complessivo di addestrameto professionalizzante.*

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma deve avere:

frequentato per 2 annualità il reparto di degenza;

frequentato per 1 annualità il reparto di brachiterapia;

frequentato per 1 annualità i reparti di radioterapia da fasci esterni, dosimetria e piani di trattamento.

A. *Reparti di degenza.*

Lo specialiazando deve partecipare all'attività clinica, dalla visita iniziale alla revisione della documentazione esistente, alla sua integrazione ed alla discussione dell'impostazione diagnostica e le decisioni terapeutiche.

Egli deve inoltre partecipare alla revisione della documentazione proveniente dai reparti di radioterapia esterna, brachiterapia, dosimetria e sezione di piani di trattamento e deve partecipare alla valutazione della documentazione di diagnostica per immagini (radiodiagnostica tradizionale, ecografia, TC, RM), con riferimento all'anatomia ed alla morfologia oncologica.

Lo specializzando deve seguire l'evoluzione della malattia dei singoli casi, in dipendenza di processi di regressione della malattia e di eventuale comparsa di fenomeni secondari o di complicanze.

Lo specializzando deve aver eseguito personalmente almeno 50 casi clinici relativi a pazienti ricoverati.

B. *Reparto di brachiterapia.*

Lo specializzando deve partecipare all'attività clinica relativa ai procedimenti di brachiterapia interstiziale ed alla evoluzione della malattia a seguito dei provvedimenti terapeutici adottati a partecipare alla eventuale comparsa dei fenomeni secondari e di complicanze. Lo specializzando deve inoltre partecipare alla discussione sul significato della documentazione di diagnostica per immagini. Lo specializzando deve aver eseguito, su almeno n. 50 pazienti, procedure di brachiterapia interstiziale, con brachiterapia endocavitaria e con terapia radiometabolica, di regola in collaborazione con il medico nucleare che ne ha la competenza.

C. *Reparti di radioterapia fasci esterni, dosimetria e piani di trattamento.*

Lo specializzando deve aver partecipato attivamente a tutte le fasi di preparazione e di esecuzione di un trattamento radioterapico da fasci esterni, sia su pazienti ambulatoriali che ricoverati, con le tecniche relative a:

acceleratori lineari e telecobaltoterapia per le irradiazioni con fasci esterni;

simulatore universale per le immagini (radiodiagnostica tradizionale, ecografia, TC, RM);

sezioni TC e RM per la definizione comparsa di recidive e danni iatrogeni;

reparto di calcolo per la coplicazione dei piani di trattamento individuali;

officina meccanica per la produzione automatica di modelli di schermatura sagomata personalizzata;

laboratorio di dosimetria, per il controllo e la taratura dei fasci di radiazioni.

D. Lo specializzando dovrà aver eseguito personalmente l'espletamento dei compiti affidatigli su almeno:

n. 25 pazienti trattati con radioterapia da fasci esterni;

n. 25 pazienti già trattati, esaminati per controllo con l'impiego di immagini diagnostiche;

n. 10 pazienti studiati con il simulatore universale;

n. 10 pazienti con volume di irradiazione definiti su documenti TC o RM;

n. 10 studi su calcolatore di piani di trattamento individuali;

n. 10 modelli di schermatura sagomata personalizzata;

n. 10 controlli dosimetrici di un fascio di radiazioni da sorgente esterna.

Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le diverse tipologie dei diversi atti clinici ed il relativo peso specifico.

CAPO III

Art. 459.

Norme transitorie

Fino all'approvazione dei relativi nuovi ordinamenti restano disciplinate dagli ordinamenti attualmente ancora vigenti le seguenti scuole:

1) statistica sanitaria;

2) chirugia vascolare;

3) odontostomatologia;

4) chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica;

5) audiologia;

6) cardiochirurgia;

7) farmacologia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 15 settembre 1998

Il rettore: BIGNARDI

98A8839

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA IN COSENZA

DECRETO RETTORALE 18 agosto 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi della Calabria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1971, n. 1329, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 20 gennaio 1936, n. 78;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 - Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare l'art. 16;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 - Individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994 - Integrazione all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 recante individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto rettorale 28 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 1997, relativo all'approvazione dello statuto di autonomia dell'Università degli studi della Calabria;

Visto il regolamento recante la disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario adottato con decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, che ha sostituito quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 245;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 267, relativo all'approvazione del piano di sviluppo dell'Università per il triennio 1998/2000, attuativo del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;

Vista la proposta formulata dagli organi accademici di questa Università, riguardante l'ordinameto della facoltà di economia e la richiesta di istituzione dei corsi di laurea in:

economia e commercio;

scienze statistiche ed economiche;

statistica e informatica per l'azienda,

e dei nuovi corsi di diploma universitario di durata triennale in:

gestione delle imprese alimentari;

economia delle imprese cooperative e delle organizzazioni noprofit;

economia dell'ambiente,

ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;

Viste le relazioni del nucleo di valutazione interno del 18 e 30 giugno 1998;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato regionale di coordinamento nelle adunanze del 19 giugno e del 16 luglio 1998;

Visto l'atto di indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica protocollo 1/98 del 16 giugno 1998;

Considerato che il consiglio di amministrazione, convocato per il 28 luglio 1998, ha rinviato l'esame del punto ad una prossima seduta;

Visto il decreto del rettore n. 1602 del 17 agosto 1998;

Considerata la necessità di procedere;

Decreta:

Art. 1.

Nella Tabella *A* dello statuto d'autonomia dell'Università degli studi della Calabria sono inseriti i seguenti nuovi corsi di laurea e diploma universitari:

corso di laurea in economia e commercio;

corso di laurea in scienze statistiche ed economiche;

corso di laurea in statistica ed informatica per l'azienda;

diploma universitario in gestione delle imprese alimentari;

diploma universitario in economia dell'ambiente;

diploma universitario in economia delle imprese cooperative e delle organizzazioni noprofit.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cosenza, 18 agosto 1998

Il rettore: FREGA

98A8843

UNIVERSITÀ DEL MOLISE IN CAMPOBASSO

DECRETO RETTORALE 29 settembre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi del Molise approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1984, n. 585 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, modificazioni ed aggiornamenti al precitato testo unico, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto rettorale n. 135 del 25 febbraio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 1994, relativo all'istituzione della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali con sede in Isernia;

Visto il decreto rettorale del 23 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 15 novembre 1997, relativo all'ordinamento del corso di laurea in scienze ambientali presso la predetta facoltà;

Viste le delibere del consiglio di facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali del 14 maggio 1998, del senato accademico del 7 settembre 1998 e del Consiglio di amministrazione del 9 settembre 1998, relative alla proposta di talune modifiche al precitato ordinamento;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi del Molise, approvato e modificato con i decreti indicati in premessa, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

L'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze ambientali istituito e attivato presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali con sede in Isernia, emanato con decreto rettorale n. 818 del 23 ottobre 1997 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 267 del 15 novembre 1997, a decorrere dall'anno accademico 1998-99, è modificato come di seguito riportato:

«All'art. 95 — V anno *(Omissis)* — 3) Area matematica *(Omissis)*:

lì dove è scritto "basi di dati e sistemi informativi (1 modulo)" si modifica in "sistemi informativi (1 modulo)".

All'art. 95 — V anno *(Omissis)* — Curriculum A *(Omissis)* — capoverso 2) *(Omissis)* — discipline *(Omissis)*:

lì dove è scritto "microbiologia ambientale (1 modulo G08B)" si modifica in microbiologia ambientale (1 modulo G08B o E12X).

All'art. 95 — V anno *(Omissis)* — Curriculum B *(Omissis)* — capoverso 1) *(Omissis)* — discipline *(Omissis)*:

lì dove è scritto "economia forestale e ambientale" si modifica in "estimo forestale e ambientale"».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Campobasso, 29 settembre 1998

Il rettore: CANNATA

98A8899

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 2 ottobre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994;

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 1997;

Vista la delibera del Senato Accademico del 23 dicembre 1997;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 17 febbraio 1998;

Vista la nota di indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 16 giugno 1998;

Sentito il parere del comitato regionale di coordinamento delle università del Lazio del 9 giugno 1998;

Decreta:

dopo l'art. 121 del Titolo XVIII dello statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, relativo alle scuole di specializzazione, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è inserito il seguente nuovo articolo:

Art. 122.

Scuola di specializzazione in valutazione psicologica

La scuola si articola nei quattro seguenti indirizzi:

a) valutazione e formazione;

b) valutazione e consulenza di orientamento;

c) valutazione e consulenza alla persona;

d) valutazione computerizzata.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti preparati a svolgere interventi di carattere valutativo e psicodiagnostico, in ambito individuale e di gruppo, in istituzioni di vario tipo, su soggetti «normali» o devianti dalla norma, con competenze proprie della professionalità psicologica.

La scuola rilascia il titolo di specialista in valutazione psicologica, indirizzo *a)* valutazione e formazione, *b)* valutazione e consulenza di orientamento, *c)* valutazione e consulenza alla persona, *d)* valutazione computerizzata.

La scuola ha la durata di quattro anni e prevede frequenza obbligatoria. Ciascun anno di corso prevede 800 ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato inizialmente in 20 per ciascun anno di corso, per un totale di 80 specializzandi.

Ai sensi della normativa generale concorrono al funzionamento i dipartimenti di scienze e discipline psicologiche.

Sono ammessi alle prove, per ottenere le iscrizioni, i laureati in psicologia. I candidati all'ammissione dovranno dare prova di buona conoscenza strumentale della lingua inglese. Per l'iscrizione alla scuola è inoltre richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di psicologo. È ammessa l'iscrizione *sub condicione* purché l'esame di abilitazione professionale sia superato anteriormente al sostenimento degli esami del primo anno.

Gli esami annuali terranno conto del rendimento in tutte le discipline. L'iscrizione al biennio di indirizzo è condizionata a una valutazione positiva da parte del collegio dei docenti del livello di formazione complessivamente raggiunto dal candidato.

Le aree di insegnamento e di tirocinio professionale sono così articolate:

a) un biennio di base;

b) un biennio specifico per ciascun indirizzo.

Di anno in anno la scuola valuta quali indirizzi saranno attivati.

Il consiglio della scuola può stabilire contestualmente alla decisione di attivazione dei singoli *curricula,* l'attivazione di discipline complementari ritenute rilevanti per gli indirizzi attivati.

Gli insegnamenti sono articolati come segue:

BIENNIO DI BASE

I corsi tecnico-metodologici del primo anno ammontano a 280 ore, da ripartire, a cura del consiglio della scuola, tra i seguenti settori:

M10A, p. es. processi cognitivi e affettivi di base rilevanti per la valutazione; norme deontologiche nella valutazione;

M10C, p. es. modelli di misurazione psicologica e analisi multivariata; valutazione mediante test cognitivi collettivi, di livello e multifattoriali;

M11D, p. es. teorie fattoriali dell'intelligenza e della personalità.

Le attività pratiche guidate, per complessive 520 ore, verranno ripartite fra i settori appena elencati, secondo proporzioni approvate di anno in anno dal consiglio della scuola.

I corsi teorico-metodologici del secondo anno ammontano a 280 ore, da ripartire, a cura del consiglio della scuola tra i seguenti settori:

M10C, p. es. uso di package statistici, tecniche di trasformazione dei punteggi e interrogazione di banche dati; sistemi esperti per la valutazione e tecniche di simulazione giocata;

M11B, p. es. modelli di apprendimento e di comunicazione nelle organizzazioni e comunità;

M11D, p. es. valutazione mediante questionari di personalità e scale di atteggiamenti; principali nosografie psicopatologiche.

Le attività pratiche guidate per complessive 520 ore, verranno ripartite fra i settori appena elencati, secondo proporzioni approvate di anno in anno dal consiglio della scuola.

BIENNIO DI INDIRIZZO «VALUTAZIONE E FORMAZIONE»

I corsi teorico-metodologici del terzo anno ammontano a 200 ore, da ripartire, a cura dei consiglio della scuola, tra i seguenti settori:

M11C, p. es. tecniche dell'intervista valutativa e costruzione di questionari; modelli e tecniche di valutazione del potenziale; modelli di sviluppo organizzativo e analisi delle richieste d'intervento di formazione; metodologie di progettazione ed erogazione degli interventi di formazione;

M11B, p. es. tecniche di rilevazione e analisi dell'interazione sociale.

Le attività pratiche guidate, per complesive 600 ore, verranno ripartite fra i settori appena elencati, secondo proporzioni approvate di anno in anno dal consiglio della scuola.

I corsi teorico-metodologici del quarto anno ammontano a 200 ore, da ripartire, a cura del consiglio della scuola tra i seguenti settori:

M11C, p. es. valutazione degli interventi; realizzazione di materiali e supporti tecnologici per la formazione; metodologie di reclutamento, anasi delle mansioni e modelli di selezione del personale;

M11B, p. es. osservazione di situazioni simulate rilevanti;

M11D, p. es. test «proiettivi» basati su stimoli indefiniti.

Le attività pratiche guidate, per complessive 600 ore, verranno ripartite fra i settori appena elencati, secondo proporzioni approvate di anno in anno dal consiglio della scuola.

BIENNIO DI INDIRIZZO «VALUTAZIONE E CONSULENZA DI ORIENTAMENTO»

I corsi teorico-metodologici del terzo anno ammontano a 200 ore, da ripartire, a cura del consiglio della scuola, tra i seguenti settori:

M09F, p. es. pianificazione e gestione degli interventi di orientamento in contesti scolastici;

M11C, p. es. tecniche dell'intervista valutativa e costruzione di questionari; modelli e tecniche di valutazione del potenziale;

M11D, p. es. teorie e modelli di orientamento e di consulenza psicologica personale; questionari d'interessi e valori professionali.

Le attività pratiche guidate, per complessive 600 ore, verranno ripartite fra i settori appena elencati, secondo proporzioni approvate di anno in anno dal consiglio della scuola.

I corsi teorico-metodologici del quarto anno ammontano a 200 ore, da ripartire, a cura del consiglio della scuola, tra i seguenti settori:

M11C, p. es. valutazione degli interventi; analisi del mercato del lavoro;

M11D, p. es. test «proiettivi» basati su stimoli indefiniti; test tematici individuali e collettivi; elaborazione dei risultati e comunicazione alla persona/organizzazione.

Le attività pratiche guidate, per complessive 600 ore, verranno ripartite fra i settori appena elencati secondo proporzioni approvate di anno in anno dal consiglio della scuola.

BIENNIO DI INDIRIZZO
«VALUTAZIONE E CONSULENZA ALLA PERSONA»

I corsi teorico-metodologici del terzo anno ammontano a 200 ore, da ripartire, a cura del consiglio della scuola, tra i seguenti settori:

M10C, p. es. test individuali cognitivi: teoria e pratica;

M11C, p. es. tecniche dell'intervista valutativa e costruzione di questionari; modelli e tecniche di valutazione del potenziale;

M11D, p. es. test tematici individuali e collettivi; test «proiettivi» basati su stimoli indefiniti.

Le attività pratiche guidate, per complessive 600 ore, verranno ripartite fra i settori appena elencati, secondo proporzioni approvate di anno in anno dal consiglio della scuola.

I corsi teorico-metodologici del quarto anno ammontano a 200 ore, da ripartire, a cura del consiglio della scuola tra i seguenti settori:

M10C, p. es. pianificazione di interventi preventivi su collettività non patologiche;

M11C, p.es. valutazione degli interventi;

M11D, p. es. tecniche proiettive; pianificazione di interventi su collettività patologiche; sintesi e comunicazione dei risultati a individui.

Le attività pratiche guidate, per complessive 600 ore, verranno ripartite fra i settori appena elencati, secondo proporzioni approvate di anno in anno del consiglio della scuola.

BIENNIO DI INDIRIZZO
«VALUTAZIONE COMPUTERIZZATA»

I corsi teorico-metodologici del terzo anno ammontano a 200 ore, da ripartire, a cura del consiglio della scuola, tra i seguenti settori:

M10A, p. es. teorie della decisione e dell'informazione;

M10C, p. es. analisi dei dati qualitativi e personalizzazione di routines; uso di sistemi adattivi nell'analisi dei dati;

M11C, p. es. tecniche dell'intervista valutativa e costruzione di questionari; modelli e tecniche di valutazione del potenziale.

Le attività pratiche guidate, per complessive 600 ore, verranno ripartite fra i settori appena elencati, secondo proporzioni approvate di anno in anno del consiglio della scuola.

I corsi teorico-metodologici del quarto anno ammontano a 200 ore, da ripartire, a cura del consiglio della scuola, tra i seguenti settori:

M10C, p. es. valutazione e progettazione di interfacce utente; programmi di analisi automatizzata di test;

M11C, p. es. valutazione degli interventi;

M11D, p. es. test «proiettivi» basati su stimoli indefiniti; programmazione computerizzata di interventi specifici di recupero.

Le attività pratiche guidate, per complessive 600 ore, verranno ripartite fra i settori appena elencati, secondo proporzioni approvate di anno in anno del consiglio della scuola.

Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza presso le strutture ed i servizi che saranno identificati dal consiglio della scuola.

La frequenza complessiva di 800 ore annue, comprendente la frequenza ai corsi teorico-metodologici per il monte orario sopra indicato e la partecipazione alle attività pratiche guidate, avverra secondo le modalità deliberate dal consiglio della scuola, così da assicurare ad ogni specializzando un *curriculo* formativo ottimale.

Il consiglio della scuola predispone un apposito libretto che consenta allo specializzando e al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dei progressi conseguiti.

Per quanto non disciplinato nel presente ordinamento si rinvia alla «Normativa generale» per le scuole di specializzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 1998

Il rettore: D'ASCENZO

98A8840

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

Avviso relativo alla avvenuta scadenza del termine per l'attuazione di disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative emanate per conformarsi a direttive comunitarie.

Il giorno 13 ottobre 1998 scade il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla Direttiva 97/52/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1997, che modifica le direttive 92/50/CEE, 93/36/CEE e 93/37/CEE relative al coordinamento delle procedure di aggiudicazione rispettivamente degli appalti pubblici di servizi, degli appalti pubblici di forniture e degli appalti pubblici di lavori, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie L - n. 328 del 28 novembre 1997 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 2ª serie speciale - n. 98 del 22 dicembre 1997.

97A8844

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della casa salesiana denominata «Istituto salesiano San Domenico Savio», in Selargius.

Con decreto ministeriale 1° settembre 1998, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa salesiana denominata «Istituto salesiano San Domenico Savio», con sede in Selargius (Cagliari).

98A8814

Riconoscimento della personalità giuridica della Pia unione Madonna di Fatima, in Reggio Calabria

Con decreto ministeriale 1° settembre 1998, viene riconosciuta la personalità giuridica della Pia unione Madonna di Fatima, con sede in Reggio Calabria.

98A8815

Riconoscimento della personalità giuridica della «Casa di procura della congregazione serve del Sacro Cuore di Gesù», in Roma.

Con decreto ministeriale 1° settembre 1998, viene riconosciuta la personalità giuridica della «Casa di procura della congregazione serve del Sacro Cuore di Gesù», con sede in Roma.

98A8816

Riconoscimento della personalità giuridica della congregazione «Suore Maestre Luigine», in Parma

Con decreto ministeriale 1° settembre 1998, viene riconosciuta la personalità giuridica della congregazione «Suore Maestre Luigine», con sede in Parma.

98A8817

Riconoscimento della personalità giuridica della provincia religiosa salesiana denominata «Ispettoria salesiana subalpina», in Torino.

Con decreto ministeriale 1° settembre 1998, viene riconosciuta la personalità giuridica della provincia religiosa salesiana denominata «Ispettoria salesiana subalpina», con sede in Torino.

98A8818

Riconoscimento della personalità giuridica della parrocchia di San Giuseppe, in Vercelli

Con decreto ministeriale 1° settembre 1998, viene riconosciuta la personalità giuridica della parrocchia di San Giuseppe, con sede in Vercelli.

98A8819

Riconoscimento della personalità giuridica della procura generalizia Ordine antoniano di S. Ormisda dei Caldei, in Roma.

Con decreto ministeriale 1° settembre 1998, viene riconosciuta la personalità giuridica della procura generalizia Ordine antoniano di S. Ormisda dei Caldei, con sede in Roma.

98A8820

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione Benedetto XIII, in Gravina di Puglia

Con decreto ministeriale 1° settembre 1998, viene riconosciuta la personalità giuridica della fondazione Benedetto XIII, con sede in Gravina di Puglia.

98A8821

Riconoscimento della personalità giuridica della casa generalizia della Congregazione delle figlie di Gesù, in Roma.

Con decreto ministeriale 1° settembre 1998, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa generalizia della Congregazione delle figlie di Gesù, con sede in Roma.

98A8813

Conferimento di onorificenze al merito civile

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1998 è stata conferita la medaglia d'oro al merito civile alle persone sottoindicate:

al capitano dei carabinieri Antonio Di Stasio con la seguente motivazione: «In occasione di una violenta tromba d'aria che, abbattutasi in località balneare densamente abitata, provocava numerosi feriti ed ingenti danni materiali, con eccezionale abnegazione coordinava e partecipava personalmente alle operazioni di soccorso che consentivano di trarre in salvo numerose persone, riscuotendo il riconoscente plauso di autorità e popolazione». - 20 luglio 1997 - Bibione (Venezia);

al maresciallo capo dei carabinieri Pierluigi Grosseto con la seguente motivazione: «In occasione di una violenta tromba d'aria che, abbattutasi in località balneare densamente abitata, provocava numerosi feriti ed ingenti danni materiali, con eccezionale abnegazione partecipava alle operazioni di soccorso che consentivano di trarre in salvo numerose persone, riscuotendo il riconoscente plauso di autorità e popolazione». - 20 luglio 1997 - Bibione (Venezia);

al maresciallo ordinario dei carabinieri Nicola Darida con la seguente motivazione: «In occasione di una violenta tromba d'aria che, abbattutasi in località balneare densamente abitata, provocava numerosi feriti ed ingenti danni materiali, con eccezionale abnegazione partecipava alle operazioni di soccorso che consentivano di trarre in salvo numerose persone, riscuotendo il riconoscente plauso di autorità e popolazione». - 20 luglio 1997 - Bibione (Venezia);

al maresciallo dei carabinieri Giancarlo Inguscio con la seguente motivazione: «In occasione di una violenta tromba d'aria che, abbattutasi in località balneare densamente abitata, provocava numerosi feriti ed ingenti danni materiali, con eccezionale abnegazione partecipava alle operazioni di soccorso che consentivano di trarre in salvo numerose persone, riscuotendo il riconoscente plauso di autorità e popolazione». - 20 luglio 1997 - Bibione (Venezia);

al maresciallo dei carabinieri Angelo Camarotto con la seguente motivazione: «In occasione di una violenta tromba d'aria che, abbattutasi in località balneare densamente abitata, provocava numerosi feriti ed ingenti danni materiali, con eccezionale abnegazione partecipava alle operazioni di soccorso che consentivano di trarre in salvo numerose persone, riscuotendo il riconoscente plauso di autorità e popolazione». - 20 luglio 1997 - Bibione (Venezia);

al vice brigadiere dei carabinieri Roberto Pernumian con la seguente motivazione: «In occasione di una violenta tromba d'aria che, abbattutasi in località balneare densamente abitata, provocava numerosi feriti ed ingenti danni materiali, con eccezionale abnegazione partecipava alle operazioni di soccorso che consentivano di trarre in salvo numerose persone, riscuotendo il riconoscente plauso di autorità e popolazione». - 20 luglio 1997 - Bibione (Venezia);

all'appuntato dei carabinieri Daniele Calesso con la seguente motivazione: «In occasione di una violenta tromba d'aria che, abbattutasi in località balneare densamente abitata, provocava numerosi feriti ed ingenti danni materiali, con eccezionale abnegazione partecipava alle operazioni di soccorso che consentivano di trarre in salvo numerose persone, riscuotendo il riconoscente plauso di autorità e popolazione». - 20 luglio 1997 - Bibione (Venezia);

al carabiniere Francesco Botteon con la seguente motivazione: «In occasione di una violenta tromba d'aria che, abbattutasi in località balneare densamente abitata, provocava numerosi feriti ed ingenti danni materiali, con eccezionale abnegazione partecipava alle operazioni di soccorso che consentivano di trarre in salvo numerose persone, riscuotendo il riconoscente plauso di autorità e popolazione». - 20 luglio 1997 - Bibione (Venezia);

al carabiniere Paolo Marega con la seguente motivazione: «In occasione di una violenta tromba d'aria che, abbattutasi in località balneare densamente abitata, provocava numerosi feriti ed ingenti danni materiali, con eccezionale abnegazione partecipava alle operazioni di soccorso che consentivano di trarre in salvo numerose persone, riscuotendo il riconoscente plauso di autorità e popolazione». - 20 luglio 1997 - Bibione (Venezia);

al carabiniere Roberto Iuliana con la seguente motivazione: «In occasione di una violenta tromba d'aria che, abbattutasi in località balneare densamente abitata, provocava numerosi feriti ed ingenti danni materiali, con eccezionale abnegazione partecipava alle operazioni di soccorso che consentivano di trarre in salvo numerose persone, riscuotendo il riconoscente plauso di autorità e popolazione». - 20 luglio 1997 - Bibione (Venezia);

al carabiniere Angelo Talò con la seguente motivazione: «In occasione di una violenta tromba d'aria che, abbattutasi in località balneare densamente abitata, provocava numerosi feriti ed ingenti danni materiali, con eccezionale abnegazione partecipava alle operazioni di soccorso che consentivano di trarre in salvo numerose persone, riscuotendo il riconoscente plauso di autorità e popolazione». - 20 luglio 1997 - Bibione (Venezia);

alla sig.ra Angela Scibetta con la seguente motivazione: «In occasione di una violenta tromba d'aria che, abbattutasi in località balneare densamente abitata, provocava numerosi feriti ed ingenti danni materiali, con eccezionale abnegazione partecipava alle operazioni di soccorso che consentivano di trarre in salvo numerose persone, riscuotendo il riconoscente plauso di autorità e popolazione». - 20 luglio 1997 - Bibione (Venezia);

alla sig.ra Marianna Valente con la seguente motivazione: «In occasione di una violenta tromba d'aria che, abbattutasi in località balneare densamente abitata, provocava numerosi feriti ed ingenti danni materiali, con eccezionale abnegazione partecipava alle operazioni di soccorso che consentivano di trarre in salvo numerose persone, riscuotendo il riconoscente plauso di autorità e popolazione». - 20 luglio 1997 - Bibione (Venezia);

alla sig.ra Agnese Andreani con la seguente motivazione: «In occasione di una violenta tromba d'aria che, abbattutasi in località balneare densamente abitata, provocava numerosi feriti ed ingenti danni materiali, con eccezionale abnegazione partecipava alle operazioni di soccorso che consentivano di trarre in salvo numerose persone, riscuotendo il riconoscente plauso di autorità e popolazione». - 20 luglio 1997 - Bibione (Venezia);

al sig. Paolo Enzo con la seguente motivazione: «In occasione di una violenta tromba d'aria che, abbattutasi in località balneare densamente abitata, provocava numerosi feriti ed ingenti danni materiali, con eccezionale abnegazione partecipava alle operazioni di soccorso che consentivano di trarre in salvo numerose persone, riscuotendo il riconoscente plauso di autorità e popolazione». - 20 luglio 1997 - Bibione (Venezia);

al Comando provinciale dei vigili del fuoco di Venezia con la seguente motivazione: «In occasione di una violenta tromba d'aria che, abbattutasi in località balneare densamente abitata, provocava numerosi feriti ed ingenti danni materiali, il personale del Comando provinciale del vigili del fuoco di Venezia partecipava con eccezionale abnegazione alle operazioni di soccorso che consentivano di trarre in salvo numerose persone, riscuotendo il riconoscente plauso di autorità e popolazione». - 20 luglio 1997 - Bibione (Venezia).

98A8846

Conferimento di onorificenze al valor civile

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1998 è stata conferita la medaglia d'oro al valor civile alle persone sottoindicate:

all'appuntato dei carabinieri Simone Santoiemma con la seguente motivazione: «Libero dal servizio, con spiccata iniziativa e cosciente sprezzo del grave rischio personale, affrontava tre malviventi sorpresi in flagrante durante una rapina in banca, ingaggiando con essi un violento conflitto a fuoco, nel corso del quale uno dei malfattori rimaneva ucciso. Il coraggioso intervento consentiva il recupero di gran parte della refurtiva e l'identificazione degli altri due pregiudicati, uno dei quali poi tratto in arresto. Chiaro esempio di elette virtù civiche, alta professionalità e non comune senso del dovere». - 17 luglio 1997 - Sammichele di Bari;

al vice brigadiere dei carabinieri Francesco La Rosa con la seguente motivazione: «Durante un servizio perlustrativo, con spiccata iniziativa e consapevole sprezzo del pericolo, si poneva all'inseguimento di un pericoloso pregiudicato sorpreso con un altro complice nei pressi di un istituto di credito. Ferito gravemente da una proditoria azione di fuoco, opponeva strenua resistenza al tentativo del malvivente di disarmarlo e forniva determinanti elementi per il positivo sviluppo delle indagini. Chiaro esempio di elette virtù civiche ed elevatissimo senso del dovere». - 6 maggio 1997 - Casteltermini (Agrigento).

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1998 è stata conferita la medaglia d'argento al valor civile alle persone sottoindicate con la seguente motivazione:

al carabiniere Giovanni Addis medaglia d'argento al valor civile: «Con esemplare altruismo e cosciente sprezzo del pericolo, non esitava a tuffarsi nel mare in burrasca riuscendo, dopo ripetuti ed estenuanti tentativi, a trarre in salvo un giovane in procinto di annegare. Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere». - 29 maggio 1997 - Santa Lucia di Siniscola (Nuoro);

all'appuntato dei carabinieri Salvatore Guglielmino medaglia d'argento al valor civile: «Richiamato da disperate invocazioni di aiuto, con esemplare coraggio e generoso altruismo non esitava a saltare dal balcone della propria abitazione su quello attiguo, al terzo piano di un edificio condominiale, riuscendo a trarre in salvo un uomo che, colto da malore, era caduto tra i fili stendibiancheria ed era trattenuto dalla moglie, ormai allo stremo delle forze. Chiaro esempio di preclare virtù civiche ed eccezionale coraggio». - 10 aprile 1997 - Giarre (Catania);

al finanziere scelto Simone Fraschi medaglia d'argento al valor civile: «Libero dal servizio, si tuffava coraggiosamente nelle gonfie e fredde acque di un fiume in soccorso di una donna che vi si era gettata

a scopo suicida e, nuotando contro corrente, riusciva a raggiungere la sventurata, ormai in procinto di annegare e a riportarla faticosamente a riva. Generoso esempio di elette virtù civiche ed alto senso del dovere». - 14 novembre 1997 - Scandicci (Firenze);

al finanziere scelto Antonio Leuci medaglia d'argento al valor civile: «Tuffatosi, insieme a due colleghi, nel mare in burrasca, dopo sostenuti sforzi riusciva a ricondurre sulla banchina due pescatori in procinto di annegare. Adagiato uno dei malcapitati, privo di sensi, nell'auto di servizio, veniva scagliato a terra da una fortissima ondata che stava per trascinare la vettura verso il mare, ma con prontezza risaliva a bordo, impedendo che i flutti inghiottissero il veicolo. Provvedeva poi, benché stremato dai reiterati interventi, a portare in salvo l'altro naufrago, nuovamente travolto dalle acque. Splendido esempio di alto senso del dovere e di non comune perizia ed abnegazione». - 13 novembre 1997 - Santa Maria di Leuca (Lecce);

al finanziere Gianluca Ciarfera medaglia d'argento al valor civile: «Tuffatosi, insieme a due colleghi, nel mare in burrasca, dopo sostenuti sforzi riusciva a ricondurre sulla banchina due pescatori in procinto di annegare. Adagiato uno dei malcapitati, privo di sensi, nell'auto di servizio, veniva scagliato a terra da una fortissima ondata che stava per trascinare la vettura verso il mare, ma con prontezza risaliva a bordo, impedendo che i flutti inghiottissero il veicolo. Provvedeva poi, benché stremato dai reiterati interventi, a portare in salvo l'altro naufrago, nuovamente travolto dalle acque. Splendido esempio di alto senso del dovere e di non comune perizia ed abnegazione». - 13 novembre 1997 - Santa Maria di Leuca (Lecce);

al finanziere Vincenzo Petralia medaglia d'argento al valor civile: «Tuffatosi, insieme a due colleghi, nel mare in burrasca, dopo sostenuti sforzi riusciva a ricondurre sulla banchina due pescatori in procinto di annegare. Adagiato uno dei malcapitati, privo di sensi, nell'auto di servizio, veniva scagliato a terra da una fortissima ondata che stava per trascinare la vettura verso il mare, ma con prontezza risaliva a bordo, impedendo che i flutti inghiottissero il veicolo. Provvedeva poi, benché stremato dai reiterati interventi, a portare in salvo l'altro naufrago, nuovamente travolto dalle acque. Splendido esempio di alto senso del dovere e di non comune perizia ed abnegazione». - 13 novembre 1997 - Santa Maria di Leuca (Lecce).

98A8845

MINISTERO DELLA DIFESA

Approvazione del nuovo regolamento di attuazione dello statuto dell'Associazione nazionale truppe anfibie

Con decreto ministeriale 18 agosto 1998 è stato approvato il nuovo regolamento di attuazione dello statuto dell'Associazione nazionale truppe anfibie.

98A8850

Approvazione del nuovo statuto dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori

Con decreto ministeriale 18 agosto 1998 è stato approvato il nuovo statuto dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori (O.N.F.A.), composto da trentacinque articoli.

98A8849

Riconoscimento della personalità giuridica ed approvazione dello statuto dell'Associazione nazionale decorati di medaglia d'oro mauriziana «Nastro Verde», in Roma.

Con decreto ministeriale 18 agosto 1998 è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato ed approvato lo statuto dell'Associazione nazionale decorati di medaglia d'oro mauriziana «Nastro Verde», in Roma.

98A8848

Modificazioni dello statuto della fondazione «Artigliere generale di divisione Saverio Pentagna»

Con decreto ministeriale 18 agosto 1998 sono state apportate delle modifiche allo statuto della fondazione «Artigliere generale di divisione Saverio Pentagna».

98A8847

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Ravenna

Con decreto n. 7432 del 23 settembre 1998 del Ministero per le politiche agricole di concerto con il Ministero delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno ricadente nel comprensorio del consorzio di bonifica della Romagna centrale distinto nel catasto del comune di Ravenna al foglio 87, mappali 47 e 48 della complessiva superficie di mq 6900.

98A8852

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Autorizzazione al deposito della proposta di concordato relativa alla cooperativa edilizia «Colle Roseo», in La Spezia, in liquidazione coatta amministrativa.

Con ministeriale n. 2052 in data 22 settembre 1998 la cooperativa edilizia «Colle Roseo» di La Spezia in liquidazione coatta amministrativa, è stata autorizzata a depositare presso il tribunale civile e penale, sezione fallimentare di La Spezia il concordato proposto ai sensi dell'art. 214 del regio decreto n. 267/1942.

97A8851

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Napreben»

Estratto del decreto n. 304 del 6 luglio 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Lisapharma S.p.a., con sede in via Licinio, 11-15 - Erba (Como), codice fiscale 00232040139:

Specialità: NAPREBEN:

30 capsule 550 mg, A.I.C. n. 027669011;

30 capsule 275 mg, A.I.C. n. 027669023;

10 supposte 550 mg, A.I.C. n. 027669035;

10 supposte 275 mg, A.I.C. n. 027669047;

gel 10% tubo 50 g, A.I.C. n. 027669050,

è ora trasferita alla società Farmatrading S.r.l., con sede in via Merlo, 1 - Milano, codice fiscale 10494720153.

Produzione, controllo e confezionamento: Gelfipharma International S.r.l., con sede in via Emilia, 99, frazione San Grato - Lodi.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A8856

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zenit»

Estratto del decreto n. 316 del 6 luglio 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Pulitzer italiana S.r.l., con sede in via Tiburtina, 1004 - 00156 Roma, codice fiscale 03589790587:

Specialità: ZENIT:

30 compresse 450 mg, A.I.C. n. 028046011;

20 bustine granulare 900 mg, A.I.C. n. 028046035;

iv 10 fiale 450 mg, A.I.C. n. 028046074,

è ora trasferita alla società A.Di.Var. Angelini distribuzioni varie S.p.a., con sede in viale Amelia, 70 - 00181 Roma, codice fiscale 01287780587.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A8857

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pillole Frerichs Maldifassi».

Estratto del decreto n. 389 del 31 agosto 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Farmaceutici Procemsa S.r.l., con sede in via Mentana, 10 - 10152 Nichelino (Torino), codice fiscale 00455590018:

Specialità: PILLOLE FRERICHS MALDIFASSI:

30 pillole, A.I.C. n. 005301027,

è ora trasferita alla società Pharbenia S.r.l., con sede in viale Certosa, 130 - 20151 Milano, codice fiscale 03320800109.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A8858

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Menalgon»

Estratto del decreto n. 394 del 31 agosto 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società A. Menarini industrie farmaceutiche riunite S.r.l. con sede in via Sette Santi, 3 - 50131 Firenze, codice fiscale 00395270481:

Specialità: MENALGON:

«B6» 30 confetti, A.I.C. n. 015987023;

im 6 f liof. + 6 f solv. 2 ml, A.I.C. n. 015987035,

è ora trasferita alla società Fidia S.p.a., con sede in via Ponte della Fabbrica, 3/A - 35031 Abano Terme (Padova), codice fiscale 00204260285.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A8859

Comunicato concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Audec».

Nella parte del comunicato: «Estratto del decreto NCR. n. 377 del 31 luglio 1998», relativo alla specialità medicinale «AUDEC», nelle forme e confezioni: «225» 20 capsule a rilascio prolungato 225 mg, «450» 20 capsule a rilascio prolungato 450 mg, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 192 del 19 agosto 1998, alla pag. 59, prima colonna, ove è indicato: «Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: "225" 20 capsule a rilascio prolungato 225 mg; A.I.C. n. 028942023 (in base 10), 0VM7Q7 (in base 32); *classe "B"*, prezzo L. 19.500 ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36 comma 7; "450" 20 capsule a rilascio prolungato 450 mg A.I.C. n. 028942035 (in base 10), 0VM7QM (in base 32); *classe "B"*, prezzo L. 38.900 ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36 comma 7;», si intende scritto: «Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: "225" 20 capsule a rilascio prolungato 225 mg; A.I.C. n. 028942023 (in base 10), 0VM7Q7 (in base 32); *classe "B" con nota 2,* prezzo L. 19.500 ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36 comma 7; "450" 20 capsule a rilascio prolungato 450 mg A.I.C. n. 028942035 (in base 10), 0VM7QM (in base 32); *classe "B" con nota 2,* prezzo L. 38.900 ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36 comma 7;». Ove è indicato: «una capsula a rilascio prolungato 450 mg contiene: principio attivo: acido ursodesossicolico mg *225;*» si intende scritto: «una capsula a rilascio prolungato 450 mg contiene: principio attivo: acido ursodesossicolico mg *450;*».

98A8855

Comunicato concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Candibiol».

Nella parte del comunicato: «Estratto del decreto A.I.C. n. 274 del 19 giugno 1998», relativo alla specialità medicinale «CANDIBIOL», 6 capsule vaginali molli, 3 capsule vaginali molli, pubblicato nella *Gazzatta Ufficiale* - serie generale - n. 168 del 21 luglio 1998, alla pag. 74, prima colonna, ove è indicato: «specialità medicinale "CANDIBIOL", 6 capsule vaginali molli, 3 capsule vaginali molli», si intende scritto: «specialità medicinale "CANDIBIOL", 6 capsule vaginali molli, 3 capsule vaginali molli. *Titolare A.I.C.: Linea salute by Tosi S.r.l., corso della Vittoria, 12/b - 28100 Novara, cod. fisc. 01186910038».*

98A8853

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 12 ottobre 1998

Dollaro USA	1633,96
ECU	1962,71
Marco tedesco	989,98
Franco francese	295,28
Lira sterlina	2764,17
Fiorino olandese	877,95
Franco belga	47,987
Peseta spagnola	11,647
Corona danese	260,40
Lira irlandese	2469,57
Dracma greca	5,741
Escudo portoghese	9,650
Dollaro canadese	1060,26
Yen giapponese	13,827
Franco svizzero	1222,57
Scellino austriaco	140,71
Corona norvegese	217,30
Corona svedese	204,89
Marco finlandese	325,17
Dollaro australiano	1019,92

98A8948

Convenzione tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Banca d'Italia per l'affidamento del servizio di tesoreria centrale dello Stato.

Premesso che:

con legge 28 marzo 1991, n. 104, la gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato — già affidata alla Banca d'Italia sino al 31 dicembre 1990 — è stata prorogata al 31 dicembre 2010, prevedendosi inoltre che l'affidamento del servizio si intende tacitamente rinnovato di venti anni in venti anni, salvo disdetta di una delle parti da notificarsi all'altra parte almeno cinque anni prima della scadenza;

con decreto del Ministro del tesoro del 17 gennaio 1992 è stata approvata la convenzione stipulata nella medesima data, ai sensi dell'art. 4 della citata legge n. 104/1991, tra il Ministro del tesoro e il Governatore della Banca d'Italia per regolare il servizio di tesoreria provinciale dello Stato;

con l'art. 6 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, anche il servizio di tesoreria centrale dello Stato è affidato alla Banca d'Italia;

che il medesimo art. 6 ha autorizzato il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica a stipulare con la Banca d'Italia una convenzione aggiuntiva a quella che regola i rapporti derivanti dalla gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Quanto indicato nella premessa fa parte integrante della presente convenzione.

Art. 2.

Il servizio di tesoreria centrale dello Stato, a partire dal 1° gennaio 1999, è affidato alla Banca d'Italia.

La presente convenzione ha efficacia dal 1° gennaio 1999 fino al 31 dicembre 2010 e si intende tacitamente rinnovata, salvo disdetta di una delle parti secondo le modalità e i tempi stabiliti per la convenzione che regola il servizio di tesoreria provinciale dello Stato.

Art. 3.

La tesoreria centrale svolge le seguenti operazioni:

a) esecuzione delle operazioni sui conti correnti intrattenuti con il Tesoro da enti, istituti ed amministrazioni;

b) accettazione dei versamenti ed emissione delle relative quietanze, compresi quelli da imputare al capo X del quadro di classificazione delle entrate, nonché degli ordini di trasferimento fondi sulle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato;

c) pagamento dei titoli di spesa, previo esame della loro regolarità;

d) pagamento dei buoni tratti sugli ordini di accreditamento intestati ai cassieri dei Ministeri e degli ordinativi tratti sugli ordini di accreditamento intestati ai funzionari delegati per la somministrazione di fondi al Contabile del Portafoglio dello Stato;

e) accettazione e restituzione di depositi provvisori cauzionali o per cauta custodia da eseguirsi in contanti ed esecuzione delle operazioni ad essi connesse;

f) accettazione e restituzione dei depositi definitivi amministrati dalla Cassa depositi e prestiti ed esecuzione delle operazioni ad essi connesse;

g) custodia di titoli ed altri valori di proprietà di amministrazioni ed enti vari gestiti dalla Cassa depositi e prestiti ed esecuzione delle operazioni ad essi connesse;

h) rilascio, a richiesta, dei certificati sostitutivi delle quietanze di tesoreria smarrite o distrutte;

i) rilascio, a richiesta, dei certificati di cui all'art. 295 delle I.G.S.T.;

j) esecuzione delle operazioni relative ai servizi del Portafoglio dello Stato;

k) realizzo di titoli e di cedole al portatore, ricevuti in deposito o affidati in amministrazione e consegna delle obbligazioni agli enti ed istituti emittenti ai fini dell'aggiornamento per estrazione o estinzione delle obbligazioni stesse.

Eventuali nuovi o maggiori servizi, operazioni o adempimenti a carico della Banca d'Italia per il servizio di tesoreria centrale nonché modifiche alla I.G.S.T. riguardanti il medesimo servizio saranno oggetto di preventivi accordi fra la Banca stessa e il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 4.

Per il servizio di tesoreria centrale si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 28 marzo 1991, n. 104, nonché le altre norme che regolano lo svolgimento del servizio di tesoreria provinciale.

Art. 5.

La Banca d'Italia, prima di ammettere a pagamento i titoli di spesa inviati dalle amministrazioni emittenti, provvede ad eseguire gli adempimenti previsti dagli articoli 417 e 418 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Per i titoli i cui dati essenziali sono inseriti in supporti magnetici trasmessi unitamente ai titoli medesimi e per gli ordini di pagamento inviati esclusivamente con supporto magnetico verranno concordate particolari modalità di ammissione a pagamento.

La Banca è dispensata da qualsiasi indagine sulla legittimazione di chi ha apposto le firme all'atto dell'emissione nonché sull'autenticità delle firme stesse, relativamente ai titoli di spesa emessi dalle amministrazioni centrali e da quelle periferiche ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908, ai titoli spediti dalle amministrazioni locali direttamente ai contabili dello Stato ad altri enti autorizzati ed ammessi al rimborso dalla tesoreria centrale.

La Banca non è tenuta a rispondere della regolarità dei pagamenti dei titoli di spesa ammessi al rimborso.

Art. 6.

Il titolare della tesoreria centrale presso la Banca d'Italia assume la denominazione di tesoriere centrale per conto dello Stato e svolge funzioni analoghe a quelle attribuite al capo delle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.

Art. 7.

La Banca, in analogia a quanto previsto dall'art. 9 della convenzione, richiamata in premessa, che regola il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, ha facoltà, dandone comunicazione al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di attuare, nell'ambito delle disposizioni vigenti, una diversa organizzazione amministrativa, contabile e di cassa della tesoreria centrale mediante modificazioni e semplificazioni che essa riterrà più opportune, avuto riguardo alle esigenze del servizio e del pubblico.

Art. 8.

Il totale degli incassi e dei pagamenti che la Banca d'Italia effettua nell'espletamento del servizio di tesoreria centrale è registrato giornalmente nel conto «disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria», in attuazione della legge 26 novembre 1993, n. 483, e del decreto del Ministro del tesoro 21 giugno 1994.

Art. 9.

Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, la Banca d'Italia, nell'esercizio del servizio di tesoreria centrale, rende pienamente ed incondizionatamente fruibili alle competenti strutture ministeriali, mediante collegamenti informatici, tutte le informazioni riguardanti i flussi di tesoreria. Il collegamento informatico sarà realizzato con modalità analoghe a quelle per il servizio di tesoreria provinciale, previ accordi tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Banca d'Italia.

Art. 10.

La misura del rimborso alla Banca d'Italia per il servizio di tesoreria centrale è compresa in quella stabilita dalla convenzione del 17 gennaio 1992 per il servizio di tesoreria provinciale, salvo modifiche che potranno essere apportate su richiesta del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica o della Banca d'Italia per mezzo di specifiche convenzioni.

La Banca d'Italia comunica al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica i dati di lavoro relativi alle operazioni svolte dalla tesoreria centrale per conto della Cassa depositi e prestiti, ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto dalla Cassa stessa al Ministero.

Non concorrono alla determinazione del rimborso di cui al primo comma, perché a carico del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

le spese per gli stampati previsti per lo svolgimento del servizio di tesoreria centrale nonché quelle relative alla fornitura della carta per l'allestimento, su autorizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di moduli necessari all'espletamento del servizio medesimo;

le spese da riconoscere alle Poste italiane S.p.a., per le procedure automatizzate volte a razionalizzare la gestione del conto corrente postale intestato alla tesoreria centrale, nonché ad altre amministrazioni pubbliche, in relazione all'adozione di procedure informatiche nella gestione del servizio di tesoreria centrale;

la tassa speciale istituita dal decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1982, n. 687, per il prelevamento in «tempo reale» degli assegni mod. Ch. 16 tratti sui conti correnti postali intestati alla tesoreria centrale;

le tariffe postali dovute per la corrispondenza connessa con lo svolgimento del servizio di tesoreria centrale, da regolare direttamente dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con le Poste italiane S.p.a. ai sensi dell'art. 2, comma 17, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e con le modalità concordate per le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.

Art. 11.

Il servizio di tesoreria centrale, analogamente a quanto previsto per il servizio di tesoreria provinciale, è soggetto a vigilanza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'art. 112 delle I.G.S.T.

Art. 12.

Il passaggio di consegne dei documenti, delle apparecchiature elettroniche, nonché dei valori e dei depositi giacenti presso la tesoreria centrale, sarà effettuato, anche ai fini delle conseguenti responsabilità, nei locali della stessa tesoreria centrale alla presenza del tesoriere centrale, del controllore capo della tesoreria centrale e del titolare del medesimo ufficio presso la Banca d'Italia; il passaggio di consegne potrà essere effettuato, ai sensi degli articoli 517, 518 e 519 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, anche con gradualità. I verbali di consegna sono redatti con le modalità di cui all'art. 215 del predetto regio decreto n. 827 del 1924 e firmati anche dai rappresentanti della Banca d'Italia; una copia dei verbali viene consegnata alla Banca d'Italia.

Art. 13.

Anche dopo la data indicata nell'art. 1, i gestori della tesoreria centrale già operante presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica continuerà a rendere le situazioni e le contabilità periodiche, i conti e i sottoconti giudiziali relativi alle operazioni effettuate fino alle date risultanti dai verbali di cui al precedente art. 12 con riferimento alla situazione del 31 dicembre 1998.

Art. 14.

Sulla base di quanto previsto nella presente convenzione, si procederà all'abrogazione del titolo II del primo libro delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro, approvate con decreto ministeriale 15 settembre 1967.

Con uno o più protocolli d'intesa tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Banca d'Italia sono stabilite, in via transitoria, le modalità per la sistemazione delle partite non direttamente definite in sede di passaggio delle consegne ai sensi dell'art. 12 con particolare riguardo alle modalità di gestione delle partite modificative e compensative, riferite all'esercizio 1998 da definirsi successivamente.

Il tesoriere centrale presso la Banca d'Italia rilascia a favore dei gestori cessanti una quietanza di fondo somministrato per l'importo della rimanenza di cassa di pertinenza del Tesoro.

Art. 15.

La presente convenzione è redatta in due esemplari, di cui uno per il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e l'altro per il Governatore della Banca d'Italia.

Art. 16.

Le parti contraenti riconoscono, ad ogni effetto, che la presente convenzione è fatta nell'interesse dello Stato.

Roma, 9 ottobre 1998

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI

Il Governatore della Banca d'Italia
FAZIO

98A8906

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 24972 dell'8 settembre 1998 è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 22 dicembre 1977 al 21 dicembre 1999, della ditta S.p.a. Abb Sae Sadelmi S.p.a. (dal 1° maggio 1998 Abb Sae S.p.a.), con sede in Milano e unità di S. Giorgio Ionico (Taranto).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Abb Sae Sadelmi S.p.a. (dal 1° maggio 1998 Abb Sae S.p.a.), con sede in Milano e unità di S. Giorgio Jonico (Taranto), per il periodo dal 22 dicembre 1997 al 21 giugno 1998.

Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 1998 con decorrenza 22 dicembre 1997.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 10 giugno 1998, n. 24639.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24973 dell'8 settembre 1998 a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 16 aprile 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Solvay bario e derivati, con sede in Rosignano Marittimo (Livorno) e unità di Massa Carrara (Massa), per il periodo dal 22 giugno 1998 al 21 dicembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 29 giugno 1998 con decorrenza 22 giugno 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24974 dell'8 settembre 1998 a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 24 luglio 1998, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 24 luglio 1998, con effetto dal 1° ottobre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Italtel - gruppo Italtel, con sede in Milano e unità di Carini (Palermo), Cassina de' Pecchi (Milano), Castelletto di Settimo Torinese (Milano), Cologno Monzese (Milano), L'Aquila, Marcianise (Caserta), Milano, Nerviano (Milano), Roma, S. Maria Capua Vetere (Caserta) e Torino, per il periodo dal 1° aprile 1997 al 30 settembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1997 con decorrenza 1° aprile 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24975 dell'8 settembre 1998 a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 20 gennaio 1998, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 20 gennaio 1998, con effetto dal 1° ottobre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Italtel - gruppo Italtel, con sede in Milano e unità di Bari, Milano e Roma, per il periodo dal 1° aprile 1997 al 30 settembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1997 con decorrenza 1° aprile 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24976 dell'8 settembre 1998 a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 25 settembre 1998, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 25 settembre 1995, con effetto dal 1° settembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Crealis, con sede in Arosio (Como) e unità di Arosio (Como), per il periodo dal 1° marzo 1995 al 31 agosto 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1995 con decorrenza 1° marzo 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24977 dell'8 settembre 1998 è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 23 gennaio 1998 al 22 gennaio 1999, della ditta S.p.a. Impregilo - gruppo FIAT, con sede in Milano e cantiere di Disueri (Caltanissetta).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Impregilo - gruppo FIAT, con sede in Milano, e cantiere di Disueri (Caltanissetta), per il periodo dal 23 gennaio 1998 al 22 luglio 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1998 con decorrenza 23 gennaio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24978 dell'8 settembre 1998 è approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 23 gennaio 1998 al 22 gennaio 1999, della ditta S.p.a. Impregilo - gruppo FIAT, con sede in Milano e cantieri in Lombardia, cantieri nel Lazio, Milano, Roma, Sesto S. Giovanni e Rho (Milano).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Impregilo - gruppo FIAT, con sede in Milano, e cantieri in Lombardia, cantieri nel Lazio, Milano, Roma, Sesto S. Giovanni e Rho (Milano), per il periodo dal 23 gennaio 1998 al 22 luglio 1998.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1998 con decorrenza 23 gennaio 1998.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24979 dell'8 settembre 1998 a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 10 giugno 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alcatel cavi, con sede in Battipaglia (Salerno) e unità di Battipaglia (Salerno), per il periodo dal 28 gennaio 1998 al 27 luglio 1998.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1998 con decorrenza 28 gennaio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24980 dell'8 settembre 1998 a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 7 agosto 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Russo pavimenti, con sede in Rose - contrada Petrara (Cosenza) e unità di Rose - contrada Petrara (Cosenza), per il periodo dal 7 ottobre 1997 al 6 aprile 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1997 con decorrenza 7 ottobre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24981 dell'8 settembre 1998 è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 17 novembre 1997 al 16 novembre 1998, della ditta S.r.l. Consultecna, con sede in via D. Millelire, 1, Cagliari, e unità di Tramatza - Bauladu (Oristano).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Consultecna, con sede in via D. Millelire, 1, Cagliari, e unità di Tramatza - Bauladu (Oristano), per il periodo dal 17 novembre 1997 al 16 maggio 1998.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1997 con decorrenza 17 novembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24982 dell'8 settembre 1998 a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 31 luglio 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Belleli elettrico strumentale - gruppo Belleli, con sede in Taranto e unità di Taranto, per il periodo dal 18 gennaio 1998 al 17 giugno 1998.

Istanza aziendale presentata il 20 febbraio 1998 con decorrenza 18 gennaio 1998.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 10 agosto 1998, n. 24949.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24983 dell'8 settembre 1998 a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 31 luglio 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Belleli montaggi, con sede in Taranto e unità di Taranto, per il periodo dal 18 gennaio 1998 al 17 giugno 1998.

Istanza aziendale presentata il 20 febbraio 1998 con decorrenza 18 gennaio 1998.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 10 agosto 1998, n. 24951.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24984 dell'8 settembre 1998 a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 31 luglio 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Belleli offshore, con sede in Taranto e unità di Taranto, per il periodo dal 15 febbraio 1998 al 7 luglio 1998.

Istanza aziendale presentata il 19 marzo 1998 con decorrenza 15 febbraio 1998.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 10 agosto 1998, n. 24955.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24985 dell'8 settembre 1998 a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 16 luglio 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Zeolite Mira, con sede in Vicenza e unità di Mira (Venezia), per il periodo dal 1° marzo 1998 al 31 agosto 1998.

Istanza aziendale presentata il 30 marzo 1998 con decorrenza 1° marzo 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24986 dell'8 settembre 1998 è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 3 marzo 1997 al 2 marzo 1999, della ditta S.p.a. Nestlè italiana - gruppo Nestlè s.a., con sede in Milano e unità di Imperia.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Nestlè italiana - gruppo Nestlè s.a., con sede in Milano e unità di Imperia, per il periodo dal 5 gennaio 1998 al 4 luglio 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1998 con decorrenza 5 gennaio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24987 dell'8 settembre 1998 è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 3 marzo 1997 al 2 marzo 1999, della ditta S.p.a. Nestlè italiana - gruppo Nestlè s.a., con sede in Milano e unità di centro distributivo Colturano (Milano), centro distributivo Olbia (Sassari), centro distributivo S. Marco Evangelista (Caserta), Cornaredo - Abbiategrasso (Milano), Milano, filiali su tutto il territorio nazionale, uffici di Milano.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Nestlè italiana - gruppo Nestlè s.a., con sede in Milano e unità di centro distributivo Colturano (Milano), centro distributivo Olbia (Sassari), centro distributivo S. Marco Evangelista (Caserta), Cornaredo - Abbiategrasso (Milano), Milano, filiali su tutto il territorio nazionale, uffici di Milano, per il periodo dal 3 marzo 1997 al 2 settembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1997 con decorrenza 3 marzo 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24988 dell'8 settembre 1998 è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 3 marzo 1997 al 2 marzo 1999, della ditta S.p.a. Nestlè italiana - gruppo Nestlè s.a., con sede in Milano e unità di Centro distributivo di Misterbianco (Catania).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Nestlè italiana - gruppo Nestlè s.a., con sede in Milano e unità di Centro distributivo di Misterbianco (Catania), per il periodo dal 1° settembre 1997 al 28 febbraio 1998.

Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1997 con decorrenza 1° settembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24989 dell'8 settembre 1998 a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 14 novembre 1997, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mec Mor, con sede in Induno Olona (Varese) e unità di Induno Olona (Varese), per il periodo dal 2 dicembre 1997 al 25 marzo 1998.

Istanza aziendale presentata il 16 gennaio 1998 con decorrenza 2 dicembre 1997.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 16 marzo 1998, n. 24233.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24990 dell'8 settembre 1998 a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 20 gennaio 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italtel termomeccanica - gruppo Italtel, con sede in Terni e unità di Terni, per il periodo dal 16 marzo 1998 all'11 aprile 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1989 con decorrenza 16 marzo 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24984 dell'8 settembre 1998 a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 31 luglio 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Belleli offshore, con sede in Taranto e unità di Taranto, per il periodo dal 15 febbraio 1998 al 7 luglio 1998.

Istanza aziendale presentata il 19 marzo 1998 con decorrenza 15 febbraio 1998.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 10 agosto 1998, n. 24955.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24985 dell'8 settembre 1998 a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 16 luglio 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Zeolite Mira, con sede in Vicenza e unità di Mira (Venezia), per il periodo dal 1° marzo 1998 al 31 agosto 1998.

Istanza aziendale presentata il 30 marzo 1998 con decorrenza 1° marzo 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24986 dell'8 settembre 1998 è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 3 marzo 1997 al 2 marzo 1999, della ditta S.p.a. Nestlè italiana - gruppo Nestlè s.a., con sede in Milano e unità di Imperia.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Nestlè italiana - gruppo Nestlè s.a., con sede in Milano e unità di Imperia, per il periodo dal 5 gennaio 1998 al 4 luglio 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1998 con decorrenza 5 gennaio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24987 dell'8 settembre 1998 è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 3 marzo 1997 al 2 marzo 1999, della ditta S.p.a. Nestlè italiana - gruppo Nestlè s.a., con sede in Milano e unità di centro distributivo Colturano (Milano), centro distributivo Olbia (Sassari), centro distributivo S. Marco Evangelista (Caserta), Cornaredo - Abbiategrasso (Milano), Milano, filiali su tutto il territorio nazionale, uffici di Milano.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Nestlè italiana - gruppo Nestlè s.a., con sede in Milano e unità di centro distributivo Colturano (Milano), centro distributivo Olbia (Sassari), centro distributivo S. Marco Evangelista (Caserta), Cornaredo - Abbiategrasso (Milano), Milano, filiali su tutto il territorio nazionale, uffici di Milano, per il periodo dal 3 marzo 1997 al 2 settembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1997 con decorrenza 3 marzo 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24988 dell'8 settembre 1998 è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 3 marzo 1997 al 2 marzo 1999, della ditta S.p.a. Nestlè italiana - gruppo Nestlè s.a., con sede in Milano e unità di Centro distributivo di Misterbianco (Catania).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Nestlè italiana - gruppo Nestlè s.a., con sede in Milano e unità di Centro distributivo di Misterbianco (Catania), per il periodo dal 1° settembre 1997 al 28 febbraio 1998.

Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1997 con decorrenza 1° settembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24989 dell'8 settembre 1998 a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 14 novembre 1997, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mec Mor, con sede in Induno Olona (Varese) e unità di Induno Olona (Varese), per il periodo dal 2 dicembre 1997 al 25 marzo 1998.

Istanza aziendale presentata il 16 gennaio 1998 con decorrenza 2 dicembre 1997.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 16 marzo 1998, n. 24233.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24990 dell'8 settembre 1998 a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 20 gennaio 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italtel termomeccanica - gruppo Italtel, con sede in Terni e unità di Terni, per il periodo dal 16 marzo 1998 all'11 aprile 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1989 con decorrenza 16 marzo 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25008 del 14 settembre 1998:

1) ai sensi dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 24 settembre 1997, con effetto dal 26 aprile 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Benincof, con sede in Castrovillari (Cosenza) e unità di Castrovillari (Cosenza), per un massimo di 11 dipendenti, per il periodo dal 26 aprile 1998 al 25 ottobre 1998.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 21 maggio 1998, come da protocollo dello stesso.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata, è ridotta del dieci per cento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale;

2) ai sensi dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, e dell'art. 1, comma 1, lettera *A)* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 3 febbraio 1997, con effetto dal 1º maggio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania) e unità di Siracusa, per un massimo di 49 dipendenti, per il periodo dal 1º maggio 1998 al 30 aprile 1999.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 25 maggio 1998, come da protocollo dello stesso.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata, è ridotta del dieci per cento.

La proroga del trattamento di cui sopra, comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

Con decreto ministeriale n. 25009 del 14 settembre 1998:

1) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 4 novembre 1996 al 3 novembre 1998, della ditta S.r.l. Grandi magazzini Vagnino, con sede in Torino e unità di Torino (sede amministrativa e tre negozi).

Art. 3-*bis* della legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Grandi magazzini Vagnino, con sede in Torino e unità di Torino (sede amministrativa e tre negozi), per un massimo di 32 dipendenti, per il periodo dal 4 novembre 1996 al 3 maggio 1997.

Istanza aziendale presentata il 16 dicembre 1996 con decorrenza 4 novembre 1996.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 16 marzo 1998, n. 24238;

2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 4 novembre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Grandi magazzini Vagnino, con sede in Torino e unità di Torino (sede amministrativa e tre negozi), per un massimo di 32 dipendenti, per il periodo dal 4 maggio 1997 al 3 novembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 18 giugno 1997 con decorrenza 4 maggio 1997.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 1º aprile 1998, n. 24277;

3) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 4 novembre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Grandi magazzini Vagnino, con sede in Torino e unità di Torino (sede amministrativa e tre negozi), per un massimo di 32 dipendenti, per il periodo dal 4 novembre 1997 al 3 maggio 1998.

Istanza aziendale presentata il 18 dicembre 1997 con decorrenza 4 novembre 1997.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 7 maggio 1998, n. 24470.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25010 del 14 settembre 1998 sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 relativi al periodo dall'11 giugno 1998 al 10 dicembre 1998, della ditta S.p.a. Itin, con sede in Roma e unità di Brindisi cantiere c/o Ospedale nuovo, Catania e cantiere Librino, Firenze cantiere Osmannoro, Frascati (Roma) cantiere c/o Banca d'Italia, Livorno cantiere Piombino, Milano c/o Fermag e cantiere Ferscalo, Sassari cantiere Istituto De Villa, sede di Roma, Siracusa cantiere Punta Cugno, Trento cantiere Tesero e Venezia cantiere Fusina Malcontenta.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Itin, con sede in Roma e unità di Brindisi cantiere c/o Ospedale nuovo, Catania e cantiere Librino, Firenze cantiere Osmannoro, Frascati (Roma) cantiere c/o Banca d'Italia, Livorno cantiere Piombino, Milano c/o Fermag e cantiere Ferscalo, Sassari cantiere Istituto De Villa, sede di Roma, Siracusa cantiere Punta Cugno, Trento cantiere Tesero e Venezia cantiere Fusina Malcontenta, per il periodo dall'11 giugno 1998 al 10 dicembre 1998.

Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, sentenza tribunale dell'11 giugno 1997, n. 941.

Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25011 del 14 settembre 1998 a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 9 luglio 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Ugo Mursia editore, con sede in Milano e unità di: filiale di Bologna, filiale di Napoli, filiale di Palermo, filiale di Torino e Milano, per il periodo dal 1º marzo 1998 al 31 agosto 1998.

Istanza aziendale presentata il 13 marzo 1998 con decorrenza 1º marzo 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25012 del 14 settembre 1998 a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuto con il decreto Ministeriale del 16 aprile 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C. & P. Style, con sede in Bazzano (L'Aquila) e unità di Bazzano - nucleo industriale (L'Aquila), per il periodo dal 1° marzo 1998 al 22 giugno 1998.

Istanza aziendale presentata il 14 aprile 1998 con decorrenza 1° marzo 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 1° giugno 1998, n. 24636/8.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25013 del 14 settembre 1998 è approvato il programma per conversione aziendale, relativamente al periodo dal 1° dicembre 1997 al 30 novembre 1998, della ditta S.r.l. Compensati Sorbolo, con sede in Sorbolo (Parma) e unità di Sorbolo (Parma).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per conversione aziendale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.r.l. Compensati Sorbolo, con sede in Sorbolo (Parma) e unità di Sorbolo (Parma), per il periodo dal 1° dicembre 1997 al 31 maggio 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1998 con decorrenza 1° dicembre 1997.

Il presente decreto annulla è sostituisce il decreto ministeriale 17 giugno 1998, n. 24676.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25014 del 14 settembre 1998 a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 16 marzo 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Brenna, con sede in Giussano (Milano) e unità di Briosco (Milano) e Giussano (Milano), per il periodo dal 20 aprile 1998 al 17 ottobre 1998.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1998 con decorrenza 20 aprile 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25015 del 14 settembre 1998 è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 1° dicembre 1997 al 30 novembre 1998, della ditta S.r.l. Siiatek profilati Sud, con sede in Taranto e unità di Taranto.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Siiatek profilati Sud, con sede in Taranto e unità di Taranto, per il periodo dal 1° dicembre 1997 al 31 maggio 1998.

Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 1998 con decorrenza 1° dicembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25016 del 14 settembre 1998 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine padane, con sede in Modena e unità di Modena, per un massimo di 54 dipendenti nel periodo dal 23 luglio 1997 al 3 agosto 1997, per un massimo di 35 dipendenti nel periodo dal 4 agosto 1997 al 22 luglio 1998, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 luglio 1997 al 22 gennaio 1998.

Il presente decreto annulla è sostituisce il decreto ministeriale 8 aprile 1998, n. 24336.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 23 gennaio 1998 al 22 luglio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25017 del 14 settembre 1998 ai sensi dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393 e dell'art. 1, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, è concessa in favore di un massimo 413 lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Società pneumatici Pirelli e unità di Villafranca Tirrena (Messina), la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 maggio 1998 al 5 novembre 1998.

Il presente decreto ministeriale annulla è sostituisce il decreto ministeriale n. 24788 del 9 luglio 1998.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

La misura del trattamento di integrazione salariale prorogata, è ridotta del dieci per cento.

La proroga di cui sopra, comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

Pagamento diretto: si.

Normativa in deroga art. 4, comma 21, della legge n. 608/1996.

Con decreto ministeriale n. 25018 del 14 settembre 1998 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Dedo sistemi gestione e partecipazione, con sede in Firenze e unità di Firenze, per un massimo di 23 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° giugno 1998 al 30 novembre 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 1° dicembre 1998 al 31 maggio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25019 del 14 settembre 1998 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bassi autotrasporti, con sede in Milano e unità di Calenzano (Firenze), per un massimo di 52 dipendenti, Casnate con Bernate (Como), per un massimo di 9 dipendenti, Milano, per un massimo di 31 dipendenti, Piacenza, per un massimo di 2 dipendenti e Varese, per un massimo di 10 dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 dicembre 1997 al 27 giugno 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25020 del 14 settembre 1998 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C. & P. Style, con sede in Bazzano (L'Aquila) e unità di Bazzano (L'Aquila), per un massimo di 39 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 giugno 1998 al 22 dicembre 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 23 dicembre 1998 al 22 giugno 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25021 del 14 settembre 1998 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ecosud, con sede in Roma e unità di Milano, per un massimo di 4 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 ottobre 1997 al 15 aprile 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 16 aprile 1998 al 15 ottobre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25022 del 14 settembre 1998 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eurotrancia, con sede in Monza (Milano) e unità di Cesano Maderno (Milano), per un massimo di 14 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 febbraio 1998 al 16 agosto 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 17 agosto 1998 al 16 febbraio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25023 del 14 settembre 1998 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cosmit CTI - Montaggi industriali, con sede in Monza (Milano) e unità di Monza (Milano), per un massimo di 7 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 dicembre 1997 al 4 giugno 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 5 giugno 1998 al 4 dicembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25024 del 14 settembre 1998 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Paoli metallurgica, con sede in Trento, località «Spini di Gardolo» e unità di Trento, località «Spini di Gardolo», per un massimo di 14 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 maggio 1998 al 27 novembre 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 28 novembre 1998 al 27 maggio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25025 del 14 settembre 1998 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Moro, con sede in Fiume Veneto (Pordenone) e unità di Fiume Veneto (Pordenone), per un massimo di 133 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 gennaio 1998 al 12 luglio 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 13 luglio 1998 al 12 gennaio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25026 del 14 settembre 1998 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Moro Compact System, con sede in Fiume Veneto (Pordenone) e unità di Fiume Veneto (Pordenone), per un massimo di 53 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 gennaio 1998 al 12 luglio 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra, è prorogata dal 13 luglio 1998 al 12 gennaio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25027 del 14 settembre 1998 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Elle Tre, con sede in Castelplanio (Ancona) e unità di Castelplanio (Ancona) per un massimo di 21 dipendenti, Passoferrato (Ancona) per un massimo di 12 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 maggio 1998 al 14 novembre 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra, è prorogata dal 15 novembre 1998 al 14 maggio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25028 del 14 settembre 1998 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Euro-One, con sede in Tortoreto (Teramo) e unità di Tortoreto (Teramo), per un massimo di 20 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'11 giugno 1998 al 10 dicembre 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra, è prorogata dall'11 dicembre 1998 al 10 giugno 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25029 del 14 settembre 1998 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.P.E. - Siticem processing engineering, con sede in Rosignano Marittimo (Livorno) e unità di Rosignano Marittimo (Livorno), per un massimo di 17 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 giugno 1998 al 2 dicembre 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra, è prorogata dal 3 dicembre 1998 al 2 giugno 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 25030 del 14 settembre 1998 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Steps fashion, con sede in Barletta (Bari) e unità di Barletta (Bari), per un massimo di 19 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 25 marzo 1998 al 24 settembre 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra, è prorogata dal 25 settembre 1998 al 24 marzo 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 25042 del 16 settembre 1998 è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 2 giugno 1997 al 1° giugno 1998, della ditta S.p.a. Cyanamid Italia (dal 1° dicembre 1997 Wyeth Lederle S.p.a.), con sede in Aprilia (Roma) e unità di Catania.

Parere comitato tecnico del 10 marzo 1998: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cyanamid Italia (dal 1° dicembre 1997 Wyeth Lederle S.p.a.), con sede in Aprilia (Roma) e unità di Catania, per il periodo dal 2 giugno 1997 al 1° dicembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 22 luglio 1998 con decorrenza 2 giugno 1997.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 16 aprile 1998, n. 24357.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25043 del 16 settembre 1998:

1) ai sensi dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, e dell'art. 1, comma 1, lettera *A)* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 25 luglio 1996, con effetto dal 17 giugno 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Tec-

notubi, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e unità di Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di 10 dipendenti, per il periodo dal 14 giugno 1998 al 25 febbraio 1999.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 6 luglio 1998, come da protocollo dello stesso.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata, di cui sopra, è ridotta del dieci per cento.

La proroga del trattamento di cui sopra, comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante;

2) ai sensi dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, e dell'art. 1, comma 1, lettera *A)* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 25 luglio 1996, con effetto dal 17 giugno 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Tecnotubi, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e unità di Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di 3 dipendenti, per il periodo dal 1º marzo 1998 al 19 novembre 1998.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 6 luglio 1998, come da protocollo dello stesso.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata, di cui sopra, è ridotta del dieci per cento.

La proroga del trattamento di cui sopra, comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

Con decreto ministeriale n. 25044 del 16 settembre 1998 a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 10 giugno 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Invex fili isolati speciali, con sede in Quattordio (Alessandria) e unità di Livorno Ferraris (Vicenza) e Quattordio (Alessandria), per il periodo dal 17 maggio 1998 al 16 novembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 3 giugno 1998 con decorrenza 17 maggio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25045 del 16 settembre 1998 è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 3 marzo 1998 al 2 settembre 1998, della ditta S.p.a. Fisia italimpianti - gruppo FIAT, con sede in Rivoli - Cascine Vica (Torino) e unità di Pero (Milano) e Rivoli (Torino).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fisia italimpianti - gruppo FIAT, con sede in Rivoli - Cascine Vica (Torino), e unità di Pero (Milano) e Rivoli (Torino), per il periodo dal 3 marzo 1998 al 31 agosto 1998.

Istanza aziendale presentata il 27 marzo 1998 con decorrenza 3 marzo 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25046 del 16 settembre 1998 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Edilmonari, con sede in Rho (Milano) e unità di Bareggio (Milano) per un massimo di 2 dipendenti, Rho (Milano) per un massimo di 20 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1º maggio 1998 al 31 ottobre 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra, è prorogata dal 1º novembre 1998 al 30 aprile 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25047 del 16 settembre 1998 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arsenale Venezia, con sede in Castello (Venezia) e unità di Arsenale (Venezia), per un massimo di 83 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 19 maggio 1998 al 18 novembre 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra, è prorogata dal 19 novembre 1998 al 18 maggio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25048 del 16 settembre 1998 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lombarda Box, con sede in Milano e unità di Cambiago (Milano), per un massimo di 14 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 gennaio 1998 al 21 luglio 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra, è prorogata dal 22 luglio 1998 al 21 gennaio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

98A8823

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 24998 dell'8 settembre 1998 è autorizzata, per il periodo dal 1° novembre 1997 al 31 dicembre 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Eden viaggi, con sede in Pesaro e unità di Milano, Pesaro e Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 40 unità, su un organico complessivo di n. 52 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Eden viaggi, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 24999 dell'8 settembre 1998 è autorizzata, per il periodo dal 30 dicembre 1997 al 29 dicembre 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Sarda coop., con sede in Sassari e unità di Sassari, Ittiri (Sassari), Porto Torres (Sassari), Sorso (Sassari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 23 unità, di cui 5 part-time e 3 part-time da 20 a 15 ore medie settimanali, su un organico complessivo di n. 53 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Sarda coop., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 25000 dell'8 settembre 1998 è autorizzata, per il periodo dal 1° dicembre 1997 al 30 novembre 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Esseti società cooperativa, con sede in Sinnai (Cagliari) e unità di Selargius (Cagliari), Capoterra (Cagliari), Iglesias (Cagliari), Cagliari, Sinnai (Cagliari) e Sant'Antioco (Cagliari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 55 unità, su un organico complessivo di n. 102 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Esseti società cooperativa, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 25001 dell'8 settembre 1998 è autorizzata, per il periodo dal 17 febbraio 1998 al 30 giugno 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Industria manifatturiera biellese - I.M.B., con sede in Milano e unità di Milano, Sesto S. Giovanni (Milano) e Bollate (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 122 unità, su un organico complessivo di n. 146 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla Industria manifatturiera biellese - I.M.B., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 25002 dell'8 settembre 1998 è autorizzata, per il periodo dal 1° settembre 1997 al 30 giugno 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Industria manifatturiera biellese - I.M.B., con sede in Milano e unità di Ventimiglia (Imperia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 6 unità, su un organico complessivo di n. 150 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Industria manifatturiera biellese - I.M.B., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 25031 del 14 settembre 1998 è autorizzata, per il periodo dal 15 settembre 1997 al 14 settembre 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Dipenta costruzioni, con sede in Roma e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 12 unità, su un organico complessivo di n. 63 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Dipenta costruzioni, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 25032 del 14 settembre 1998 è autorizzata, per il periodo dal 1º gennaio 1997 al 31 dicembre 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Idrotecna, con sede in Roma e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 11 unità, su un organico complessivo di n. 62 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Idrotecna, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)* del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale n. 25036 del 16 settembre 1998 è autorizzata, per il periodo dal 1º gennaio 1998 al 31 dicembre 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Piero della Valentina & C., con sede in Sacile (Pordenone) e unità di Cordignano (Treviso), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 44 unità, su un organico complessivo di n. 198 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Piero della Valentina & C., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 25037 del 16 settembre 1998 è autorizzata, per il periodo dall'11 luglio 1997 al 10 luglio 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Paolo Da Ponte, con sede in Bassano del Grappa (Vicenza) e unità di Bassano del Grappa (Vicenza), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 15 unità, su un organico complessivo di n. 33 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Paolo Da Ponte, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 25038 del 16 settembre 1998 è autorizzata, per il periodo dal 1º giugno 1997 al 31 maggio 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Deimos, con sede in Malo (Vicenza) e unità di Malo (Vicenza), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 70 unità, su un organico complessivo di n. 89 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Deimos, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 25039 del 16 settembre 1998 è autorizzata, per il periodo dal 1º marzo 1998 al 28 febbraio 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italmanubri, con sede in Loria (Treviso) e unità di Loria (Treviso), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31,30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 23 unità, di cui 1 lavoratore part-time con riduzione da 30 ore settimanali a 23,42 ore medie settimanali, su un organico complessivo di n. 80 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italmanubri, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 25040 del 16 settembre 1998 è autorizzata, per il periodo dal 20 aprile 1998 al 19 aprile 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. ARE - Agenzia recapito espressi, con sede in Genova e unità di Genova, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 39 unità, su un organico complessivo di n. 42 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. ARE - Agenzia recapito espressi, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 25041 del 16 settembre 1998 è autorizzata, limitatamente al periodo 1º novembre 1995 al 29 febbraio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Latte Europa (dal 1º novembre 1995 Granarolo Felsinea), con sede in Bologna e unità di Anzio (Roma), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 21 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 4 unità, su un organico complessivo di n. 63 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Latte Europa (dal 1º novembre 1995 Granarolo Felsinea), con sede in Bologna, a corrispondere i particolari benefici previsto dai comma 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)* del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

98A8802

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Sostituzione di un componente del comitato di sorveglianza di società assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto 28 settembre 1998, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha accettato le dimissioni del dott. Matteo Piemontese da componente il comitato di sorveglianza delle seguenti società assoggettate tutte alla procedura di liquidazione coatta amministrativa:

Italfin italiana fiduciaria investimenti S.p.a., sede Milano; Fiprim S.p.a., sede Milano; Ini.F.im S.p.a., sede Milano; Isvitur S.p.a., sede Milano; Punta Volpe Gardens S.p.a., sede Milano; IFID S.p.a.; General Business S.r.l., sede Milano; Immobiliare S. Teresa al Porto S.r.l., sede Milano; Fi.G.Im.A, S.p.a., sede Milano; Costa Paradiso S.r.l., sede Milano; San Paolo Immobiliare S.r.l., sede Milano; Immobiliare Cermilano S.r.l., sede Milano; La Torre S.r.l., sede in Milano; Aquacultura S. Teodoro S.r.l., sede Milano; Iniziative assicurative S.r.l, sede Milano; Turimfin S.r.l., sede Milano; Palaghiaccio Riccione S.r.l., sede Milano ed ha nominato in sostituzione, la dott.ssa Giuseppina Lingetti, nata a Roma il 2 giugno 1957, funzionario amministrativo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, esperta.

98A8822

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 484.000
- semestrale ... L. 275.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ... L. 396.000
- semestrale ... L. 220.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ... L. 110.000
- semestrale ... L. 66.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. 102.000
- semestrale ... L. 66.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. 260.000
- semestrale ... L. 143.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. 101.000
- semestrale ... L. 65.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. 254.000
- semestrale ... L. 138.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ... L. 1.045.000
- semestrale ... L. 565.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ... L. 935.000
- semestrale ... L. 495.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L. 4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 451.000
Abbonamento semestrale	L. 270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 3 9 0 9 8 *

L. 1.500